

PARTE GENERALE

Modello di controllo, gestione e organizzazione *ex* D. Lgs. 231/2001

della FONDAZIONE FASHION RESEARCH ITALY

INDICE

- 1. Definizioni**
- 2. Introduzione**
- 3. I reati presupposto**
- 4. Criteri di imputazione della responsabilità all'Ente**
- 5. Il confine territoriale di applicazione della responsabilità da reato 231/01 (i reati commessi all'estero)**
- 6. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo**
- 7. Delitto tentato**
- 8. Sanzioni**
- 9. Le sanzioni pecuniarie**
- 10. Le sanzioni interdittive**
- 11. Le sanzioni accessorie**
- 12. le misure cautelari**
- 13. Funzione del Modello**
 - La Fondazione
 - scopi istituzionali e attività della fondazione.
 - organi della Fondazione
 - il sistema di *governance* interna
 - il consiglio di amministrazione
 - il Presidente
 - il direttore
 - principi generali di governance
 - il revisore dei conti
 - L'organizzazione - Deleghe e procure.

- Individuazione del Datore di Lavoro
- Organigramma
- Sicurezza
- Certificazioni
- Gestione delle risorse finanziarie

14. Linee Guida

15. Rapporto tra Modello e Codice Etico

16. Struttura del Modello

17. Criteri per l'adozione del Modello

18. Mappatura delle Attività Sensibili

19. Analisi dei rischi

20. Modalità operativa di gestione del rischio

21. Adozione, modifiche e integrazioni del Modello

22. Assetto organizzativo

23. Destinatari del Modello

- Organismo di Vigilanza
- Funzione
- Requisiti
- Requisiti di eleggibilità
- Revoca, sostituzione, decadenza e recesso
- Attività e poteri
- Diffusione, Formazione e comunicazione
- Flussi informativi.

24. Sistema sanzionatorio

- Principi generali
- Definizione e limiti della responsabilità disciplinare
- Criteri generali di irrogazione delle sanzioni disciplinari
- Le condotte sanzionate
- I soggetti destinatari delle sanzioni e i loro doveri
- Misure e sanzioni nei confronti dei lavoratori subordinati
- Misure e sanzioni nei confronti del Presidente e dei consiglieri di amministrazione
- misure e sanzioni nei confronti dei revisori
- Misure e sanzioni nei confronti dei Soggetti Esterni alla Fondazione

- Procedimento di segnalazione e applicazione delle sanzioni disciplinari
- Whistleblowing

PARTE SPECIALE 1

RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

- Premessa
- Fattispecie di Reato rilevanti - Reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio (artt. 24-25 del Decreto)
- Funzione della Parte Speciale relativa ai reati nei rapporti con la P.A
- Le attività sensibili nei rapporti con la P.A. ai fini del D. Lgs. 231/2001.
- Il sistema in linea generale.
- Principi generali di comportamento
- Principi procedurali (o protocolli di controllo specifici)
- Il sistema delle deleghe e procure
- I controlli dell'Organismo di Vigilanza.

PARTE SPECIALE 2

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

- Premessa
- Le singole fattispecie di reato presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente
- Le fattispecie di attività sensibili in relazione ai reati di criminalità informatica.
- Il sistema in linea generale
- Principi generali di comportamento.
- Principi procedurali specifici
- I controlli dell'Organismo di Vigilanza

PARTE SPECIALE 3

I REATI SOCIETARI

- I reati societari richiamati dall'articolo 25-ter del D. Lgs. 231/2001.
- funzione della parte speciale
- Le fattispecie di attività sensibili relative ai reati societari

- Il sistema in linea generale
- Principi generali di comportamento
- Protocolli di controllo specifici
- Il controllo dell'Organismo di Vigilanza

PARTE SPECIALE 4

REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTIFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

- Premesse
- Le singole fattispecie di reato presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente
- Funzione della Parte Speciale - Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- Le fattispecie di attività sensibili in relazione ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- Il sistema in linea generale
- Principi generali di comportamento
- Principi procedurali specifici
- I controlli dell'Organismo di Vigilanza

PARTE SPECIALE 5

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA

- Premessa
- Le singole fattispecie di reato presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente
- Le fattispecie di attività sensibili in relazione ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.
- Regole generali.
- Principi generali di comportamento
- Principi procedurali specifici
- controlli dell'Organismo di Vigilanza

PARTE SPECIALE 6

DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

- Premesse;
- Identificazione delle attività sensibili
- Principi generali di comportamento
- Protocolli di controllo specifici.

PARTE SPECIALE 7

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

- Identificazione delle attività sensibili
- Principi generali di comportamento
- Protocolli di controllo specifici

PARTE SPECIALE 8

REATI AMBIENTALI

- Premessa
- Identificazione delle attività sensibili
- Principi generali di comportamento

PARTE SPECIALE 9

I REATI TRIBUTARI

- **funzione della parte speciale**
- **le attività sensibili**
 - **Regole per la prevenzione dei rischi di commissione dei reati**
 - **principi generali di comportamento.**
- **principi procedurali specifici**

PARTE SPECIALE 10

REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE (ART. 25 DUODECIES)

DEFINIZIONI

- “Autori”: s’intendono tutte le persone che hanno rapporti giuridici con la Fondazione e sonotitolari dei diritti morali sulle opere da loro realizzate e cedute alla Fondazione.
- “Autorità”: s’intendono gli organismi pubblici di vigilanza e/o controllo.
- “Beni della Fondazione”: si intendono tutti i beni, materiali ed immateriali, la cui titolarità sia riferita e/o riferibile alla Fondazione, in virtù di qualsivoglia titolo contrattuale.
- “Codice di Comportamento” o “Codice”: si intendono i principi di comportamento e di controllo da osservare al fine di ridurre il rischio di commissione di uno o più reati di cui al D. Lgs. 231/01, contenuti anche nelle singole Parti Speciali del Modello di organizzazione, gestione e controllo della Fondazione.
- “Congiunti” o “Familiari”, s’intendono i parenti e affini entro il secondo grado, i coniugi, i partner di fatto e i loro parenti o affini entro il secondo grado.
- “Decreto” o “D. Lgs. 231/2001”: D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"* e successive modifiche ed integrazioni.
- “Destinatari: tutti i soggetti destinatari delle prescrizioni del presente Modello.
- “Dipendenti”: quando non diversamente specificato, si intendono i soggetti che svolgono in favore della Fondazione una prestazione lavorativa, alle dipendenza e sotto la direzione della Fondazione con contratto a tempo indeterminato o determinato. Nella definizione sono quindi inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo dirigenti, i quadri, i funzionari, gli impiegati e gli operai i cui rapporti di lavoro sono regolati da un Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL). I lavoratori con contratto di collaborazione autonoma, interinali, stagisti, pubblicisti, sono equiparati ai Dipendenti per ciò che riguarda l’osservanza delle norme del Decreto.
- “Direzione”: si intendono il Presidente della Fondazione, il Vice Presidente e il Consiglio di amministrazione, il direttore.
- “Fornitori”: si intendono quei soggetti che forniscono alla Fondazione beni e/o servizi in virtù di accordi e/o contratti con la Fondazione stessa.

- “Modello”: si intende il presente documento predisposto dalla Fondazione, ai sensi dell’art. 6, comma I, lettera e) del D. Lgs. 231/01.
- “Organi della fondazione”: si intendono gli Organi ed i soggetti che li compongono, cui è statutariamente affidata la gestione, l’amministrazione, il controllo e la verifica di andamento della Fondazione.
- “Organismo di Vigilanza” o “O.d.V.”: si intende l’organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello, nonché al relativo aggiornamento.
- “P.A.”: si intende la Pubblica Amministrazione.
- “Partner Commerciali”: s’intendono le persone fisiche e giuridiche, di diritto pubblico o privato, con le quali i Destinatari hanno in corso rapporto contrattuali o commerciali, anche occasionali.
- “Pubblici funzionari”: si intendono organi, rappresentanti, mandatarî, esponenti, membri, dipendenti, consulenti, incaricati di pubbliche funzioni o servizi, di organismi di vigilanza o di pubbliche istituzioni, di pubbliche amministrazioni, di enti pubblici a livello internazionale, statale o locale.
- “Rappresentanti delle forze politiche”: si intendono le persone fisiche che abbiano posizioni o cariche istituzionali nell’ambito di partiti e movimenti politici.
- “Fondazione”: si intende si intende **Fondazione Fashion Research Italy** Fondazione di diritto italiano, con sede legale in Bologna, Via del Fonditore, n. 12, N. REA BO - 531710, C.F. 91378960370, pec fashionresearchitaly@legalmail.it

1. Introduzione.

Il D. Lgs. n. 231/2001 (di seguito anche “Decreto”), recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società, delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”*, [Allegato n. 1: D. Lgs. n. 231/2001] ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico la responsabilità degli Enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. Detta disciplina trova applicazione nei confronti degli enti forniti di personalità giuridica, delle società, delle associazioni anche prive di personalità giuridica, degli enti pubblici economici, degli enti

privati concessionari di un servizio pubblico e della società controllate da Pubbliche Amministrazioni; non trova invece applicazione nei confronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli Enti pubblici non economici e degli Enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (es. partiti politici e sindacati). In forza delle previsioni normative contenute nel D. Lgs 231 / 2001, l'Ente risponde per la commissione o la tentata commissione di taluni reati, espressamente previsti dal Decreto, da parte di soggetti ad esso funzionalmente legati, cd. soggetti "apicali" o "sottoposti".

Nello specifico, la responsabilità dell'Ente può sussistere in relazione al reato presupposto commesso da parte di uno dei seguenti soggetti qualificati:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale e che svolgono, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'Ente stesso. Si tratta di soggetti che, in considerazione delle funzioni che svolgono, vengono denominati "apicali";
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti apicali.

La responsabilità dell'Ente sussiste non soltanto quando esso ha tratto un vantaggio patrimoniale immediato dalla commissione del reato, ma anche nell'ipotesi in cui, pur nell'assenza di tale risultato, il fatto trovi motivazione nell'interesse della Fondazione.

Affinché l'illecito amministrativo collegato al reato non venga imputato ad esso in maniera soggettiva, l'Ente deve dimostrare di aver fatto tutto quanto in suo potere per prevenire nell'esercizio dell'attività di impresa la commissione di uno dei reati previsti dal Decreto.

Per questo motivo, il Decreto stesso prevede l'esimente dalla responsabilità solo se l'ente dimostra:

- che l'organo di amministrazione abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi [in seguito anche solo il "*Modello di gestione*" o il "*Modello*";
- che il Modello sia stato fraudolentemente aggirato;
- che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il loro aggiornamento sia stato affidato ad un organismo dotato di autonomi ed adeguati poteri di iniziativa e di controllo;
- che non vi sia stata omessa o sia stata insufficiente vigilanza da parte del

predetto organismo.

Le condizioni appena elencate devono concorrere congiuntamente, affinché la responsabilità dell'Ente possa essere esclusa.

L'esimente da colpa dipende quindi dall'adozione e applicazione di un efficace Modello di prevenzione dei reati e dalla istituzione di un Organismo di Vigilanza sul Modello, a cui è assegnato l'incarico di sorvegliare la conformità della attività alle prescrizioni contenute nel Modello medesimo.

Nonostante il Modello funga da esimente sia che il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale, sia che sia stato commesso da un soggetto in posizione subordinata, il Decreto è molto più rigido e severo nel caso in cui il reato sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale, poiché, in tal caso, l'Ente deve dimostrare che il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente il Modello.

Nell'ipotesi di reati commessi da soggetti in posizione subordinata, l'Ente può invece essere chiamato a rispondere solo qualora si accerti che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. Si tratta, in questo caso, di una vera e propria colpa in organizzazione: l'Ente ha acconsentito indirettamente alla commissione del reato, non presidiando le attività e i soggetti a rischio di commissione di un reato presupposto.

2 I reati presupposto

L'Ente può essere chiamato a rispondere solo in relazione a determinati reati (cd. reati presupposto), specificamente previsti dal Decreto e nelle successive integrazioni, nonché dalle leggi che espressamente e tassativamente richiamano la disciplina del Decreto, che siano entrate in vigore prima della commissione del fatto.

I reati presupposto a cui il Decreto si riferisce sono quelli previsti dalla Sez. III del Capo I del d.lgs. n. 231/2001 (artt. 24 e ss.), che possono essere ricomprese, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. 161/2017 e dal D. Lgs. n. 75/2020]

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022];
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 13/2022];
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022];
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020];
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n. 898) [introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020];

2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D. Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019]

- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021];
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021];
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021];
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021];
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105);

3. Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]

- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015];
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) [così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014];
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309) [comma 7-bis aggiunto dal D. Lgs. n. 202/2016];
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.);

4. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (Art. 25, D. Lgs. n. 231/2001) [modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019 e dal D. Lgs. n. 75/2020]

- Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015];
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019];
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015];
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015];

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015];
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019];
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [modificato dalla L. 3/2019];
- Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020];
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020]
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) [introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020];

5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D. Lgs. 125/2016]

- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);

**6. Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D. Lgs. n. 231/2001)
[articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]**

- Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.);
- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);

7. Reati societari (Art. 25-ter, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D. Lgs. n. 38/2017]

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015];
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015];
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005];
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D. Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019];
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D. Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019];
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);

- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.);
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D. Lgs. 19/2023) [aggiunto dal D. Lgs. n. 19/2023]

8. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.);
- Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.) [introdotto dal D. Lgs. n. 21/2018];
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.);
- Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1) [introdotto dal D.L. n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2015];
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.);
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.);
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.);
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.);
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D. Lgs. 21/2018];
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1);

- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2);
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3);
- Pentimento operoso (D. Lgs. n. 625/1979, art. 5);
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2);

9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.);

10. Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016]

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021];
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38];
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.) [modificato dal D. Lgs. 21/2018];
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021];

11. Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]

- Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dal D. Lgs. 107/2018 e dalla Legge n. 238/2021];
- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021];

12. Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF) [articolo modificato dal D. Lgs. n. 107/2018]

- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014);
- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014);

13. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con

violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018]

- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.);
- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);

14. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché Autoriciclaggio (Art. 25-octies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D. Lgs. n. 195/2021]

- Ricettazione (art. 648 c.p.) [articolo modificato dal D. Lgs. 195/2021];
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) [articolo modificato dal D. Lgs. 195/2021];
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) [articolo modificato dal D. Lgs. 195/2021]
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) [articolo modificato dal D. Lgs. 195/2021];

15. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. 184/2021]

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.);

16. Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1 comma 2, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. 184/2021]

- Altre fattispecie;

17. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3);
- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis);

- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessione di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941);
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

18. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

19. Reati ambientali (Art. 25-undecies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal

D. Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D. Lgs. n. 21/2018]

- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6);
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256);
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257);
- Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [introdotto dal D. Lgs. n. 21/2018]
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis);
- Sanzioni (D. Lgs. n. 152/2006, art. 279);
- Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8);
- Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9);
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3).

20. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 109/2012,

modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161]

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D. Lgs. n. 286/1998);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D. Lgs. n. 286/1998).

21. Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D. Lgs. n. 21/2018]

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.) [aggiunto dal D. Lgs. n. 21/2018].

22. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019]

- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989);
- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989).

23. Reati Tributari (Art. 25-quinquesdecies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D. Lgs. n. 75/2020]

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. n. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. n. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. n. 74/2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020];
- Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020];
- Indebita compensazione (art. 10-quater D. Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020].

24. Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 75/2020]

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973);

- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973);
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973);
- Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973);
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973).

25. Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies, D. Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.);
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.);
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.);
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.);
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.);
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.);
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.);
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.);

26. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevicies, D. Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.);
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.).

27. Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato

(Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]

- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.);
- Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.);
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);

28. Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]

- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);

3. Criteri di imputazione della responsabilità all'Ente

La commissione di uno dei reati presupposto costituisce solo una delle condizioni per l'applicabilità della disciplina dettata dal Decreto.

Vi sono, infatti, ulteriori condizioni che attengono alle modalità di imputazione all'Ente dell'illecito da reato e che, a seconda della loro natura, possono essere suddivise in criteri di imputazione di natura oggettiva e di natura soggettiva.

I criteri di natura oggettiva richiedono che i reati siano stati commessi:

1. da parte di un soggetto funzionalmente legato all'Ente;
2. nell'interesse o a vantaggio dell'Ente.

Quanto al primo profilo, gli autori del reato, secondo quanto previsto dal Decreto, possono essere:

- a) soggetti con funzioni di amministrazione, gestione e direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché coloro che esercitano, anch'esso di fatto, la gestione ed il controllo dell'Ente (cd. soggetti in posizione apicale), e dunque, persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale e che svolgono, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'Ente stesso. Si tratta di soggetti che, in considerazione delle funzioni che svolgono, vengono denominati "apicali". In particolare, nella categoria dei soggetti apicali (a) possono essere fatti rientrare gli amministratori, i direttori generali, i rappresentanti legali, ma anche, per esempio, i direttori e i responsabili di area. Tutti i soggetti delegati dagli amministratori a esercitare attività di gestione o direzione dell'Ente devono essere considerati soggetti apicali;
- b) soggetti sottoposti alla direzione e al controllo da parte dei soggetti apicali (cd. soggetti sottoposti). Alla categoria dei soggetti in posizione subordinata appartengono tutti coloro che sono sottoposti alla direzione e vigilanza dei soggetti apicali e che, in sostanza, eseguono le decisioni adottate dai vertici. Possono essere ricondotti a questa categoria tutti i dipendenti dell'Ente, nonché tutti coloro che agiscono in nome, per conto o nell'interesse dell'Ente, quali, a titolo di esempio, i collaboratori e i consulenti, nonché i responsabili di processo.
- c) Se più soggetti concorrono nella commissione del reato presupposto, tuttavia, è sufficiente che il soggetto apicale o subordinato fornisca un contributo consapevole alla realizzazione dello stesso, pur non commettendo in prima persona l'azione tipica.
- d) In ordine, invece, al secondo profilo previsto dal Decreto, per far emergere la responsabilità dell'Ente, è necessario che il fatto di reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso, con questo intendendo sia le ipotesi in cui l'Ente abbia tratto un risultato positivo dalla condotta che quelle in cui tale finalità, seppur perseguita, non sia stata raggiunta dall'autore della medesima.
- e) Per quanto attiene alla nozione di interesse è necessario che il medesimo sussista qualora il soggetto qualificato abbia agito, fraudolentemente, per un

vantaggio proprio o di terzi e dell'impresa anche se questo, per l'Ente, sia parziale o marginale. Dunque, il concetto di interesse assume un'indole soggettiva riferendosi alla sfera volitiva della persona fisica che agisce e valutando il proprio comportamento al momento della condotta. L'interesse, di recente, deve essere letto anche in chiave oggettiva valorizzando la componente finalistica della condotta.

f) Con riferimento al vantaggio si rileva come il medesimo si debba caratterizzare come complesso di benefici – prevalentemente di carattere patrimoniale – tratti dal reato. Il vantaggio, contrariamente all'interesse, può valutarsi *ex post* alla commissione della condotta fraudolenta. Il vantaggio “patrimoniale” può essere inteso anche in termini di risparmio di spesa.

g) Nei reati colposi, tra cui sicurezza sul lavoro (art. 25 septies) e ambiente (art. 25 undecies), l'interesse e il vantaggio debbono, prevalentemente, riferirsi alla condotta inosservante delle norme cautelari.

h) In ogni caso, l'Ente non risponde se il fatto di reato è stato commesso nell'interesse esclusivo dell'autore del reato o di terzi.

i) I criteri di imputazione di natura soggettiva attengono al profilo della colpevolezza dell'Ente. La responsabilità dell'Ente sussiste se non sono stati adottati o non sono stati rispettati *standard* doverosi di sana gestione e di controllo attinenti alla sua organizzazione e allo svolgimento della sua attività.

Il Decreto esclude, tuttavia, la responsabilità dell'Ente nel caso in cui, prima della commissione del reato, si sia dotato e abbia efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello che è stato realizzato.

Il Modello (riparatore) opera, dunque, quale esimente in caso di commissione di reati presupposto.

4. Il confine territoriale di applicazione della responsabilità da reato 231/01 (i reati commessi all'estero)

L'art. 4 del Decreto 231/01 disciplina i reati commessi all'estero, prevedendo che gli Enti aventi sede principale sul territorio italiano rispondano anche in relazione a reati presupposto commessi all'estero, nei casi e alle condizioni previsti dagli artt. 7 e 10 c.p., purché nei loro confronti non proceda lo Stato in cui è stato commesso il fatto.

Dunque, l'Ente è perseguibile quando:

- in Italia ha la sede principale, cioè la sede effettiva ove si svolgono attività amministrative e di direzione, ovvero il luogo in cui viene svolta l'attività in modo continuativo (Enti privi di personalità giuridica);
- nei confronti dell'Ente non stia procedendo lo Stato in cui è stato commesso il fatto;
- la richiesta del Ministro di Giustizia. Qualora la normativa preveda che l'autore del reato sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'Ente solo se la richiesta sia formulata anche nei confronti di quest'ultimo.

5. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Il Modello, predisposto anche in osservanza delle Linee Guida predisposte da Confindustria limitatamente alla parte applicabile agli enti non riconducibili al vasto ambito societario deve:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (cd. attività sensibili);
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente, in relazione ai reati da prevenire, individuandone il coefficiente di rischio anche potenziale e progettando un sistema di controllo tenendo conto della probabilità di accadimento dell'evento e dell'impatto dell'evento stesso;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare, idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Con riferimento all'efficace attuazione del Modello, il Decreto prevede, inoltre, la necessità di una verifica periodica e di una modifica dello stesso, qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Ente.

6. Il delitto tentato

La responsabilità amministrativa dell'Ente sorge anche nel caso in cui uno dei reati presupposto previsti dal Decreto sia commesso nelle forme del tentativo, ai sensi dell'art. 56 c.p..

L'Ente, tuttavia, non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

Nelle ipotesi di delitto tentato, le sanzioni pecuniarie e interdittive comminate all'Ente saranno ridotte da un terzo alla metà.

7. Le sanzioni

L'apparato sanzionatorio per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato prevede:

- **sanzioni pecuniarie;**
- **sanzioni interdittive;**
- **sanzioni accessorie;**
- **confisca;**
- **pubblicazione della sentenza.**

Tali sanzioni hanno natura amministrativa, ancorché applicate da un giudice penale.

Le sanzioni amministrative a carico dell'Ente si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato. La prescrizione è interrotta nel caso di:

- richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive;
- contestazione dell'illecito amministrativo;

e per effetto dell'interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.

Se l'interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

I termini prescrittivi per l'illecito amministrativo dell'Ente e per il reato della persona fisica, quindi, non necessariamente coincidono.

8. Le sanzioni pecuniarie

In caso di condanna dell'Ente è sempre applicata la sanzione pecuniaria.

La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice attraverso un sistema basato su quote, di valore variabile secondo parametri prestabiliti dal Decreto.

L'importo di una quota va da un minimo di euro 258 a un massimo di euro 1.549.

Nel determinare l'entità della singola quota il giudice tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

In sede di determinazione della sanzione, il giudice stabilisce altresì il numero delle quote applicabili - non inferiore a 100 né superiore a 1.000 -, tenuto conto della gravità del reato, del grado di responsabilità dell'Ente, dell'attività svolta per eliminare le conseguenze del fatto e attenuarne le conseguenze e per prevenire la commissione di altri illeciti.

Sono previsti casi di riduzione della sanzione pecuniaria:

- qualora l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne abbia ricavato un vantaggio ovvero ne abbia ricavato un vantaggio minimo;
- se il danno cagionato non sia di particolare entità.

Inoltre, la riduzione della sanzione pecuniaria può essere quantificata da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento:

- l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato;
- è stato adottato e reso operativo un Modello idoneo a prevenire la commissione di ulteriori reati.

9. Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive si applicano in aggiunta alla sanzione pecuniaria, ma solo se espressamente previste per il reato per cui si procede e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'Ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso:
 - da un soggetto apicale;
 - da un soggetto subordinato, ma solo qualora la commissione del reato sia stata agevolata da gravi carenze organizzative;
 - in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive sono:

- l'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;

- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive rappresentano le misure maggiormente afflittive per l'Ente e sono normalmente temporanee. Tuttavia, nei casi più gravi, possono eccezionalmente essere applicate con effetti definitivi.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, come si vedrà nel paragrafo 7 della presente sezione.

Le sanzioni interdittive, tuttavia, non si applicano - o sono revocate se applicate in via cautelare - qualora l'Ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado (ex art. 17 d.lgs. 231/01):

- abbia risarcito il danno o lo abbia riparato;
- abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato o, almeno, si sia efficacemente adoperato in tal senso;
- abbia messo a disposizione dell'autorità giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato;
- abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando e rendendo operativi modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati della specie di quello verificatosi.

Infine, con L. 9/1/2019 n. 3 (c.d. Spazzacorrotti) sono state introdotte sanzioni interdittive per alcuni reati contro la P.A. e relativo inasprimento del trattamento sanzionatorio. Pertanto, le sanzioni interdittive, in questi specifici casi, avranno una durata compresa tra 4 e 7 anni se reato commesso da apicale, e da 2 a 4 anni da soggetto subordinato.

Qualora ricorrano tutti questi comportamenti, di *ravvedimento operoso*, la sanzione interdittiva è sostituita da quella pecuniaria.

10. Le sanzioni accessorie

Il Decreto prevede due ulteriori sanzioni:

- la confisca, ossia l'acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto

del reato, anche per equivalente; resta inteso che per disporre il sequestro preventivo il Giudice deve valutare gravi indizi di responsabilità e la fondatezza dell'accusa;

- la pubblicazione della sentenza di condanna, per estratto o per intero, a spese dell'Ente, in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel Comune ove l'Ente ha la sede principale.

11. Le misure cautelari

Il Decreto prevede la possibilità di applicare in via cautelare alcuni provvedimenti volti a realizzare una tutela anticipata in caso di condanna dell'Ente.

Per l'applicazione delle misure cautelari è necessario che sussistano gravi indizi di responsabilità per l'Ente e fondati e specifici elementi di concreto pericolo di reiterazione del reato per il quale si procede.

Una volta accertato che sia possibile procedere con l'applicazione delle misure cautelari, il giudice deve determinarle tenendo conto della specifica idoneità delle stesse in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto; deve poi tenere conto del principio di proporzionalità delle stesse all'entità del fatto e alla sanzione eventualmente applicabile.

Le misure cautelari possono essere rappresentate da provvedimenti interdittivi, dal commissariamento giudiziale, dal sequestro preventivo e dal sequestro conservativo.

Il commissariamento giudiziale presuppone la prosecuzione dell'attività dell'Ente per opera di un commissario. In genere si utilizza tale strumento in luogo della misura interdittiva:

- quando l'Ente svolge un pubblico servizio la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- l'interruzione dell'attività dell'Ente può provocare, tenuto conto delle dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

Il sequestro preventivo si applica esclusivamente su beni per cui sia consentita la confisca, vale a dire il profitto e il prodotto del reato.

Il sequestro conservativo è volto in via cautelare a preservare le garanzie per il pagamento della sanzione, delle spese del procedimento o di ogni altro importo

dovuto all'Erario e colpisce i beni mobili e immobili dell'Ente, le somme o le cose di cui sia creditore.

12. Funzione del Modello

Il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo, si pone come obiettivo principale quello di configurare un sistema strutturato e organico di procedure organizzative, gestionali e di controllo, finalizzato a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto.

Il Modello si propone altresì quale fondamentale strumento di sensibilizzazione di tutti i Destinatari, chiamati ad adottare comportamenti corretti e trasparenti, in linea con i valori etici a cui si ispira la Fondazione nel perseguimento del proprio oggetto sociale e con le procedure indicate di seguito.

Le previsioni contenute nel presente Modello mirano, pertanto, attraverso l'identificazione delle attività sensibili e la diffusione di procedure atte a prevenire condotte criminose ai sensi del Decreto, all'affermazione e alla diffusione di una cultura improntata alla legalità, quale presupposto indispensabile per un successo economico duraturo: un comportamento illecito, sia pur realizzato nell'interesse o a vantaggio della Fondazione, non può ritenersi in linea con la politica adottata dalla Fondazione.

Il Modello è finalizzato, inoltre, alla diffusione di una cultura del controllo, che deve governare tutte le fasi decisionali e operative dell'attività della Fondazione, nella piena consapevolezza dei rischi derivanti dalla possibile commissione di reati.

Il raggiungimento delle predette finalità si concretizza nell'adozione di misure idonee a migliorare l'efficienza nello svolgimento delle attività di impresa e ad assicurare il costante rispetto della legge e delle regole, individuando ed eliminando tempestivamente situazioni di rischio.

In particolare, l'obiettivo di un'efficiente ed equilibrata organizzazione dell'impresa, idonea a prevenire la commissione di reati, è perseguito intervenendo, principalmente, sui processi di formazione e attuazione delle decisioni della Fondazione, sui controlli, preventivi e successivi, nonché sui flussi di informazione, sia interna che esterna.

13. La Fondazione

• **scopi istituzionali ed attività della Fondazione. Attività sociale**

La Fondazione è stata costituita in data 11 maggio 2015 a ministero del dott. Fabrizio Sertori Notaio in Bologna con atto avente n. 58.409 di REP. NOT (Matrice n. 19.842); essa è dotata di un C.F. (N. 91378960370) di una P.IVA(N. 03567641208), ed ha il seguente N. di REA BO-531710. Il codice LEI è invece il seguente 815600146FCD5BD88280.

La Fondazione è un ente privato senza fine di lucro, a carattere sociale e culturale, che avendo come principale riferimento la storia del passato, del presente e della possibile evoluzione futura delle principali eccellenze manifatturiere nel settore della moda, si prefigge di valorizzare il ruolo di aziende manifatturiere che hanno dato un grande contributo nell'utilizzo anche del lavoro della donna, e che hanno da molto tempo sviluppato flussi commerciali importanti verso i principali mercati di esportazione. al fine di conseguire della finalità istituzionale, la Fondazione ricorre ad un ampio utilizzo delle storie fotografiche della gestione passata e presente di tali aziende di eccellenza che ne documentino l'essere e il divenire; detto Questo materiale fotografico, di difficile reperibilità, viene messo a disposizione dei terzi a disposizione con tecnologie di avanguardia e multimediali, con finalità di illustrazione, nonché di formazione di nuove generazioni di operatori.

La Fondazione si prefigge anche di organizzare, sempre con attività fortemente innovative, situazioni che cerchino di contribuire all'informazione e alla formazione di nuove figure professionali nell'area del marketing e della comunicazione con approfondimenti verso le nuove tecnologie, interessate anche ad un impegno nel settore manifatturiero della moda, del design e di nuove culture del vestire.

La Fondazione si prefigge altresì lo scopo di sviluppare eventi che possano permettere mostre, di media o grande dimensione, atte a valorizzare nuovi talenti e nuove tendenze creative delle aziende manifatturiere del settore.

Nel contesto degli ambienti della Fondazione trovano peraltro ospitalità anche altre arti, quali quella grafica, quella del design, dell'architettura, ed altre ancora

in evoluzione, facenti parte della dilatazione culturale del settore della moda, anche mediante spazi realizzati con design di architetti, per promuovere anche momenti di proposta ai visitatori, dei prodotti realizzati da alcune tra le principali aziende di eccellenza. La Fondazione si propone lo sviluppo delle attività e delle istituzioni formative, rivolte a persone fisiche, imprese o organizzazioni, privilegiando l'orientamento all'innovazione e l'impiego di metodi e tecnologie per la didattica innovativi, collaborando anche con Scuole, Università, Fondazioni o altre Istituzioni.

La Fondazione per il tramite dei suoi organi e delle sue risorse umane è costantemente impegnata nel raggiungimento delle suddette finalità istituzionali.

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione a norma di Statuto

- il Presidente della Fondazione, con il Vice Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Assemblea degli Associati;
- il Revisore dei conti.

Il sistema di *governance* interna

• Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle disposizioni di legge e di Statuto, provvede alla ordinaria e alla straordinaria amministrazione ed alla sorveglianza sul funzionamento della Fondazione al fine del perseguimento dello scopo istituzionale e della difesa del valore del patrimonio della stessa.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi componenti in carica il Comitato Esecutivo che, presieduto dallo stesso Presidente del Consiglio di Amministrazione, è composto di un numero di componenti variabile da tre a cinque. Esso adotta, in caso di urgenza e salvo ratifica, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salve le limitazioni di legge.

Il Consiglio, oltre che al Presidente e al Comitato Esecutivo, può delegare proprie attribuzioni specifiche a uno o più Consiglieri, al Direttore o a terzi determinando l'oggetto, i limiti e la durata della delega.

Al Consiglio spetta, tra l'altro, di:

- a) fissare annualmente le direttive e le linee di attività della Fondazione;
- b) deliberare sull'accettazione delle liberalità, dei lasciti e dei legati;
- c) nominare il Direttore della Fondazione;
- d) approvare il bilancio annuale entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- e) nominare, a propria discrezione, un Comitato Scientifico o altri comitati, disciplinandone il funzionamento mediante regolamenti;
- f) adottare, a propria discrezione, regolamenti interni necessari per lo svolgimento delle attività della Fondazione;
- g) deliberare le modifiche dello Statuto, secondo quanto stabilito all'art. 18.

- **il Presidente**

Spetta al Presidente convocare e presiedere il Consiglio di amministrazione, sovrintendere al funzionamento della Fondazione e vigilare sull'osservanza degli scopi statuari, rappresentare la Fondazione in giudizio e davanti a terzi, curare l'esecuzione delle delibere consiliari.

Il Presidente assume altresì i provvedimenti ordinari e straordinari di urgenza nelle materie di competenza del Consiglio per garantire il funzionamento della Fondazione, e li comunica per la ratifica al Consiglio stesso nella prima riunione successiva.

Il Presidente può delegare singole facoltà e conferire procure ad altro membro del Consiglio di Amministrazione, al Direttore o a terzi. Il Presidente - te convoca le riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante comunicazione scritta, inviata anche a mezzo telefax o e-mail, con almeno cinque giorni di preavviso, salvo i casi di urgenza in cui saranno sufficienti 24 ore. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, esercitando in tal caso la rappresentanza legale della Fondazione.

In sede di costituzione della Fondazione, il Cav. dott. Alberto Masotti è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione vita natural durante,

- **il Direttore**

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore della Fondazione che potrà essere scelto anche tra persone estranee al Consiglio, con l'incarico di dare esecuzione alle decisioni del Consiglio stesso, del Presidente, nonché di provvedere alla gestione ordinaria della Fondazione lungo le linee programmatiche decise dal Consiglio di Amministrazione. Entro i suddetti limiti il Direttore può avere il potere di firma. Il Direttore partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione, nella veste anche di Segretario dello stesso, senza diritto di voto quando non sia membro del Consiglio.

Allo stato non è stato nominato alcun direttore

- **Principi generali di *governance***

La Fondazione considera elemento fondamentale della propria organizzazione un adeguato ed effettivo sistema di controllo, quale complesso di strumenti, processi e organi necessari ed utili ad indirizzare, gestire e verificare le operazioni aziendali, in un'ottica di efficiente ed etico esercizio d'impresa.

Il sistema di *governance* interna è basato sulla segmentazione strutturata ed organica dei ruoli e delle responsabilità (c.d. *segregation of duties*), al fine di garantire:

- a) la tracciabilità/trasparenza delle decisioni assunte nell'ambito dei processi a rischio di reato;
- b) l'adozione di un sistema di deleghe e procure, in modo da individuare e contrapporre per ogni processo:

- chi fa – che cosa – quando;
- chi autorizza – che cosa – quando;
- chi controlla – che cosa – quando;
- chi ha potere di firma – in che modo (congiunta/disgiunta) – per che cosa.

I processi decisionali della Fondazione avvengono attraverso modalità di condivisione e di valutazione che richiedono il coinvolgimento di più funzioni.

La predetta segmentazione è posta a salvaguardia del principio, cardine del “Sistema 231”, secondo cui *nessuno può gestire in autonomia un intero processo*, rendendo effettiva la separazione tra chi esegue materialmente un'attività, chi l'autorizza e chi è deputato al controllo della stessa.

In tal modo, eventuali operazioni illecite richiederanno, necessariamente,

l'accordo di più soggetti volto ad aggirare, mediante frode, le prescrizioni del Modello organizzativo: la prova di tale elusione – che emerge dalle risultanze del sistema complessivo di gestione e prevenzione degli illeciti “231” (Modello Organizzativo, Codice Etico [Allegato n. 2: Codice Etico], singoli protocolli e/o procedure) – è tale da escludere la responsabilità dell'ente.

Il rispetto di un sistema coerente di segmentazione dei ruoli e delle responsabilità costituisce altresì presidio primario di trasparenza, lealtà e correttezza del nuovo governo societario nell'espletamento delle proprie funzioni, interne ed esterne, anche ai fini di salvaguardia dell'immagine e del buon nome della Fondazione e del rapporto di fiducia instaurato e con i terzi in generale.

- **Il revisore dei conti**

Il controllo amministrativo-contabile e finanziario della Fondazione è affidato ad un Revisore dei Conti.

- **L'organizzazione - Deleghe e procure.**

Il sistema organizzativo risponde a criteri di efficienza e trasparenza.

Il sistema di attribuzione delle deleghe e delle procure aziendali è parte integrante del sistema di controllo interno e costituisce, nell'ottica del Modello, un ulteriore presidio alla prevenzione dei Reati.

Si intende per “*delega*” qualsiasi atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per “*procura*” il negozio giuridico unilaterale con cui la Fondazione attribuisce poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi. Ai titolari di una funzione che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza è conferita una “*procura generale funzionale*” di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la “*delega*”.

Il sistema delle deleghe e delle procure adottato dalla Fondazione costituisce:

1. uno strumento di gestione per il compimento di atti aventi rilevanza esterna o interna, necessari al perseguimento degli obiettivi aziendali, che sia congruente con le responsabilità gestionali assegnate a ciascun soggetto;
2. un fattore di prevenzione all'abuso di poteri funzionali attribuiti, mediante la definizione di limiti economici per ciascun atto o serie di

atti;

3. un elemento incontrovertibile di riconducibilità degli atti aziendali, aventi rilevanza esterna o interna, alle persone fisiche che li hanno adottati. Da questa caratteristica discende l'utilità del sistema sia nella prevenzione della commissione di reati, che nell'identificazione successiva dei soggetti che abbiano compiuto atti che, direttamente o indirettamente, possano avere dato luogo alla consumazione di un Reato.

I requisiti essenziali del sistema di deleghe, adottati dalla Fondazione ai fini di un efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti:

- a) la delega risulta da atto scritto recante data certa;
- b) il delegato possiede tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- c) la delega attribuisce al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- d) le deleghe coniugano ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nella struttura della Fondazione e sono aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- e) ciascuna delega definisce in modo specifico ed inequivocabile:
 - i poteri del delegato;
 - il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
 - I poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione debbono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- f) il delegato dispone di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli;
- g) alla delega è data adeguata e tempestiva pubblicità;
- h) la delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante, in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di un efficace prevenzione dei Reati, sono i seguenti:

- a) le procure generali funzionali sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna o di specifico contratto d'incarico, che descriva i relativi poteri di gestione e, ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione che fissi l'estensione di poteri di rappresentanza ed eventualmente limiti di spesa numerici, richiamando comunque il rispetto dei vincoli posti dai processi di approvazione del budget e degli eventuali

extrabudget e dai processi di monitoraggio delle Operazioni Sensibili da parte di funzioni diverse;

b) la procura può essere conferita a persone fisiche espressamente individuate nella procura stessa, oppure a persone giuridiche, che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, nell'ambito della stessa, di analoghi poteri;

c) le procure speciali descrivono i poteri di gestione conferiti, l'estensione dei poteri di rappresentanza ed i limiti del potere di firma e/o di spesa;

d) le procure sono aggiornate tempestivamente in caso di eventi incompatibili con la prosecuzione del mandato (assunzione di nuove responsabilità e poteri, trasferimento ad altri incarichi operativi, dimissioni, licenziamento, revoca, ecc.).

L'O.d.V. verifica periodicamente il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative raccomandando eventuali modifiche.

- **Organigramma**

In seno all'Organigramma di funzioni sono specificamente indicati i soggetti appartenenti ad ogni specifica funzione [**All.to n. 3 Organigramma funzionale**].

- **Sicurezza**

la Fondazione è dotata di un proprio RSPP.

- **Certificazioni**

La Fondazione non possiede al momento alcuna certificazione.

- **Gestione delle risorse finanziarie**

L'art. 6, comma 2, lett. c) del Decreto 231/2001 prevede l'obbligo di individuare specifiche modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati.

A tal fine, la Fondazione opera in conformità ai principi di gestione delle risorse finanziarie, sulla base dei tre principi cardine individuati ed esplicitati dalle Linee Guida Confindustria:

1. **Principio della segregazione** - *“Nessuna funzione non può gestire in*

autonomia un intero processo". In ossequio a tale principio, la Fondazione adotta, nella gestione delle risorse finanziarie, specifici protocolli che assicurano la separazione e l'indipendenza funzionale tra coloro che assumono le decisioni di impiego delle risorse finanziarie, coloro che attuano tali decisioni e coloro ai quali sono affidati i controlli circa la corretta gestione delle risorse finanziarie impiegate.

2. Principio della tracciabilità – *"Ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua"*. In ossequio a tale principio, tutte le operazioni che comportano l'utilizzazione o l'impegno di risorse finanziarie devono avere una causale espressa e verificabile ed essere documentate e registrate, con mezzi manuali o informatici, in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile.

3. Principio del controllo – *"Documentazione dell'attività di controllo"*. In ossequio a tale principio, tutte le operazioni che comportano utilizzazione o impegno di risorse finanziarie devono essere soggette ad un sistema di controllo, esercitato dall'O.d.V., idoneo a documentare – ad esempio attraverso la redazione di report o verbali – lo svolgimento di verifiche e/o attività di supervisione.

14. Linee Guida

L'art. 6, comma 3 del d.lgs. n. 231/2001 dispone espressamente che i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli Enti.

Il presente Modello recepisce le componenti rilevanti del sistema di controllo delineate: nelle *"Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001"*, emanate da **Confindustria, ove applicabili anche ai soggetti di diritti diversi dalle società;**

Nella definizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, le Linee Guida prevedono, tra l'altro, le seguenti fasi progettuali:

- ✓ l'identificazione dei rischi, ossia l'analisi del contesto della Fondazione per evidenziare in quali aree di attività e secondo quali modalità si possano verificare i reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001;
- ✓ la predisposizione di un sistema di controllo idoneo a prevenire i rischi di reato, tramite Protocolli, identificati nella fase precedente, attraverso la valutazione del sistema di controllo esistente all'interno dell'Ente e il suo grado di adeguamento alle esigenze espresse dal D. Lgs. n. 231/2001.

15. Rapporto tra Modello e Codice Etico

Il Modello Organizzativo redatto ai sensi del D. Lgs. n. 231/01 individua, a seguito di apposite interviste e dell'analisi di documenti aziendali, le fattispecie di reato presupposto riconducibili, anche potenzialmente, all'Ente

Il Codice Etico, invece, contiene i principi di comportamento e i valori etici basilari cui si ispira l'Ente nel perseguimento dei propri obiettivi; tali principi devono essere rispettati da tutti i Destinatari nonché da coloro che, a qualsiasi titolo, interagiscono con l'Ente in quanto si devono considerare elemento essenziale del sistema di controllo preventivo.

Il Codice Etico raccomanda, promuove o vieta determinati comportamenti ed impone sanzioni proporzionate alla gravità dell'infrazione commessa.

Il Codice Etico deve contemplare altresì i principi a salvaguardia della violazione delle norme antinfortunistiche e ambientali.

Ne deriva che il Codice Etico è da considerarsi quale fondamento essenziale del Modello, giacché le disposizioni contenute nel secondo presuppongono il rispetto di quanto previsto nel primo, formando insieme un *corpus* sistematico di norme interne finalizzato alla diffusione di una cultura dell'etica e della trasparenza della Fondazione.

Il Codice Etico, che qui si intende integralmente richiamato, è allegato al Modello e ne costituisce parte integrante.

16. Struttura del Modello

Seguendo le Linee Guida dettate da Confindustria, il Modello Organizzativo è costituito da una Parte Generale e di una Parte Speciale.

La Parte Generale descrive i contenuti e gli impatti del Decreto, i principi e gli obiettivi del Modello, i compiti dell'Organismo di Vigilanza e la previsione del sistema disciplinare.

La Parte Speciale è costituita anche dalle procedure organizzative elaborate sulla base della mappatura delle aree a rischio.

A quest'ultima si può aggiungere la previsione di Protocolli attuativi, da intendersi quale progettazione del sistema di controllo esistente all'interno dell'Ente per la prevenzione dei reati ed il suo adeguamento.

17. Criteri per l'adozione del Modello

L'attività di predisposizione del Modello è stata svolta attraverso i seguenti passi operativi:

- i. definizione della metodologia di mappatura delle attività a rischio di reato;
- ii definizione della mappa delle attività "sensibili" a rischio di reato e individuazione dei relativi presidi organizzativi di mitigazione del rischio.

L'attività è stata svolta attraverso la raccolta e l'analisi della documentazione rilevante ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

18. Mappatura delle Attività Sensibili.

Con riferimento alle fattispecie di reato presupposto previste dal Decreto e suscettibili di configurare la responsabilità amministrativa della Fondazione, sono state identificate quelle astrattamente applicabili all'entità dell'Ente **[Allegato n. 4 : Mappatura dei rischi]**.

Successivamente si è proceduto a individuare per ogni categoria di reato le attività e i processi cd. "*sensibili*".

Al fine di individuare specificamente e in concreto le aree a rischio all'interno della Fondazione, si è proceduto a un'analisi della struttura societaria e organizzativa, ricostruita nell'organigramma.

Detta analisi è stata condotta utilizzando la documentazione relativa alla Fondazione, nonché tutte le informazioni ottenute nel corso delle interviste con l'organo di amministrazione.

Tutto ciò ha consentito una verifica capillare dei processi aziendali di volta in volta coinvolti e quindi un'individuazione tra essi di quelli suscettibili di essere considerati "*aree a rischio*".

19. Analisi dei rischi.

Per ciascuna area di rischio è stata, poi, eseguita un'analisi volta a mettere in luce:

- le attività a rischio reato;
- i reati ipotizzabili;
- le possibili modalità di compimento dei reati ipotizzabili;
- i soggetti normalmente coinvolti;

- il grado di rischio;
- strumenti di controllo esistenti;
- eventuali piani di miglioramento.

Sulla base delle analisi di cui sopra e in considerazione della natura e dell'attività della Fondazione, ai fini del Modello sono considerati rilevanti i reati di cui agli

- **Artt. 24 e 25 - Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;**
- **Art. 24-bis D. Lgs. 231/2001 - Delitti informatici e trattamento illecito di dati;**
- **Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001 - Reati societari;**
- **Art. 25-septies D. Lgs. 231/2001 - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sullatutela della salute e sicurezza sul lavoro;**
- **Art. 25 octies D. Lgs. 231/2001 - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio;**
- **Art. 25-nonies D. Lgs. 231/2001 - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore;**
- **Art. 25-decies D. Lgs. 231/2001 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;**
- **art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001 (articolo aggiunto dal D. Lgs. 121/2011 e modificato dalla L. n. 68/2015) Reati ambientali;**
- **Art. 25-duodecies D. Lgs. 231/2001 - Impiego di cittadini di paesi-terzi il cui soggiorno è irregolare;**
- **Art. 25 - quinquiesdecies - Reati Tributari;**

In relazione all'attività svolta dalla Fondazione e dall'analisi delle risposte fornite in sede di intervista, al momento, sono da escludere i seguenti reati:

- **Art. 24-ter D. Lgs. 231/2001 - Delitti di criminalità organizzata;**
- **Art. 25-bis.1 D. Lgs. 231/2001 - Delitti contro l'industria e il commercio;**
- **Art. 25-bis D. Lgs. 231/2001 - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;**
- **Art. 25-quater D. Lgs. 231/2001 - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;**
- **Art. 25-quater.1 D. Lgs. 231/2001 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;**
- **Art. 25-quinquies D. Lgs. 231/2001 - Delitti contro la personalità individuale;**
- **Art. 25-sexies D. Lgs. 231/2001 - Abusi di mercato;**
- **Art. 10 l. 146/2006 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU contro il**

crimine organizzato transnazionale;

- **Art. 25 - quaterdecies – Frode in Competizioni sportive ed esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati;**
- **Art. 25 - sexiesdecies – Contrabbando;**
- **Art. 25 septecies – Delitti contro il patrimonio culturale;**
- **Art 25 - duodevicies Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici ;**
- **Art. 25-terdecies D. Lgs. 231/2001 - Razzismo e xenofobia.**

20. Modalità operativa di gestione del rischio

La gestione dei rischi interviene per il tramite delle seguenti modalità operative:

a) Disamina degli ambiti di attività, che si concretizza nel compimento di una revisione periodica avente l'obiettivo di individuare le aree che risultano interessate, anche potenzialmente, da rischi di commissione dei reati presupposti. In concreto, si tratta di individuare le fattispecie rilevanti per l'Ente e le aree che, in ragione della natura e delle caratteristiche delle attività effettivamente svolte risultino interessate da eventuali rischi;

b) Analisi dei rischi potenziali: l'analisi dei potenziali rischi deve avere riguardo ai reati possibili nelle diverse aree aziendali;

c) Valutazione, costruzione e adeguamento di sistemi di controllo preventivi: le attività di cui ai punti che precedono si completano nell'istituzione del sistema di controllo preventivo, eventualmente esistente, e con il suo continuo aggiornamento. Si tratta in sostanza di progettare protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione dei reati da prevenire. Tali presidi si fondano su:

- Regolamentazione: esistenza di disposizioni aziendali idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante, per cui ogni operazione, transazione e azione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua.
- Tracciabilità:

- o ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere, ove possibile, adeguatamente formalizzata e documentata;
- o il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post* anche tramite appositi supporti documentali e devono essere disciplinati con dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate, con la chiara identificazione dei soggetti coinvolti. In ogni caso deve essere rispettata la riservatezza delle informazioni nei termini di legge.
- Struttura organizzativa: organigramma funzionale, della Sicurezza (D. Lgs. 81/08)
- Procure e deleghe: i poteri autorizzativi e di firma conferiti devono essere:
 - o coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
 - o chiaramente definiti e opportunamente pubblicizzati all'interno e all'esterno della Fondazione. Devono essere definiti i ruoli ai quali è assegnato il potere di impegnare la Fondazione in determinate spese, specificando i limiti e la natura delle spese stesse. L'atto attributivo di funzioni deve rispettare i requisiti eventualmente richiesti dalla legge, nonché competenze professionali e accettazione espressa.
- Separazione dei compiti: separazione, all'interno di ogni processo rilevante, delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla, in modo che nessuna funzione uno possa gestire in autonomia un intero processo. Tale segregazione è garantita dall'intervento, all'interno di uno stesso macro-processo, di più soggetti al fine di assicurare indipendenza e obiettività dei processi. La separazione delle funzioni è attuata anche attraverso l'utilizzo di procedure manuali ed informatiche (sistemi informativi) che abilitano certe operazioni solo a persone identificate e autorizzate; contestualmente, esiste una chiara identificazione e descrizione dei compiti, delle responsabilità, dei poteri e dei limiti attribuiti a ciascuna funzione e, in particolare, ai soggetti che operano in nome e per conto della Fondazione.
- Poteri autorizzativi e di firma: individuati e assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali, definendo, preliminarmente, in modo chiaro e univoco, i profili cui sono affidate la gestione e la responsabilità delle attività a rischio reato, avendo riguardo anche al profilo dell'opponibilità delle procure a terzi. La delega, invece, deve costituire lo strumento per un più efficace

adempimento degli obblighi previsti per legge, indicando limitazioni ai poteri e alla spesa. Tale sistema imporrà un aggiornamento periodico.

- Attività di monitoraggio: è finalizzata all'aggiornamento periodico e tempestivo di procure, deleghe di funzioni nonché del sistema di controllo, in coerenza con il sistema decisionale e con l'intero impianto della struttura organizzativa.

- Comunicazione al personale e sua formazione: tutto il personale della Fondazione deve essere messo a conoscenza dell'esistenza non solo del Modello Organizzativo e del Codice Etico, ma anche degli altri strumenti quali i poteri autorizzativi, le linee di dipendenza gerarchica, le procedure, i flussi informativi e tutto quanto contribuisca a dare trasparenza alle operazioni quotidiane.

Inoltre, deve essere sviluppato un adeguato programma di formazione rivolto al personale delle aree a rischio, appropriatamente modulato in funzione del livello dei destinatari, che illustri le ragioni di opportunità, oltre che giuridiche, che ispirano le regole e la loro portata concreta.

21. Adozione, modifiche e integrazioni del Modello

L'Organo di amministrazione ha competenza esclusiva per l'adozione, la modifica e l'integrazione del Modello. Nell'esercizio di tale funzione si avvale dell'ausilio dell'Organismo di Vigilanza, nell'ambito dei poteri ad esso conferiti conformemente all'art. 6, comma 1, lett. b) e all'art. 7, comma 4, lett. a) del Decreto, agendo anche su segnalazione di tutti i Destinatari, che hanno la potestà di formulare all'Organo di amministrazione proposte in ordine all'aggiornamento e all'adeguamento del presente Modello e hanno il dovere di segnalare in forma scritta, ma senza ritardo, fatti, circostanze o carenze organizzative riscontrate nell'attività di vigilanza che evidenzino la necessità o l'opportunità di modificare o integrare il Modello. In particolare, l'Organismo di Vigilanza opera il necessario aggiornamento, in sensodinamico, del Modello, attuando suggerimento e proposte di adeguamento agli organi/funzioni aziendali coinvolte, effettuando un *follow up* utile a valutare l'efficacia delle soluzioni proposte.

L'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo, almeno semestralmente, di evidenziare dette osservazioni nella relazione annuale di cui al presente Modello all'organo di amministrazione, garantendo un efficace flusso di comunicazione da e verso il management.

In ogni caso, il Modello deve essere tempestivamente modificato o integrato dall'Organo di amministrazione, anche su proposta e, comunque, previa consultazione dell'Organismo di Vigilanza, quando siano intervenute:

- violazioni o elusioni delle prescrizioni del Modello che ne abbiano dimostrato l'inefficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei reati presupposto;
- significative modificazioni dell'assetto interno della Fondazione e delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- modifiche normative;
- ogni qual volta si evidenzino carenze o l'organo di amministrazione ravvisi necessità di integrazioni o modifiche.

Le modifiche, gli aggiornamenti o le integrazioni al Modello devono sempre essere comunicate all'Organismo di Vigilanza.

22. Assetto organizzativo

Ai fini dell'attuazione del Modello riveste fondamentale importanza l'assetto organizzativo della Fondazione, in base al quale vengono individuate le strutture organizzative fondamentali, le rispettive aree di competenza e le principali responsabilità a esse attribuite. Si rimanda in proposito alla descrizione dell'attuale assetto organizzativo contenuta nell'Organigramma funzionale.

23. Destinatari del Modello.

Il Modello si applica:

- a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Fondazione;
- ai Dipendenti della Fondazione;
- a tutti quei soggetti che collaborano con la Fondazione in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato, quali collaboratori a progetto, prestatori di lavoro temporaneo, interinali, ecc.;
- a coloro i quali, pur non appartenendo alla Fondazione, operano su mandato o per conto della stessa, quali legali, consulenti, ecc., per le relative aree di attività;
- ai fornitori di beni e/o servizi che intrattengono rapporti sia continuativi che occasionali con la Fondazione.

Eventuali dubbi sull'applicabilità o sulle modalità di applicazione del Modello ad un soggetto od a una classe di soggetti terzi, sono risolti dall'Organismo di Vigilanza

interpellato dal responsabile dell'area/funzione con la quale si configura il rapporto giuridico.

Tutti i destinatari del Modello sono tenuti a rispettare puntualmente le disposizioni contenute nello stesso e le sue procedure di attuazione, a ciascuno applicabili.

Il presente documento costituisce regolamento interno della Fondazione, vincolante per la medesima.

24. Organismo di Vigilanza.

• Funzione

La Fondazione istituisce, in ottemperanza al Decreto, un Organismo di Vigilanza, idoneo, adeguato ed efficace nella sua attività di vigilanza, autonomo, indipendente e competente in materia di controllo dei rischi.

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare costantemente:

- sull'osservanza del Modello da parte dei destinatari, come sopra individuati;
- sull'effettiva efficacia del Modello nel prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- sull'attuazione delle prescrizioni del Modello nell'ambito dello svolgimento delle attività della Fondazione;
- sull'aggiornamento del Modello, nel caso in cui si riscontri la necessità di adeguare lo stesso a causa di cambiamenti sopravvenuti alla struttura ed all'organizzazione od al quadro normativo di riferimento.

L'Organismo di Vigilanza si dota di un proprio Regolamento di funzionamento, approvandone i contenuti e presentandolo all'organo di amministrazione nella prima seduta utile successiva alla nomina.

• Requisiti

I requisiti dell'O.d.V sono, tra gli altri:

- **connotazione specialistica.** Tale indicazione è ripresa altresì nella Relazione di accompagnamento al decreto 231/01;
- **autonomia**, così come disciplinato dall'art. 6, comma 1, lettera b) d.lgs. 231/01 e **indipendenza**, secondo la quale l'O.d.V non potrà mai assumere

compiti operativi. L'espressione dell'autonomia dell'O.d.V interviene anche attraverso il conferimento al medesimo di un budget di spesa, di un riconoscimento economico in capo a ciascun membro per le attività svolte e le responsabilità assunte, nonché la dotazione in capo all'Organismo di un proprio Regolamento;

- **professionalità:** si riferisce al bagaglio culturale e tecnico del componente, che si trasfonde altresì nel curriculum e nella specifica, inserita all'interno del Modello, che ciascun membro abbia competenze in attività ispettive, consulenziali, oltre a conoscenze tecniche utile all'effettivo potere di controllo.

Al fine di implementare le professionalità utili o necessarie per l'attività dell'Organismo di Vigilanza, e di garantire la professionalità dell'Organismo (oltre che la sua autonomia), viene attribuito all'Organismo di Vigilanza uno specifico budget di spesa a disposizione, finalizzato all'acquisizione all'esterno dell'Ente, quando necessario, competenze necessariamente integrative alle proprie. L'Organismo di Vigilanza potrà, così, anche avvalendosi di professionisti esterni, dotarsi di risorse competenti in materia giuridica, di organizzazione della Fondazione, revisione, contabilità, finanza e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il suddetto budget potrà essere superato nell'eventualità di specifiche ragioni di urgenza.

• **Requisiti di eleggibilità**

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza deve essere dotato di professionalità, onorabilità, indipendenza, autonomia funzionale e continuità di azione, nonché della competenza necessaria per lo svolgimento dei compiti affidati dal Decreto.

A tutti i membri dell'Organismo di Vigilanza è richiesto preventivamente di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità di seguito riportate:

- la condizione di essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 (legge sulle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) o della legge 31 maggio 1965 n. 575 (disposizioni contro la mafia);
- la condizione di essere indagati o di essere stati condannati, anche con sentenza non ancora definitiva o emessa ex artt. 444 e ss. c.p.p. (patteggiamento)

o anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione;

- la condizione di aver commesso uno o più illeciti tra quelli tassativamente previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- la condizione di essere interdetto, inabilitato, fallito o essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, da uffici pubblici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il verificarsi anche di una sola delle suddette condizioni comporta l'ineleggibilità alla carica di membro dell'O.d.V e, in caso di elezione, la decadenza automatica da detta carica, senza necessità di una delibera di revoca da parte del Vertice della Fondazione, che provvederà alla sostituzione.

- **Revoca, sostituzione, decadenza e recesso**

Fermo quanto previsto al punto precedente, la revoca dall'incarico di membro dell'O.d.V può avvenire solo attraverso delibera dell'organo di amministrazione e solo in presenza di giusta causa.

Sono condizioni legittimanti la revoca per giusta causa:

- la perdita dei requisiti di eleggibilità;
- l'inadempimento agli obblighi inerenti l'incarico affidato;
- la mancanza di buona fede e di diligenza nell'esercizio del proprio incarico;
- la mancata collaborazione con gli altri membri dell'O.d.V;
- l'assenza ingiustificata a più di due adunanze dell'O.d.V.

In presenza di giusta causa, il Vertice della Fondazione revoca la nomina del membro dell'O.d.V non più idoneo e, dopo adeguata motivazione, provvede alla sua immediata sostituzione.

Costituisce causa di decadenza dall'incarico, prima della scadenza del termine, la sopravvenuta incapacità o impossibilità ad esercitare l'incarico.

Ciascun componente dell'O.d.V può recedere in qualsiasi istante dall'incarico, previo preavviso minimo di un mese con comunicazione scritta e motivata al Vertice della Fondazione.

- In caso di decadenza o recesso in capo ad uno dei componenti dell'O.d.V, il

Vertice della Fondazione provvede tempestivamente alla sostituzione del componente divenuto inidoneo, anche con segnalazione del Presidente dell'O.d.V.

- **Attività e poteri**

L'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo nell'ambito della Fondazione, tali da consentire l'efficace esercizio delle funzioni previste nel Modello.

All'Organismo di Vigilanza è affidata la funzione di:

- 1) vigilare sull'osservanza delle prescrizioni contenute nel Modello 231;
- 2) vigilare sull'osservanza dei Protocolli e delle Procedure, che costituiscono parte integrante del Modello 231;
- 3) accertare, mediante ricognizioni sull'attività della Fondazione, le aree di attività effettivamente a rischio;
- 4) verificare l'effettiva idoneità del Modello 231 a prevenire la commissione dei reati indicati nel D. Lgs. 231/2001;
- 5) riscontrare l'esigenza di aggiornamento del Modello 231, ad esempio in relazione a mutate condizioni aziendali;
- 6) formulare proposte al C.d.A. attinenti all'aggiornamento del Modello 231;
- 7) curare l'aggiornamento del Modello 231, mediante il censimento costante e la mappatura dei rischi.
- 8) attivare le procedure di controllo di competenza, tenendo presente che la responsabilità per il controllo operativo è imputata al management operativo;
- 9) raccogliere, elaborare e conservare informazioni, rilevanti con riguardo al rispetto del Modello 231 ed aggiornare la lista delle informazioni che i vari settori devono trasmettere all'Organismo di Vigilanza;
- 10) coordinarsi con altre funzioni per migliorare il monitoraggio delle attività a rischio;
- 11) controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione chiesta;
- 12) promuovere iniziative affinché il Modello 231 sia conosciuto e compreso;
- 13) impartire gli indirizzi al responsabile delle risorse umane, per la formazione del personale e dei collaboratori esterni alla Fondazione, al

fine della migliore attuazione del Modello 231;

- 14) controllare che ogni anno sia organizzato un seminario di aggiornamento sulle questioni attinenti all'attuazione del Modello 231;
- 15) controllare che i nuovi assunti ed i nuovi collaboratori esterni acquisiscano una formazione completa sul Modello 231;
- 16) condurre indagini interne per accertare le eventuali violazioni alle prescrizioni contenute nel presente Modello 231, ai Protocolli ed alle Procedure, che costituiscono parte integrante del Modello 231;
- 17) attivare procedimenti disciplinari per la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello 231;
- 18) vigilare sulla corretta osservanza del Codice Etico e, conseguentemente, richiedere eventuali sanzioni disciplinari in caso di violazione del medesimo per i soli aspetti che abbiano attinenza o impatto con il Modello di organizzazione e gestione redatto ai sensi del D. Lgs. 231/01.

L'inosservanza delle funzioni sopra indicate da parte dei componenti dell'Organismo di Vigilanza costituisce giusta causa di revoca dell'incarico.

Per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei propri compiti, l'O.d.V. dispone di adeguate risorse allocate presso l'O.d.V. sulla base di un preventivo annuale, su proposta dell'O.d.V. stesso.

Inoltre l'O.d.V. può giovare – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – nello svolgimento dei compiti affidatigli, della collaborazione di tutte le strutture della Fondazione ovvero di consulenti esterni, avvalendosi delle rispettive competenze e professionalità. Tale facoltà consente all'O.d.V. di assicurare un elevato livello di professionalità e la necessaria continuità di azione.

In presenza di situazioni eccezionali ed urgenti, l'Organismo di Vigilanza può impegnare risorse eccedenti i propri poteri di spesa, con l'obbligo di darne immediata informazione all'Organo di Amministrazione.

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura della Fondazione. L'Organo di Amministrazione è in ogni caso chiamato a verificare che l'O.d.V. svolga i compiti che gli sono stati affidati, in quanto sull'Organo di Amministrazione grava in ultima istanza la responsabilità del funzionamento e dell'efficacia del Modello organizzativo.

I componenti dell'O.d.V., nonché i soggetti dei quali esso, si avvale a qualsiasi titolo, sono tenuti all'obbligo di riservatezza in relazione a tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o attività.

L'O.d.V. svolge le sue funzioni curando e favorendo una razionale ed efficiente cooperazione con gli organi e le funzioni di controllo esistenti nella Fondazione. All'O.d.V. sono attribuiti tutti i poteri e le capacità di indagine necessari per intrattenere relazioni dirette e continuative con tutte le funzioni aziendali, segnatamente nel reperimento di documentazione e informazioni, nei limiti e nel rispetto della legge e delle procedure vigenti (privacy, obblighi di riservatezza, ecc. ecc.).

L'Organismo di controllo agisce in diretto e costante collegamento con il Presidente del Consiglio di Amministrazione e con gli amministratori delegati. Periodicamente lo stesso Organismo si raccorda sia con il Consiglio di Amministrazione. Ogni anno, entro il 31 gennaio, l'Organismo di Vigilanza trasmette al Consiglio di Amministrazione un rapporto scritto sull'andamento del controllo e sull'attuazione del Modello 231.

Al di là di questo adempimento, in qualsiasi momento, con preavviso scritto di quindici giorni i citati organi societari possono convocare l'Organismo di Vigilanza per assumere informazioni sull'andamento del controllo e sull'attuazione del Modello 231. In maniera analoga, per gli stessi motivi e con gli stessi adempimenti, l'Organismo di Vigilanza può chiedere audizione ai citati organi societari.

- **Diffusione, Formazione e comunicazione**

La Fondazione, al fine di dare efficace attuazione al Modello, assicura la più ampia divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno della propria organizzazione ed ai terzi che svolgono attività in cui potrebbero essere commessi i reati previsti dal Decreto nell'interesse e/o a vantaggio della Fondazione.

In particolare, obiettivo della Fondazione è estendere la comunicazione dei principi del Modello non solo ai propri dipendenti ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano – anche occasionalmente – per conto della Fondazione svolgendo un'attività dalla quale la medesima potrebbe incorrere nella contestazione di un reato previsto dal Decreto.

L'Organo di Amministrazione, avvalendosi delle strutture aziendali, come di seguito indicate, provvede ad informare tutti i Destinatari dell'esistenza e del contenuto del Modello.

In particolare:

- il Modello è affisso presso la bacheca della sede legale, circostanza che è stata comunicata ai Dipendenti. In particolare, tutti i Dipendenti (compresi i nuovi assunti) dovranno sottoscrivere una dichiarazione attestante la presa visione, nonché la conoscenza dei contenuti del Modello stesso;
- i contratti con Fornitori, Collaboratori, Partner Commerciali e, più in generale, con tutti i soggetti esterni che operano in nome e/o per conto della Fondazione, sono stati integrati in modo da prevedere l'esplicito riferimento al Decreto e al Modello, l'inosservanza delle cui norme potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte;
- L'attività di formazione, finalizzata a prevenire la commissione dei reati e degli illeciti amministrativi mediante la diffusione della conoscenza del Decreto, è articolata in relazione alla qualifica dei destinatari, al livello di rischio dell'area in cui operano, alla titolarità di poteri di rappresentanza o di amministrazione.

- **Flussi informativi.**

Flussi informativi verso il Vertice della Fondazione

L'O.d.V riferisce esclusivamente all'organo di amministrazione in merito all'attuazione del Modello, all'emersione di eventuali criticità, all'esigenza di eventuali aggiornamenti e adeguamenti del Modello e alla segnalazione delle violazioni accertate.

A tal fine, l'Organismo di Vigilanza predispone una relazione scritta semestrale che illustri le seguenti specifiche informazioni:

- la sintesi dell'attività e dei controlli svolti dall'O.d.V durante l'anno;
- eventuali discrepanze tra le procedure operative attuative delle disposizioni del Modello;
- eventuali nuovi ambiti di commissione di reati previsti dal Decreto;
- la verifica delle segnalazioni ricevute da soggetti esterni o interni che riguardino eventuali violazioni del Modello e i risultati delle verifiche

riguardanti le suddette segnalazioni;

- le procedure disciplinari e le eventuali sanzioni applicate alla Fondazione, intendendo unicamente quelle inerenti alle attività a rischio;
- una valutazione generale del Modello, con eventuali proposte di integrazioni e migliorie di forma e contenuto, sull'effettivo funzionamento dello stesso;
- eventuali modifiche del quadro normativo di riferimento;
- un rendiconto delle spese sostenute.

Fermo restando i termini di cui sopra, l'organo di amministrazione hanno comunque facoltà di richiedere incontri in qualsiasi momento all'O.d.V., il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, incontri con i predetti organi quando lo ritiene opportuno.

Flussi informativi verso l'O.d.V

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'effettività e sull'efficacia del Modello, l'O.d.V. è destinatario di tutte le segnalazioni e le informazioni ritenute utili a tale scopo.

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad informare in modo dettagliato e tempestivo l'O.d.V. in ordine ad ogni violazione o sospetto di violazione del Modello, dei suoi principi generali e del Codice previsto dal D. Lgs. 231/2001, nonché in ordine alla loro inidoneità, inefficacia e a ogni altro aspetto potenzialmente rilevante.

All'Organismo di Vigilanza deve essere comunicato:

- 1) ogni informazione relativa ai reati indicati nel D. Lgs. 231/2001;
- 2) ogni informazione relativa alle violazioni delle prescrizioni contenute nel Modello 231, nelle Procedure, nei Protocolli, nonché nel Codice etico che possano avere attinenza ed impatto con il Modello di organizzazione e gestione redatto ai sensi del D. Lgs. 231/01;
- 3) ogni informazione pervenuta da terzi e dagli utenti, con riguardo alle questioni indicate nei numeri precedenti di questo capo;
- 4) ogni informazione concernente provvedimenti o notizie provenienti da autorità amministrative (comprese quelle di pubblica sicurezza) o giudiziarie (comprese quelle di polizia giudiziaria), pertinenti allo svolgimento di indagini, anche a carico di ignoti, su reati contemplati nel D. Lgs. 231/2001;
- 5) ogni richiesta di assistenza legale di dipendenti, in caso di avvio di

- procedimento penale per i reati;
- 6) ogni rapporto dei responsabili delle funzioni che riguardano eventuali violazioni delle prescrizioni contenute nel Modello 231 e nel Codice etico;
 - 7) informative e documenti che fossero richiesti dall'Organismo di Vigilanza;
 - 8) svolgimento delle attività formative ed informative su Modello 231, Protocolli, Procedure e Codice etico;
 - 9) modifiche organizzative;
 - 10) variazioni nelle attività svolte;
 - 11) ottenimento di autorizzazioni, licenze, concessioni o affidamenti per l'esercizio dell'attività;
 - 12) documentazione relativa al sistema di deleghe;
 - 13) modifiche organizzative attinenti la sicurezza sul lavoro;
 - 14) instaurazione di rapporti con terzi per l'affidamento di servizi che rientrano nell'oggetto sociale;
 - 15) copia di ogni verbale rilasciato dagli organi di controllo a seguito di verifiche/controlli/accertamenti effettuati su ogni sito/cantiere/impianto/sede in ambito SSL, ambientale o amministrativo.

Viene lasciata la facoltà all'O.d.V. di integrare quanto riportato sopra e di richiedere ogni altra informazione che riterrà necessaria alle funzioni coinvolte nelle potenziali aree a rischio indicate nella Parte speciale del presente Modello. Deve essere altresì portata a conoscenza dell'O.d.V. ogni altra informazione, di cui si è venuti a diretta conoscenza, proveniente sia da Dipendenti che da terzi, attinente la commissione dei reati previsti dal Decreto o comportamenti non in linea con il Modello predisposto.

Ogni informazione, segnalazione, report, previsti nel presente Modello sono conservati dall'O.d.V. in un apposito archivio riservato (informatico o cartaceo) per un periodo di 10 anni. L'accesso all'archivio è consentito esclusivamente all'Organo di Amministrazione, al revisore, oltre che all'O.d.V..

25. Sistema sanzionatorio

Il presente sistema sanzionatorio deve essere considerato dai Destinatari del

Modello come parte integrante del regolamento della Fondazione e perciò è applicabile nei confronti di tutto il personale dipendente, della dirigenza e dei vertici aziendali, nonché nei confronti di chiunque svolga un'attività per conto o nell'interesse della Fondazione, anche se lavoratore non subordinato.

- **Principi generali**

Affinché il Modello di organizzazione, gestione e controllo possa efficacemente presidiare i rischi individuati dalla Fondazione, esso deve predisporre di un adeguato sistema disciplinare *“idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello”* (art. 6, comma 2, lett. e) del D. Lgs. 231/2001). Ai fini del presente sistema sanzionatorio costituiscono condotte oggetto di sanzione qualsiasi azione o comportamento difforme dalla legge e dalle previsioni del Modello e del Codice Etico

anche qualora il comportamento sia realizzato nell'interesse della Fondazione ovvero con l'intenzione di arrecare ad essa un vantaggio.

L'applicazione delle sanzioni contenute in questo sistema disciplinare è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla Fondazione in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello stesso possano determinare.

- **Definizione e limiti della responsabilità disciplinare**

La Fondazione assicura che le sanzioni irrogabili nei confronti dei destinatari del presente Modello rientrano in quelle previste dalle norme di legge e di regolamento vigenti.

Inoltre, la Fondazione afferma che per la contestazione dell'illecito e per l'irrogazione della relativa sanzione è applicato sul piano procedurale l'art. 7 della L. n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori).

- **Criteri generali di irrogazione delle sanzioni disciplinari**

Nel procedimento di irrogazione della sanzione sarà preso in considerazione sia lo status giuridico del soggetto nei cui confronti si procede, sia la tipologia e l'entità di ciascuna sanzione. Queste ultime saranno proporzionate alla gravità delle condotte indebite e saranno, in ogni caso, definite con riferimento ai seguenti criteri generali:

- grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dolo del comportamento relativo all'azione/omissione;
- rilevanza degli obblighi violati;
- potenzialità del danno derivante per la Fondazione;
- livello di responsabilità gerarchica del soggetto coinvolto;
- eventuale concorso di più soggetti nella commissione della medesima condotta;
- presenza di circostanze attenuanti o aggravanti rilevate con riferimento al comportamento tenuto, in particolare verrà presa in considerazione la professionalità, ai precedenti disciplinari e alle circostanze in cui è stato commesso il fatto.

In ogni caso, nell'irrogazione della sanzione saranno rispettati i principi di gradualità e di proporzionalità rispetto alla gravità delle violazioni commesse.

La Fondazione ha sempre la facoltà di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello, il quale sarà commisurato:

- al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, autore dell'illecito disciplinare;
- all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
- al grado di intenzionalità del suo comportamento;
- al livello di rischio cui la Fondazione ragionevolmente ritiene di essere stata esposta a seguito della condotta censurata.

• **Le condotte sanzionate**

Come già anticipato, il sistema disciplinare è volto a sanzionare qualsiasi comportamento commissivo, omissivo o elusivo, che leda o minacci l'efficacia del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo.

A titolo esemplificativo, costituiscono infrazioni disciplinari i seguenti comportamenti:

- la violazione dei principi e delle procedure previste dal Modello o stabilite per la sua attuazione;
- scrivere, eventualmente cooperando con altri dipendenti, documenti non veritieri o agevolare altri, anche senza realizzare alcuna condotta, la redazione di documenti non veritieri;
- sottrarre, distruggere o modificare documenti che riguardano la procedura, al fine di sottrarsi ai controlli previsti dal Modello;
- l'omessa vigilanza della corretta ed effettiva applicazione delle disposizioni delle procedure aziendali da parte dei superiori gerarchici sul comportamento dei propri sottoposti;
- l'ostacolo alla attività di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza;
- l'impedimento all'accesso alle informazioni e alla documentazione richiesta dai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni;
- la realizzazione di qualsiasi altra condotta idonea a eludere il sistema di controllo previsto dal Modello.

- **I soggetti destinatari delle sanzioni e i loro doveri**

Tutti i soggetti che hanno il dovere di rispettare e applicare il Modello sono anche destinatari del presente sistema sanzionatorio.

In particolare, sono Destinatari delle sanzioni:

- tutti i dipendenti della Fondazione, indipendentemente dalla natura, forma e disciplina del relativo rapporto di lavoro subordinato (ad es.
- il Presidente ed il Vice Presidente ;
- i membri del Consiglio di Amministrazione;
- il revisore;
- tutti coloro che svolgono un'attività per conto o nell'interesse della Fondazione, anche se lavoratori non subordinati;
- i fornitori di beni o servizi.

I Destinatari devono uniformare la propria condotta ai principi e alle procedure inerenti le attività aziendali sancite nel Modello di organizzazione, gestione e controllo e nel Codice Etico.

Tutti i Destinatari sono informati circa l'esistenza e il contenuto del presente

sistema sanzionatorio; l'Organismo di Vigilanza verifica l'adozione delle procedure specifiche per la comunicazione di quest'ultimo.

- **Misure e sanzioni nei confronti dei lavoratori subordinati**

L'inosservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello e dal Codice Etico costituisce, se accertata, un inadempimento contrattuale in relazione alle obbligazioni che derivano dal rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2104 cod. civ.

I provvedimenti disciplinari sono adottati nei confronti dei lavoratori subordinati in conformità all'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed al CCNL precedentemente citato.

In particolare, il sistema sanzionatorio previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria, a seconda della gravità delle mancanze, prevede le seguenti sanzioni:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- multa;
- sospensione;
- licenziamento (per giustificato motivo oggettivo) "con preavviso";
- licenziamento (per giusta causa) "senza preavviso".

Qualora il fatto costituisca violazione anche di doveri derivanti dalla legge o dal rapporto di lavoro, tali da non consentire ulteriormente il proseguimento del rapporto di lavoro neppure in via provvisoria, potrà essere deciso il licenziamento senza preavviso, secondo l'art. 2119 c.c., fatto salvo il rispetto del procedimento disciplinare.

Nel caso di reiterazione di violazioni ovvero di violazioni di particolare gravità o che hanno esposto la Fondazione al pericolo di conseguenze pregiudizievoli, si applica una sanzione di maggiore gravità rispetto a quella prevista per la violazione commessa o, nei casi più gravi, il licenziamento.

- **Misure e sanzioni nei confronti del Presidente e dei consiglieri di amministrazione.**

Il consiglio di amministrazione della Fondazione ed il suo Presidente e Vice

Presidente rappresentano il vertice della Fondazione e riflettono quindi l'immagine della Fondazione verso chiunque lavori e/o entri in contatto con la Fondazione medesima.

Perciò, se la violazione è commessa dal Presidente, dal Vice Presidente o da altro membro del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza valuta la violazione e assume il provvedimento più idoneo previsto dalla legge, tenendo conto della gravità, della colpa ed del danno derivante alla Fondazione. Se invece l'illecito è commesso da un membro del Consiglio di Amministrazione, la sanzione viene irrogata dal Presidente.

Viene tuttavia integrato lo strumento tipico del diritto societario con determinate sanzioni disciplinari articolate ed irrogate in base alla gravità della violazione.

- richiamo formale, in forma scritta, che censuri le violazioni delle prescrizioni del Modello;
- revoca di procure;
- decadenza dalla carica sociale al sopravvenire di una causa che incida sui requisiti di onorabilità e professionalità;
- disconoscimento della qualità di amministratore pur senza revoca del mandato;
- sospensione;
- revoca.

• **Misure e sanzioni nei confronti dei revisori**

Il revisore non è un soggetto apicale della Fondazione, ma aderiscono comunque ai principi del Modello di organizzazione, gestione e controllo e del Codice Etico, in relazione al tipo di funzione che essi svolgono nell'azienda.

In caso di violazione delle regole comportamentali del presente Modello, l'Organismo di Vigilanza deve darne immediata comunicazione al Presidente mediante relazione scritta.

Quest'ultimo potrà assumere gli opportuni provvedimenti tra cui, per esempio, la convocazione dell'Assemblea dei Soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

• **Misure e sanzioni nei confronti dei Soggetti Esterni alla Fondazione**

I rapporti con i Soggetti Esterni alla Fondazione (collaboratori, consulenti e in generale tutti i lavoratori autonomi, nonché fornitori) sono regolati da adeguati contratti di forma scritta che devono prevedere clausole di rispetto dei principi fondamentali del Modello e del Codice Etico da parte dei confronti di tali soggetti

esterni.

In particolare, il mancato rispetto degli stessi deve comportare la risoluzione di diritto, ex art. 1456 cod. civ., o per giusta causa dei medesimi rapporti, come appropriata per il rapporto in questione, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti per la Fondazione.

L'eventuale mancata inclusione di tali clausole deve essere comunicata dalla funzione nel cui ambito opera il contratto, con le debite motivazioni, all'Organismo di Vigilanza.

- **Procedimento di segnalazione e applicazione delle sanzioni disciplinari**

Tutti i Destinatari del Modello hanno il dovere di segnalare ogni violazione del Modello o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso, da chiunque commessa, all'Organismo di Vigilanza, ferme restando le procedure e i provvedimenti di competenza del titolare del potere disciplinare.

Essi possono utilizzare il modello di segnalazione allegato al presente Modello **[Allegato n. 5: fac-simile di modello di segnalazione]** inviandolo all'indirizzo di posta elettronica certificata a ciò dedicato oppure per tutelare la propria identità e il relativo diritto alla riservatezza, possono utilizzare la procedura di *whistleblowing*, adottata per regolamentare, incentivare e proteggere, chi, nello svolgimento delle proprie mansioni lavorative, venendo a conoscenza di un illecito e/o di un'irregolarità sul luogo di lavoro, rilevanti ai fini del D. Lgs. n. 231/2001, decide di farne segnalazione.

Dopo aver ricevuto la segnalazione, l'Organismo di Vigilanza deve immediatamente porre in essere i dovuti accertamenti, previo mantenimento della riservatezza del soggetto contro cui sta procedendo. Le sanzioni sono adottate dagli organi aziendali competenti, in virtù dei poteri loro conferiti dallo Statuto o da regolamenti interni alla Fondazione.

Dopo le opportune valutazioni, l'Organo di Vigilanza informerà il titolare del potere disciplinare che darà il via all'iter procedurale al fine delle contestazioni e dell'ipotetica applicazione delle sanzioni.

La potestà disciplinare compete certamente all'organo di amministrazione che, all'interno dell'ente, svolge il ruolo di datore di lavoro. Ferma tale competenza, riveste un ruolo di particolare rilevanza anche l'Organismo di Vigilanza, il quale, costituendo il terminale di una serie di flussi informativi inerenti, tra il resto, alla violazione del Modello, svolge un compito propulsivo di esercizio dell'azione

disciplinare nel caso in cui venga a conoscenza di violazioni del Modello, sussistendo un vero e proprio diritto-dovere in tal senso.

I destinatari delle segnalazioni, individuati dalla Fondazione, sono i membri dell'Organismo di Vigilanza.

Le segnalazioni – ove si intenda utilizzare la forma scritta- possono essere effettuate ed inviate all'indirizzo di posta elettronica appositamente istituito sia attraverso comunicazione scritta da inviare alla sede legale.

La Fondazione, inoltre, in conformità a quanto previsto dalla normativa, ha istituito un ulteriore canale informativo idoneo a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante.

Il segnalante potrà, pertanto, far pervenire la propria segnalazione, anche verbalmente, riferendo ai soggetti destinatari della segnalazione come sopra individuati.

La Fondazione ed i destinatari della segnalazione agiscono in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione o comportamenti discriminatori, diretti o indiretti, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

La *Whistleblowing Policy* adottata dalla Fondazione disciplina dettagliatamente i compiti e le attività di verifica effettuate da chi riceve la segnalazione e volte a verificarne la fondatezza della stessa.

La Fondazione al fine di incentivare l'uso dei sistemi interni di segnalazione e di favorire la diffusione di una cultura della legalità illustra al proprio personale dipendente in maniera chiara, precisa e completa il procedimento di segnalazione interno adottato.

26. Whistleblowing.

Con la Legge 30 novembre 2017, n. 179 recante le *“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”*, il Legislatore, nel tentativo di armonizzare le disposizioni previste per il settore pubblico con la richiamata Legge, ha introdotto specifiche previsioni per gli enti destinatari del D. Lgs. n. 231/2001 ed ha inserito all'interno dell'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 tre nuovi commi, ovvero il comma 2-bis, 2-ter e 2-quater.

In particolare l'art. 6 dispone:

- Al comma 2-bis che i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo devono prevedere:
 - uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'art. 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, ovvero di violazioni del Modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
 - almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
 - il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
 - nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.
- Al comma 2-ter prevede che l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato del Lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.
- Al comma 2-quater è disciplinato il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante, che viene espressamente qualificato come "nullo". Sono altresì indicati come nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 c.c., nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

Il predetto articolo, inoltre, prevede che in caso di controversie legate all'erogazione di sanzioni disciplinari, demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti ovvero sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi sulle condizioni di lavoro, spetta al datore di lavoro provare che tali misure siano state adottate sulla base di ragioni estranee alla segnalazione.

La Legge sul *whistleblowing* introduce nell'ordinamento giuridico italiano un apparato di norme volto a migliorare l'efficacia degli strumenti di contrasto ai fenomeni corruttivi, nonché a tutelare con maggiore intensità gli autori delle segnalazioni incentivando il ricorso allo strumento della denuncia di condotte illecite o di violazioni dei modelli di organizzazione, gestione e controllo gravando il datore di lavoro dell'onere di dimostrare - in occasione di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti o alla sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa successiva alla presentazione della segnalazione avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulla condizione di lavoro - che tali misure risultino fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa (c.d. "inversione dell'onere della prova a favore del segnalante").

- **La procedura di *whistleblowing* e canali per le segnalazioni**

Al fine di dare attuazione alle integrazioni apportate all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 si rende dunque necessaria l'integrazione nel Modello di un sistema di gestione delle segnalazioni di illeciti che consenta di tutelare l'identità del segnalante ed il relativo diritto alla riservatezza anche attraverso l'introduzione all'interno del sistema disciplinare di specifiche sanzioni comminate in caso di eventuali atti di ritorsione ed atteggiamenti discriminatori in danno del segnalante per il fatto di aver denunciato, in buona fede e sulla base di ragionevoli elementi di fatto, comportamenti illeciti e/o in violazione del Modello o del Codice Etico.

La Fondazione al fine di garantire l'efficacia del sistema di *whistleblowing* ha adottato una specifica procedura volta a regolamentare, incentivare e proteggere, chi, nello svolgimento delle proprie mansioni lavorative, venendo a

conoscenza di un illecito e/o di un'irregolarità sul luogo di lavoro, rilevanti ai fini del D. Lgs. n. 231/2001, decide di farne segnalazione.

Oggetto delle segnalazioni saranno quindi:

- condotte illecite che integrano una o più fattispecie di reato da cui può derivare una responsabilità per l'ente ai sensi del Decreto;
- condotte che, pur non integrando alcuna fattispecie di reato, sono state poste in essere contravvenendo a regole di condotta, procedure, protocolli o disposizioni contenute all'interno del Modello o dei documenti ad esso allegati.

Non saranno meritevoli di segnalazione, invece, questioni di carattere personale del segnalante, rivendicazioni o istanze attinenti alla disciplina del rapporto di lavoro o rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi.

Le segnalazioni devono fornire elementi utili a consentire ai soggetti preposti di procedere alle dovute e appropriate verifiche ed accertamenti (art. 6, comma 2-bis, D. Lgs. n. 231/2001).

Sono, altresì, disciplinate le segnalazioni anonime, ovvero quelle segnalazioni prive di elementi che consentano di identificare il loro autore. Le segnalazioni anonime non verranno prese in considerazione per quanto attiene la tutela accordata dalla norma al segnalante (art. 6, commi 2-ter e 2-quater, D. Lgs. n. 231/2001). Le predette segnalazioni saranno oggetto di ulteriori verifiche solo ove siano connotate da un contenuto adeguatamente dettagliato e circostanziato e aventi ad oggetto illeciti o irregolarità particolarmente gravi.

I destinatari delle segnalazioni, individuati dalla Fondazione, sono i membri dell'Organismo di Vigilanza.

Il segnalante potrà, pertanto, far pervenire la propria segnalazione, anche verbalmente, riferendo ai soggetti destinatari della segnalazione come sopra individuati.

La Fondazione ed i destinatari della segnalazione agiscono in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione o comportamenti discriminatori,

diretti o indiretti, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

La *Whistleblowing Policy* adottata dalla Fondazione disciplina dettagliatamente i compiti e le attività di verifica effettuate da chi riceve la segnalazione e volte a verificarne la fondatezza della stessa.

La Fondazione al fine di incentivare l'uso dei sistemi interni di segnalazione e di favorire la diffusione di una cultura della legalità illustra al proprio personale dipendente in maniera chiara, precisa e completa il procedimento di segnalazione interno adottato.

- **Sanzioni connesse alla violazione della procedura di *Whistleblowing***

Codesto Modello, nel rispetto della nuova disciplina, stabilisce il divieto di qualsivoglia atto discriminatorio nei confronti dei *Whistleblowers*; a ciò si aggiunge l'opportunità di predisporre un sistema disciplinare che preveda la sanzione nei confronti di chi viola le misure a tutela del segnalante nonché dichi effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni infondate, ribadendo quanto riportato all'art. 2, comma 2 quater, d.lgs. 231/01 circa la nullità espressa verso misure ritorsive e discriminatorie (licenziamento, mutamento di lavoro, ecc). Il Modello organizzativo indica come destinatari delle segnalazioni *whistleblowing* i seguenti soggetti:

- Organismo di Vigilanza;
- Responsabile funzione compliance, ove presente;

Resta intesa l'opportunità di coinvolgere sempre l'O.d.V anche quando non sia indicato tra i destinatari della segnalazione *whistleblowing*.

PARTE SPECIALE

Modello di controllo, gestione e organizzazione *ex* D. Lgs. 231/2001

della FONDAZIONE FASHION RESEARCH ITALY

PARTE SPECIALE 1

RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

(Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. 161/2017 e dal D.Lgs. n. 75/2020]

(Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]

Reati contro la Pubblica Amministrazione

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali, alle quali i "*Destinatari*" del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio con le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione, nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- definire le procedure che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- supportare l'Organismo di Vigilanza e i responsabili delle altre funzioni aziendali ad esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

Premessa

Ai fini del Decreto, sono considerati "*Pubblica Amministrazione*" tutti quei soggetti che svolgono una funzione pubblica o un pubblico servizio.

Per funzione pubblica si intendono le attività disciplinate da norme di diritto pubblico che attengono alle funzioni: legislativa (Stato, Regioni, Province a statuto speciale, ecc.), amministrativa (membri delle amministrazioni statali e territoriali, Forze dell'Ordine, membri delle amministrazioni sovranazionali, membri delle Authority, delle Camere di Commercio, ecc.) e giudiziaria (giudici, ufficiali giudiziari, organi ausiliari dell'Amministrazione della Giustizia quali curatori o liquidatori fallimentari, ecc.).

La funzione pubblica è caratterizzata dall'esercizio di:

- potere autoritativo, cioè di quel potere che permette alla Pubblica Amministrazione di realizzare i propri fini mediante veri e propri comandi, rispetto ai quali il privato si trova in una posizione di soggezione. Si tratta dell'attività in cui si esprime il cd. potere d'imperio, che comprende sia il potere di coercizione (arresto, perquisizione, ecc.) e di contestazione di violazioni di legge (accertamento di contravvenzioni, ecc.), sia i poteri di supremazia gerarchica

all'interno di pubblici uffici;

- potere certificativo, cioè quello che attribuisce al certificatore il potere di attestare un fatto con efficacia probatoria.

Per pubblico servizio si intendono le attività disciplinate da norme di diritto pubblico, caratterizzate dalla mancanza dei poteri autoritativi o certificativi tipici della funzione pubblica, con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

I soggetti che rappresentano la Pubblica Amministrazione e che svolgono una funzione pubblica o un pubblico servizio e con cui è instaurato un rapporto diretto, sono denominati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Il Pubblico Ufficiale è colui che può formare o manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi. L'Incaricato di Pubblico Servizio svolge invece le attività attinenti la cura di interessi pubblici o il soddisfacimento di bisogni di interesse generale assoggettate alla vigilanza di un'autorità pubblica.

Fattispecie di Reato rilevanti - Reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio (artt. 24-25 del Decreto)

Di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi degli artt. 24 e 25 del Decreto, dando evidenza di quelli applicabili alla Fondazione. Ai fini della rilevanza o meno della singola fattispecie si rimanda alla matrice dei rischi.

Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.): applicabile

Il reato si configura nel caso in cui, dopo avere legittimamente ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate.

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.): applicabile

Il reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Unione Europea.

Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.).

Il reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Il reato può realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (per esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa. Esempio di commissione: La fattispecie sarebbe configurabile qualora la Fondazione, nella predisposizione di documenti o dati da inoltrare ad un Ente pubblico, fornisse informazioni non veritiere (ad esempio, supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenerne autorizzazioni pur in assenza dei necessari requisiti.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.).

prevista dall'art. 640-bis c.p. e costituita dal fatto di cui all'art. 640 c.p. (Truffa) se esso riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. La pena prevista è della reclusione da due a sette anni. Gli elementi caratterizzanti il reato in esame sono: rispetto al reato di truffa generica (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.), l'oggetto materiale specifico, che per la presente fattispecie consiste nell'ottenimento di erogazioni pubbliche comunque denominate; rispetto al reato di indebita percezione di erogazioni (art. 316-ter c.p.), la necessità dell'ulteriore elemento della attivazione di artifici o raggiri idonei ad indurre in errore l'ente erogante.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.).

La fattispecie, inserita dal Legislatore al fine di offrire tutela al patrimonio individuale e, più specificatamente, al regolare funzionamento dei sistemi informatici ed alla riservatezza dei dati ivi contenuti, punisce chiunque altera in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad essi pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto. Qui di seguito un tipico esempio di commissione di frode informatica: La Fondazione (anche attraverso suoi Consulenti o Collaboratori) potrebbe violare il sistema informativo dell'archivio

dell'Agenzia delle Entrate e modificare (riducendolo) l'eventuale debito della Fondazione o, in alternativa, manipolare le informazioni ivi riportate.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.). Si evidenzia, che alla data di aggiornamento del presente Modello, detto reato non appare configurabile in capo alla Fondazione, in quanto quest'ultima non esegue contratti di fornitura nei confronti dello Stato

Frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo (art. 2 L. 898/1986). Si evidenzia, che alla data di aggiornamento del presente Modello, detto reato non appare configurabile in capo alla Fondazione, in quanto quest'ultima non usufruisce di alcun tipo di finanziamento pubblico da parte del Fondo europeo agricolo di garanzia o del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Concussione (art. 317 c.p.). Concussione: prevista dall'art. 317 c.p. e costituita dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio il quale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. La pena prevista è la reclusione da sei a dodici anni. Esempio L'ipotesi di reato si differenzia da quella di corruzione poiché nel reato di concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio, che esercita pertanto una condotta intimidatoria nei confronti di questi. Al contrario, nelle condotte corruttive l'accordo mira a produrre un reciproco beneficio per corrotto e corruttore ed il corruttore agisce in piena coscienza, posto che il suo volere non è viziato, ma è al contrario finalizzato - al pari del corrotto - a realizzare un lucro indebito in condizione di parità contrattuale. Non applicabile.

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) prevista dall'art. 318 c.p. e costituita dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità o ne accetta la promessa. La pena prevista è la reclusione da tre a otto anni.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) prevista dall'art. 319 c.p. e costituita dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa. La pena prevista è la reclusione da sei a dieci anni.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter comma 2 c.p.) prevista dall'art. 319-ter c.p. e costituita dai fatti di corruzione, qualora commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. La pena prevista è la reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Pene per il corruttore: previste dall'art. 321 c.p., che allarga le pene stabilite dalle precedenti disposizioni, in relazione alle fattispecie degli artt. 318 e 319, anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Esempio di commissione: Vi è potenziale rischio di corruzione nell'ambito delle attività che prevedono rapporti diretti con i pubblici ufficiali come referenti nei confronti di pubblici ufficiali (in occasione di visite ispettive/sopralluoghi da parte di funzionari pubblici: Guardia di Finanza, Garante Privacy, ecc.). Una visita ispettiva potrebbe, infatti, rappresentare un'occasione per offrire denaro o altra utilità indebita al pubblico funzionario al fine di indurre lo stesso ad ignorare eventuali inadempimenti di legge oppure ad omettere/attenuare l'irrogazione di sanzioni conseguenti ad eventuali rilievi. Nell'ambito della gestione dei rapporti con Fornitori, Collaboratori, Consulenti o Partner, il rischio di corruzione potrebbe manifestarsi in conseguenza della possibilità di favorire soggetti legati (direttamente o indirettamente) a pubblici ufficiali. Il processo relativo alla gestione degli acquisti di beni e servizi, tra cui prestazioni a contenuto intellettuale di qualsiasi natura (es. legale, fiscale, tecnica, giuslavoristica, amministrativa, organizzativa, ecc.), ivi incluso il conferimento di incarichi professionali ovvero di consulenze, potrebbe costituire una delle modalità strumentali attraverso cui commettere il reato di corruzione. Infatti, una gestione non trasparente del processo potrebbe consentire la commissione di tale reato, attraverso, ad esempio, la creazione di fondi "neri" a seguito del pagamento di prezzi superiori all'effettivo valore del bene/servizio ottenuto (sovrafatturazione). Ulteriori modalità di corruzione potrebbero verificarsi nell'ambito del processo di selezione e assunzione del Personale, in presenza di comportamenti miranti a favorire soggetti collegati direttamente o indirettamente alla Pubblica Amministrazione. La Fondazione potrebbe corrompere un pubblico ufficiale attraverso, ad esempio: i) diretta dazione di denaro; ii) elargizione di regalie di valore significativo; iii)

promessa di assunzione per parenti ed affini; iv) beneficenze (erogazioni in denaro o in natura).

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) : prevista dall'art. 319-quater c.p. e costituita dalla condotta del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. La pena prevista è la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'UE e il danno o il profitto sono superiori a centomila euro. Esempio La fattispecie in esame si distingue dai reati di concussione e di corruzione in quanto le pressioni esercitate dal Pubblico Ufficiale non sono tali da influenzare in modo irresistibile la volontà del soggetto passivo ma si configurano come più blande forme di condizionamento, quali prospettazioni di possibili conseguenze sfavorevoli o difficoltà, ostruzionismi, ecc..

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.): prevista dall'art. 320 c.p., costituita dal fatto di cui articoli 318 e 319. Le pene previste dai rispettivi articoli sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Istigazione alla corruzione (art. 322 comma 1, 2, 3, 4 c.p.): prevista dall'art. 322 c.p. e costituita dalla condotta di chi offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri,, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata. La pena è stabilita al primo comma dell'articolo 318 (di cui sopra) ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319 (di cui sotto), ridotta di un terzo.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti Internazionali o degli organi delle Comunità Europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e degli Stati esteri (art. 322-bis c.p.):

l'art. 322-bis c.p. prevede che le condotte di cui agli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322 c.p., 3° e 4° comma si applichino anche, commessi: 1) ai membri della

Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e dagli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e dagli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio; 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale; 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali; 5-quater) membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali; 5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione. Le disposizioni di cui agli artt. 319-quater, 2° comma, 321 e 322 c.p., 1° e 2° comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: – alle persone indicate nel numero 1) di cui sopra; – a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.):

La fattispecie punisce chiunque fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319 ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri

di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Peculato (art. 314, c. 1 c.p.): Si evidenzia, che detto reato non appare configurabile in capo alla Fondazione, in quanto quest'ultima non opera in qualità pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.): Si evidenzia, che detto reato non appare configurabile in capo alla Fondazione, in quanto quest'ultima non opera in qualità pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

Abuso d'ufficio (art. 323 bis c.p.). Si evidenzia, che detto reato non appare configurabile in capo alla Fondazione, in quanto quest'ultima non opera in qualità pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

Traffico di influenze illecite: prevista dall'art. 346-bis c.p. e costituita dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Esempio: Tale fattispecie si potrebbe configurare allorquando la Fondazione dà o promette denaro o altra utilità a un soggetto terzo che vanta relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25- decies del D.Lgs. 231/2001): prevista dall'art. 377-bis¹³ c.p. e costituita dalla condotta di chi induce, con violenza o minaccia, o con

l'offerta di denaro o altra utilità, la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale a non fornire dichiarazioni o a fornire dichiarazioni mendaci. La pena prevista è la reclusione da due a sei anni. Si evidenzia che tale reato è contemplato nel catalogo dei reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001 anche come reato transnazionale (art. 10, comma 9, L. 146/2006). Esempio Le fattispecie di rischio richiamate sono potenzialmente rilevanti in relazione all'eventualità che la Fondazione, al fine di favorire i propri interessi, induca un soggetto chiamato a testimoniare a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci davanti all'Autorità Giudiziaria.

Funzione della Parte Speciale relativa ai reati nei rapporti con la P.A.

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali, dai dipendenti, nonché dai consulenti e partner, in relazione alle fattispecie di attività sensibili nei rapporti con la P.A..

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali soggetti mantengano con la P.A. condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

I principali presidi per l'attuazione delle vigenti previsioni normative sono stati individuati in:

- un modello organizzativo e di controllo;
- un codice etico;
- un protocollo anticorruzione e di gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- Altri protocolli in tema di gestione dei flussi finanziari, in tema di gestione dei flussi informativi verso l'O.d.V. in tema di gestione contabile societaria, in tema di rapporti consulenziali, in tema di gestione dell'acquisto e in tema di assunzione gestione delle risorse umane.
- l'istituzione di un Organismo di Vigilanza autonomo ed indipendente cui è affidato il compito di controllare il grado di effettività, adeguatezza, mantenimento ed aggiornamento del modello organizzativo, di razionalizzare le procedure decisionali (in un'ottica di documentabilità e verificabilità), di rendere operativo il flusso di informazioni tra le diverse funzioni aziendali e dalle stesse all'Organismo medesimo, di predisporre un sistema di *reporting* dell'Organismo

di Vigilanza verso gli Organi sociali;

Le attività sensibili nei rapporti con la P.A. ai fini del D. Lgs. 231/2001.

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "*sensibili*", ossia di quelle attività aziendali, nel cui ambito potrebbe presentarsi anche solo potenzialmente il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001.

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001. Qui di seguito sono elencate le fattispecie di attività sensibili in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione.

In particolare, con riferimento alle fattispecie che costituiscono oggetto della presente Parte Speciale, sono stati individuati i seguenti Processi Sensibili:

- richieste di agevolazioni di qualsiasi natura;
- contratti con la P.A. od enti locali domande di permessi, licenze e concessioni;
- rapporti con organismi pubblici concernenti la sicurezza e l'igiene sul lavoro;
- tutela dell'ambiente;
- eventuale gestione dei progetti con alta interazione con la P.A.;
- assunzioni obbligatorie;
- il ricorso a consulenti o prestatori di servizi che si relazionano con la P.A. per conto della Fondazione;
- gestione delle ispezioni (amministrative, fiscali, previdenziali, ecc.);
- gestione delle risorse finanziarie.
- adempimenti amministrativi, fiscali, previdenziali, tecnici;

Il sistema in linea generale.

Le attività in tutti i Processi Sensibili sono svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice etico, ai valori e alle politiche della Fondazione e, alle regole

contenute nel Modello e nei protocolli attuativi dello stesso.

La Fondazione deve essere dotata di strumenti organizzativi (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- a. Conoscibilità all'interno della Fondazione;
- b. chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri e responsabilità;
- c. chiara descrizione delle linee di riporto.

Le procedure interne devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

- a. separatezza, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che assume la decisione (impulso decisionale), il soggetto che esegue tale decisione e il soggetto cui è affidato il controllo del processo (c.d. *"segregazione delle funzioni"*);
- b. traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo;
- c. adeguato livello di formalizzazione.

Principi generali di comportamento.

Nello svolgimento delle proprie attività, gli Organi sociali, i Dirigenti e i Dipendenti della Fondazione, nonché i Consulenti e i Partner nell'ambito delle attività da essi svolte, conoscono e rispettano:

- in generale, la normativa applicabile;
- il Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- il Codice Etico;
- la procedura anticorruzione e di gestione dei rapporti con la Pubblica amministrazione;
- le altre procedure in tema di gestione dei flussi finanziari, in tema di gestione dei flussi informativi verso l'O.d.V. in tema di gestione contabile societaria, in tema di rapporti consulenziali, in tema di gestione dell'acquisto e in tema di assunzione gestione delle risorse umane
- le disposizioni inerenti la struttura organizzativa e il sistema di controllo della gestione.

I divieti di carattere generale appresso specificati si applicano in via diretta agli Organi sociali, ai Dipendenti della Fondazione, nonché ai Consulenti, ai Partner e ai fornitori di beni e servizi in forza di apposite clausole contrattuali.

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; è fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi procedurali previsti nella presente parte speciale.

I rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere tenuti secondo comportamenti corretti, formali e trasparenti, in linea con la normativa vigente, il Codice Etico adottato, le procedure aziendali e le disposizioni del presente Modello.

In particolare, è fatto divieto a dipendenti, Organi Sociali, Consulenti e Partner, di:

- effettuare promesse o elargizioni in denaro a pubblici funzionari o a incaricati di un pubblico servizio;
- effettuare regali o altri omaggi, al di fuori della prassi della Fondazione, cioè regali eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia, iniziative di carattere benefico o culturale, o comunque rivolti ad acquisire trattamenti di favore. I regali offerti devono essere documentati in modo adeguato per consentire opportune verifiche da parte dell'Organismo di Vigilanza;
- promettere o accordare vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della P.A., che possano determinare le stesse conseguenze previste al punto precedente;
- effettuare prestazioni o riconoscere compensi di qualsiasi tipo in favore dei Consulenti, dei Partner e dei fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi o in relazione al tipo di incarico da svolgere;
- ricevere omaggi, regali o vantaggi di altra natura, ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia: chiunque riceva omaggi o vantaggi non compresi nelle fattispecie consentite è tenuto a darne comunicazione all'Organismo di Vigilanza;
- presentare false dichiarazioni ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni, contributi o finanziamenti agevolati o, in generale,

tali da indurre in errore ed arrecare un danno allo Stato o ad altro ente pubblico;

- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- alterare il funzionamento di sistemi informatici e telematici o manipolare i dati in esso contenuti;
- compiere altri comportamenti vietati dal Protocollo anticorruzione.

Ogni operazione effettuata nei confronti della Pubblica Amministrazione deve essere adeguatamente documentata al fine di consentire la rintracciabilità di ogni fase del processo.

Coloro che intrattengono rapporti con la P.A. devono possedere apposita delega formale ad operare in tal senso. Le deleghe devono definire in modo chiaro i poteri del delegato e la relativa linea di riporto gerarchico nello svolgimento delle attività specifiche. Ove sia necessaria, sarà rilasciata ai soggetti predetti anche una specifica procura scritta.

Principi procedurali (o protocolli di controllo specifici)

La gestione dei rapporti con soggetti pubblici per la **gestione di adempimenti, verifiche ed ispezioni**, per **l'ottenimento di finanziamenti, contributi, autorizzazioni, licenze o certificazioni**, potrebbero presentare profili di rischio in relazione alla commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio. Tale rischio si realizza ad esempio nell'ipotesi in cui un soggetto sottoposto o apicale della Fondazione offra o prometta denaro od altra utilità ad un Pubblico Ufficiale, ad un Incaricato di Pubblico Servizio o a soggetti da questi indicati, per compiere, ritardare od omettere un atto del proprio ufficio oppure qualora un soggetto sottoposto o apicale induca in errore un Pubblico Ufficiale mediante artifici o raggiri (quali, ad esempio, la falsificazione o l'alterazione dei documenti predisposti per la PA) al fine di ottenere un ingiusto profitto con danno della PA.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione è fatto obbligo:

- di operare nel rispetto del modello, del Codice Etico e delle singole procedure / protocolli sopra richiamati;

- di assicurare che i suddetti rapporti avvengano nell'assoluto rispetto di leggi, normative vigenti e principi di lealtà, correttezza e chiarezza;
- di assicurare la tracciabilità dei rapporti intrattenuti con la Pubblica Amministrazione, attraverso la redazione e archiviazione di memoranda interni relativi ad incontri con esponenti della Pubblica Amministrazione da inviare trimestralmente al proprio superiore gerarchico ovvero, e nel caso di un consigliere, mediante l'archiviazione, a cadenza trimestrale, di un memorandum interno di tutte le comunicazioni con la Pubblica Amministrazione rilevanti, sia in entrata che in uscita;
- di assicurare che la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione sia predisposta dalle persone preventivamente identificate;
- in caso di visite ispettive, di garantire che agli incontri partecipino almeno due risorse in forza alla Fondazione;
- di comunicare, senza ritardo, al proprio responsabile gerarchico o al management della Fondazione e, contestualmente, all'Organismo di Vigilanza eventuali comportamenti posti in essere da quanti operano per la controparte pubblica, rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di danaro od altre utilità, anche nei confronti dei terzi, nonché qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- intrattenere rapporti con Funzionari della Pubblica Amministrazione o pubblici ufficiali senza la presenza di almeno un'altra persona, ove possibile, e senza garantire la tracciabilità, come sopra specificato;
- promettere, offrire o in alcun modo versare o fornire somme, beni in natura o altri benefici (salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore e comunque conformi alla normale pratica commerciale), anche a seguito di illecite pressioni, a titolo personale a pubblici funzionari o ad interlocutori privati, quando siano incaricati di pubblico servizio, con la finalità di promuovere o favorire gli interessi della Fondazione. Le predette prescrizioni non possono essere eluse ricorrendo a forme diverse di aiuti o contribuzioni, quali incarichi, consulenze, pubblicità, sponsorizzazioni, opportunità di impiego, opportunità commerciali o di qualsiasi altro genere;
- tenere ed intraprendere tali comportamenti ed azioni nei confronti di coniugi, parenti od affini delle persone sopra descritte;
- tenere comportamenti comunque intesi ad influenzare impropriamente le

decisioni dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione;

- far rappresentare la Fondazione da un consulente o da un soggetto “terzo” quando si possano creare conflitti d’interesse; in ogni caso costoro ed il loro personale sono soggetti alle stesse prescrizioni che vincolano i Destinatari;
- presentare dichiarazioni e attestazioni non precise e/o non veritiere esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà od omettendo l’esibizione di documenti veri.

La **selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio, qualora un soggetto apicale o sottoposto stipuli contratti fittizi o a valori volutamente non congrui con i predetti soggetti al fine di costituire provviste da utilizzare ai fini corruttivi.

Nella gestione di tali rapporti la Fondazione deve introdurre nei contratti clausole che specifichino

- che l’impresa interessata dichiara di avere preso visione e di conoscere il contenuto del Modello di organizzazione, gestione e controllo, predisposto ai sensi del D. Lgs. 231/2001, nonché di attenersi ai principi del Codice Etico adottato dalla Fondazione;
- che l’impresa interessata dichiara di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati sopra indicati, avendo dotato la propria struttura di procedure interne e di sistemi del tutto adeguati a tale prevenzione;
- che la non veridicità delle suddette dichiarazioni costituirà a tutti gli effetti grave inadempimento, ai sensi dell’art. 1455 c.c.

Qualora tali clausole non siano accettate dalla controparte, la Fondazione dovrà darne notizia all’Organismo di Vigilanza mediante l’invio di e-mail riepilogativa delle ragioni di controparte.

Ai Destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nelle aree a rischio sopra individuate è fatto obbligo di:

- instaurare relazioni efficienti, trasparenti e collaborative, mantenendo un dialogo aperto e franco in linea con le migliori consuetudini commerciali;
- ottenere la collaborazione dei fornitori nell’assicurare costantemente il più conveniente rapporto tra qualità, costo e tempi di consegna;
- esigere l’applicazione delle condizioni contrattualmente previste;

- creare una specifica anagrafica dei fornitori onde raccogliere e censire, attraverso il questionario per la qualifica dei fornitori, tutte le informazioni critiche e significative degli stessi, ossia:
 - anagrafica dell'azienda;
 - coordinate bancarie nel caso di pagamento tramite bonificio.
 - presenza di un Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- garantire la tracciabilità dell'iter di selezione del fornitore, attraverso la formalizzazione e archiviazione di un'apposita scheda nella quale sono esplicitate le motivazioni della scelta e l'archiviazione della relativa documentazione di supporto;
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti e controparti effettivamente coinvolte;
- effettuare le disposizioni di pagamento, gli impegni e il rilascio di garanzie della Fondazione a favore di terzi solo previa autorizzazione da parte di soggetti dotati di idonei poteri;
- il responsabile gerarchico, che identifica e negozia la fornitura del bene e/o del servizio, deve attestare, con dichiarazione da inviare all'amministrazione prima del pagamento e da archiviare presso la Fondazione, la congruità del corrispettivo pattuito. Tale attestazione potrà essere espressa anche mediante invio di apposita e-mail;
- verificare la rispondenza della merce ricevuta rispetto a quanto effettivamente ordinato, per quanto possibile;

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati;
- creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati (in tutto o in parte);
- effettuare qualsiasi operazione commerciale o finanziaria, sia in via diretta che per interposta persona, con soggetti (persone fisiche o giuridiche) i cui nominativi siano contenuti nelle Liste disponibili presso la Banca d'Italia, o da soggetti da questi ultimi controllati, quando tale rapporto di controllo sia noto;
- effettuare prestazioni in favore di consulenti, Partner e fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e riconoscere loro compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale.

In modo simile, la **selezione e gestione dei consulenti e delle prestazioni professionali** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio, qualora un soggetto apicale o sottoposto stipuli contratti fittizi o a valori volutamente non congrui, al fine di costituire provviste da utilizzare a fini corruttivi.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione delle consulenze e delle prestazioni professionali a terzi, è fatto obbligo di:

- rispettare principi di trasparenza, professionalità, affidabilità, economicità, motivazione e non discriminazione nella scelta del professionista;
- accertarsi dell'identità della controparte, sia essa persona fisica o giuridica;
- scegliere, ove possibile, tra una rosa di potenziali fornitori, consulenti e professionisti, quello che garantisca il miglior rapporto tra qualità e convenienza, tenendo in espressa considerazione i profili etici della parte (ivi compresa l'adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o il rispetto delle previsioni di cui al Codice Etico e al Modello organizzativo della Fondazione richieste alle terze parti);
- garantire che il dispositivo contrattuale utilizzato contenga apposita informativa sulle norme comportamentali adottate dalla Fondazione con riferimento al D. Lgs. 231/2001 e sulle conseguenze che possono avere, con riguardo ai rapporti contrattuali, comportamenti contrari alle previsioni del Codice Etico ed alla normativa vigente;
- garantire che il conferimento del mandato/incarico al consulente/professionista risulti da atto scritto;
- il responsabile gerarchico, che identifica e negozia la consulenza, deve attestare, con dichiarazione da inviare all'area amministrazione prima del pagamento e da archiviare presso la Fondazione, la congruità del corrispettivo pattuito. Tale attestazione potrà essere espressa anche mediante l'invio di apposita e-mail;
- verificare che il compenso dei consulenti esterni sia strettamente commisurato alla prestazione indicata nel contratto;
- liquidare i compensi in modo trasparente, sempre documentabile e ricostruibile *ex post*. In particolare, verificare la corrispondenza fra il soggetto beneficiario del pagamento ed il consulente che ha erogato il servizio.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- assegnare incarichi di consulenza a persone o enti terzi "vicini" o "gradii" a soggetti pubblici in assenza dei necessari requisiti di qualità e convenienza dell'operazione;
- emettere o accettare fatture a fronte di operazioni inesistenti;
- effettuare pagamenti e riconoscere rimborsi spese in favore di consulenti, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico svolto, che non siano supportate da giustificativi fiscalmente validi e che non siano esposte in fattura / parcella;
- richiedere/attestare l'acquisto/il ricevimento per prestazioni professionali inesistenti;
- creare fondi patrimoniali extra-contabili a fronte di operazioni contrattualizzate a prezzi superiori di quelli di mercato oppure di fatturazioni inesistenti, in tutto o in parte.

Nell'ambito Amministrazione e Finanza, la **gestione dei flussi finanziari** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio qualora un soggetto apicale utilizzi le risorse finanziarie della Fondazione per commettere azioni corruttive.

Nella gestione dei flussi finanziari la Fondazione deve prevedere:

- che siano autorizzati alla gestione ed alla movimentazione dei flussi finanziari solo soggetti autorizzati;
- che siano fissati limiti all'utilizzo autonomo delle risorse finanziarie, mediante la definizione di soglie quantitative coerenti con i ruoli e le responsabilità organizzative attribuite alle singole persone;
- che tutte le movimentazioni di flussi finanziari siano effettuate con strumenti tracciabili.

Ai Destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nelle aree a rischio sopra individuate è fatto obbligo di:

- garantire la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari con soggetti terzi, attraverso l'archiviazione della documentazione rilevante a supporto delle transazioni;
- assicurare che tutte le disposizioni sui conti correnti bancari intestati alla Fondazione, nonché i pagamenti eseguiti con modalità differenti (ad es. assegni non trasferibili, carte di credito aziendali), siano adeguatamente documentate ed

autorizzate.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- effettuare pagamenti per contanti che superano l'importo soglia o con mezzi di pagamento non tracciabili;
- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati;
- creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati (in tutto o in parte);
- effettuare pagamenti dei quali non sia stata attestata la congruità del corrispettivo pattuito.

L'attività di **gestione delle assunzioni** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai delitti contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio, qualora la Fondazione assuma una nuova risorsa, indicata o comunque "vicina" a un Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio, al fine di compiere un'azione corruttiva o comunque ottenere trattamenti di favore nell'ambito delle responsabilità del funzionario pubblico.

Ai Destinatari coinvolti nella selezione, assunzione e gestione del personale è fatto obbligo di:

- effettuare attività di selezione atte a garantire che la scelta dei candidati sia effettuata sulla base di considerazioni oggettive delle caratteristiche professionali e personali necessarie all'esecuzione del lavoro da svolgere, evitando favoritismi di ogni sorta;
- operare nel rispetto del criterio di meritocrazia e delle pari opportunità, senza porre in essere una discriminazione basata sul sesso, l'origine razziale ed etnica, la nazionalità, l'età, le opinioni politiche, le credenze religiose, lo stato di salute, l'orientamento sessuale e/o di genere, le condizioni economico-sociali, in relazione alle reali esigenze della Fondazione;
- assumere personale solo ed esclusivamente con regolare contratto di lavoro;
- garantire l'esistenza della documentazione attestante il corretto svolgimento delle procedure di selezione e assunzione;
- curare che siano assicurate all'interno della Fondazione condizioni di lavoro rispettose della dignità personale, delle pari opportunità e un ambiente di lavoro adeguato, nel rispetto della normativa contrattuale collettiva del settore e della normativa previdenziale, fiscale ed assicurativa;
- assicurare che la definizione delle condizioni economiche sia coerente con la

posizione ricoperta dal candidato e le responsabilità/compiti assegnati.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- operare secondo logiche di favoritismo;
- tollerare forme di lavoro irregolare o minorile o di sfruttamento della manodopera;
- assumere personale, anche per contratti temporanei, senza il rispetto delle normative vigenti (ad esempio in termini di contributi previdenziali ed assistenziali, permessi di soggiorno, etc.);
- assumere o promettere l'assunzione ad impiegati della Pubblica Amministrazione (o loro parenti, affini, amici, ecc.) che abbiano partecipato a processi autorizzativi della Pubblica Amministrazione o ad atti ispettivi nei confronti della Fondazione;
- promettere o concedere promesse di assunzione / avanzamento di carriera a risorse vicine o gradite a funzionari pubblici quando questo non sia conforme alle reali esigenze dell'azienda e non rispetti il principio della meritocrazia.

L'attività di **gestione degli omaggi, donazioni e sponsorizzazioni** può presentare profili di rischio in relazione ai delitti contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio.

Tale rischio si realizza, qualora la Fondazione conceda omaggi o liberalità di valore significativo a soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione o a soggetti in conflitto d'interessi con quest'ultimi, al fine di compiere azioni corruttive e ottenere benefici o quando la Fondazione sponsorizzi eventi organizzati da soggetti terzi a valori non congrui, al fine di dotare questi ultimi di provviste da utilizzare a fini corruttivi nei confronti della Pubblica Amministrazione.

I Destinatari, a qualsiasi titolo coinvolti nelle attività di gestione di omaggi e liberalità, sono tenuti ad osservare le modalità esposte nella presente Parte Speciale, le previsioni di legge esistenti in materia, nonché le norme comportamentali richiamate all'interno del Codice Etico di cui la Fondazione si è dotata e nelle Procedure anticorruzione e dei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Omaggi di cortesia o atti di ospitalità sono permessi solo quando siano tali, per natura o per valore, da non poter essere interpretabili, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad ottenere trattamenti di favore. In ogni caso, tali donativi devono essere sempre effettuati in conformità alle regole interne e/o

consuetudini nel tempo adottate e documentati in modo adeguato.

In particolare, sono ammessi regali ed omaggi se di modesto importo in occasione di festività, ricorrenze particolari o momenti promozionali.

L'accettazione di attività ricreative aziendali normali cui il donatore sia presente (pranzi, cene, spettacoli teatrali, eventi sportivi o altro) è considerata un'azione appropriata se di natura ragionevole e se le attività si svolgono nel corso di riunioni o al fine di promuovere il miglioramento dei rapporti commerciali.

Nei casi in cui sia prassi effettuare regali nel contesto in cui i Destinatari si trovino ad operare, il proponente deve comportarsi secondo quanto previsto dal Codice Etico. Occorre altresì dare comunicazione informativa all'Organismo di Vigilanza e, in ogni caso, i regali offerti devono essere documentati in modo adeguato a consentire le verifiche da parte dello stesso.

Con specifico riferimento alle sponsorizzazioni, ai Destinatari è fatto obbligo di:

- operare nel rispetto del Modello, del Codice Etico e delle Procedure attuative del Modello sopra richiamate;
- verificare che rientrino nell'ambito di uno specifico budget approvato dai vertici della Fondazione;
- verificare che i beneficiari delle iniziative siano soggetti dotati di adeguati requisiti e operino nel rispetto dei principi della Fondazione;
- garantire la trasparenza e la tracciabilità del processo di identificazione dei beneficiari e di determinazione dei contributi, attraverso la formalizzazione dell'iter decisionale;
- prevedere che siano formalizzate attraverso adeguati strumenti contrattuali.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- promettere o effettuare omaggi e liberalità a pubblici funzionari italiani o stranieri, incluse le sponsorizzazioni, per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio;
- offrire o promettere doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi della Fondazione ed eccedenti le normali pratiche di cortesia;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera (a titolo esemplificativo: assunzioni, conferimenti di incarichi di natura professionale, commerciale o tecnica a persone particolarmente vicine alla Pubblica Amministrazione) che possano determinare

le stesse conseguenze previste al precedente punto;

- offrire o promettere ai Funzionari Pubblici o a loro familiari, direttamente o indirettamente, qualsiasi forma di regalo o prestazioni gratuite che possano apparire comunque connessi con il rapporto di affari con la Fondazione, o finalizzati ad influenzare l'indipendenza di giudizio, o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Fondazione;
- promettere o concedere contributi per sponsorizzazioni al fine di assicurare alla Fondazione vantaggi competitivi impropri o per altri scopi illeciti;
- promettere o concedere contributi per sponsorizzazioni connessi con la conclusione di una transazione diretta o indiretta di business.

Il sistema delle deleghe e procure.

Il sistema delle deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di *"certezza"*, ai fini della prevenzione dei reati, e consentire la gestione efficiente dell'attività della Fondazione.

Si intende per delega l'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per procura il negozio giuridico unilaterale con cui la Fondazione attribuisce ad un singolo soggetto il potere di agire in rappresentanza della stessa nei confronti dei terzi.

Ai titolari di una funzione che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza nei confronti di terzi viene conferita una *"procura"* di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la *"delega"*.

I requisiti essenziali del sistema di deleghe e procure sono i seguenti:

- a) tutti coloro che intrattengono per conto della Fondazione rapporti con la P.A., devono essere dotati di delega formale in tal senso e - ove occorra - anche di procura (i Consulenti e Partner devono essere in tal senso incaricati nello specifico contratto di consulenza o Partnership);
- b) a ciascuna procura che comporti il potere di rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi deve corrispondere una delega interna che descriva il relativo potere di gestione;
- c) le deleghe devono coniugare ciascun potere alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in

conseguenza dei mutamenti organizzativi;

- d) ciascuna delega deve definire in modo specifico e inequivoco:
 - i poteri del delegato, precisandone i limiti;
 - il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
- e) al delegato devono essere riconosciuti poteri di spesa adeguati alle funzioni conferite;
- f) la procura deve prevedere esplicitamente i casi di decadenza dai poteri conferiti;
- g) il sistema delle deleghe e procure deve essere tempestivamente aggiornato.

In ogni caso, il potere decisione sul compimento dell'atto deve sempre riservato all'Amministratore delegato, mentre il potere di controllo sul compimento dell'atto deve essere compiuto sia dall'amministratore delegato sia dal responsabile della funzione amministrazione e controllo.

I controlli dell'Organismo di Vigilanza.

Tra le funzioni peculiari dell'Organismo in detto ambito, ferma restando la facoltà di auto-organizzazione dell'Organismo, si evidenziano:

- monitoraggio continuativo, anche mediante controlli *"a campione"*, delle procedure interne per la prevenzione dei reati contro la P.A.;
- revisione periodica delle segnalazioni ricevute riguardanti ipotesi di elargizione a Pubblici funzionari e/o Incaricati di pubblico servizio (o loro familiari), contribuzioni a partiti ed altri organismi, sponsorizzazioni di eventi di rilievo pubblico, ecc.;
- controllo delle comunicazioni e documentazioni ricevute riguardanti presentazione di istanze per finanziamenti, agevolazioni e provvidenze pubbliche, il loro ottenimento, l'utilizzo e la rendicontazione di periodo e/o finale;
- *idem* per quelle aventi ad oggetto la richiesta, la concessione, l'esercizio e l'eventuale sospensione o revoca da parte della P.A. di autorizzazioni, licenze, concessioni a favore della Fondazione.

L'Organo amministrativo, i Responsabili di Funzione e gli eventuali gli Organi di

controllo, devono trasmettere all'O.d.V., ogni dato, informazione, documentazione e aggiornamento, di rilevanza fattuale o di natura giuridica, attinente all'azione prevenzionistica dei reati di cui agli artt. 24 e 25, D. Lgs. cit.. I risultati dell'attività di vigilanza e controllo sono comunicati dall'O.d.V. all'Organo amministrativo in sede di reporting annuale, o tempestivamente, allorquando ricorrano particolari esigenze, in concomitanza con la realizzazione di particolari operazioni, ovvero a semplice discrezione dell'O.d.V. stesso. A tal fine, si ribadisce, all'O.d.V. viene garantito libero accesso a tutta la documentazione rilevante. Di detti controlli l'Organismo riferisce al Consiglio di Amministrazione.

PARTE SPECIALE 2

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

(Art. 24-bis, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D. Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019]

Premessa

La legge 18 marzo 2008, n. 48 recante *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno”* ha inserito nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 24-bis, così estendendo la responsabilità amministrativa degli enti anche a *“Delitti informatici e trattamento illecito di dati”*, in coerenza con i profondi cambiamenti dipendenti dalla tecnologia digitale e dalla sua rapida evoluzione, nonché dalla convergenza e costante globalizzazione delle reti informatiche.

Le singole fattispecie di reato presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente

I nuovi reati presupposto in tema di criminalità informatica, alcuni dei quali già esistenti nel nostro codice penale, altri riformulati e altri ancora introdotti ex novo dalla l. 48/2008, sono i seguenti:

- **art. 491-bis – Falsità in Documenti informatici:** .
- **art. 615-ter – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.**
- **art. 615-quater – Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici.**

- art. 615-quinquies - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.
- art. 617-quater - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.
- art. 617-quinquies - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.
- art. 635-bis - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.
- art. 635-ter - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.
- art. 635-quater - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici.
- art. 635-quinquies - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.
- art. 640-quinquies - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.

E' finalizzato alla lotta alla criminalità informatica pure l'art. 640-ter - Frode informatica - presente nel D. Lgs. 231/2001, sin dalla sua emanazione, all'art. 24 in tema di reati contro la Pubblica Amministrazione.

Dunque, anche al fine di non incorrere nella responsabilità amministrativa, un ente deve dotarsi di un Modello capace di rendere il più efficiente possibile la propria organizzazione, attraverso la gestione del rischio e il controllo dello stesso.

Il Modello deve quindi essere in grado di tutelare l'ente anche dalla commissione dei reati informatici.

Il reato informatico è definibile come la condotta antigiuridica concernente l'elaborazione automatica e la trasmissione dei dati, ovvero l'illecito che vede il computer come l'oggetto, il mezzo o il simbolo dello stesso.

Il Sistema informatico è rappresentabile come un insieme di elementi interconnessi o collegati che permettono di raccogliere, archiviare, cercare, elaborare e distribuire dati, trasformandoli in informazioni utili per supportare le attività decisionali e di controllo di un ente; esso è composto da risorse tecnologiche e organizzative e deve consentire lo svolgimento di tre macro processi fondamentali: 1) processo di input (acquisizione dati), 2) processo di

elaborazione (trasformazione dei dati), 3) processo di output (restituzione di informazioni).

Obiettivo del Sistema informatico è quello di rendere più efficienti i processi aziendali, supportandone le varie fasi e fornendo gli strumenti per pianificare le attività, monitorare la dinamica del sistema oggetto di osservazione, registrare i risultati raggiunti, richiamare l'attenzione sui problemi, valutare la situazione e prendere le decisioni migliori.

Il documento informatico è la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.

L'IT, acronimo di *Information Technology*, indica l'uso della tecnologia nella gestione e nel trattamento dell'informazione. L'IT riguarda l'uso di apparecchi digitali e di software che consentono di creare, memorizzare, scambiare e utilizzare informazioni nei più disparati formati.

L'ente deve fissare una serie di principi, progettare delle procedure e implementare dei sistemi avendo come obiettivo finale la protezione e la sicurezza del proprio Sistema informatico. Nel fare ciò l'ente deve avere un particolare riguardo all'intero flusso comunicativo e informativo che ruota attorno alla struttura della Fondazione e, deve puntare al raggiungimento dell'equilibrio tra la necessità di garantire la facilità di utilizzo delle risorse dell'organizzazione e la necessità di controllare l'accesso alle stesse.

Dovranno, a tal fine, essere analizzate tutte le attività e i processi supportati dal Sistema informatico e telematico per l'elaborazione e la trasmissione di dati contabili, fiscali e gestionali o di altra natura che costituiscono un potenziale terreno fertile per la commissione dei reati presupposto in precedenza elencati.

In tutti i casi, le attività dell'ente devono poi essere adeguatamente documentate, anche per il mezzo di supporti e strumenti informatici, al fine di renderle tracciabili e in modo tale da facilitarne i controlli sia sui contenuti e sulle modalità, sia sui soggetti che le hanno ideate, ordinate, eseguite, o verificate, il tutto ovviamente nel rispetto della riservatezza. L'ente deve in particolare porre attenzione affinché nelle procedure riguardanti il processo di gestione dei sistemi informativi - e tutte le attività ad esso collegate - siano ben definite e controllate le responsabilità delle funzioni relative all'IT. Risulta dunque fondamentale dotarsi sia di strumenti e meccanismi che permettano di evitare la perdita, la modifica accidentale o l'alterazione di dati e informazioni relative all'attività dell'ente, sia di strumenti di

gestione che ne mantengano la stabilità temporale e l'integrità complessiva.

Le fattispecie di attività sensibili in relazione ai reati di criminalità informatica.

Il processo mappatura dei rischi effettuato considerando le attività e il contesto della Fondazione ha portato a escludere la rilevanza dei seguenti delitti:

- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare interrompere un sistema informatico o telematico;
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;
- delitto di Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica;
- delitti previsti dalle Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica;

Il rischio di commissione dei reati contemplati nella presente Parte Speciale può concretizzarsi in misura maggiore in alcuni ambiti (attività, funzioni, processi), fra i quali assumono una rilevanza centrale i settori in cui il personale, nel compimento delle proprie attività, dispone di un sistema informatico dotato di connettività esterna e, in particolare, l'area IT, attese le capacità e conoscenze specifiche che connotano i Dipendenti che operano in tale settore.

I principali Processi Sensibili sono i seguenti:

- gestione del sistema informatico/telematico con particolare riferimento alle seguenti attività a rischio:
 - a) installazione/mantenimento apparati informatici (software e hardware);
 - b) monitoraggio accessi ai sistemi informatici/telematici;
 - c) utilizzo di sistemi informatici/telematici a supporto dell'attività lavorativa;
 - d) accesso a sistemi informatici/telematici esterni.

Il sistema in linea generale.

Obiettivo della presente Sezione è che tutti i Dipendenti ed Organi Sociali, nonché Consulenti e Partner, nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle quali sia ipotizzabile la commissione di uno dei delitti informatici, si attengano a regole di condotta conformi a quanto qui prescritto al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei delitti stessi.

In particolare, nell'espletamento di tali attività, è espressamente vietato ai soggetti sopra elencati di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di delitto informatico.

Al fine di evitare la commissione di uno di tali reati, è fatto espresso richiamo al rispetto della normativa predisposta ed adottata al fine di disciplinare l'utilizzo delle risorse e degli strumenti informatici:

- Procedura per la gestione delle postazioni informatiche;
- Codice di Etico;
- in generale, la normativa, le policy e le procedure aziendali per l'utilizzo dei sistemi informatici.

Principi generali di comportamento.

Al fine di prevenire il compimento, da parte dei Destinatari, di azioni che possano concretizzare le fattispecie di reato contemplate dall'art. 24-bis del D. Lgs. 231/2001, la Fondazione adotta una serie di misure precauzionali e predispone idonei principi generali di comportamento. In particolare, sarà opportuno:

- fornire, ai destinatari, un'adeguata informazione relativamente al corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali ed al rischio della commissione di Reati informatici;
- limitare l'accesso attraverso risorse aziendali a reti e sistemi informatici esterni alla Fondazione compatibilmente con le necessità lavorative;
- effettuare controlli periodici sulla rete informatica della Fondazione al fine di individuare comportamenti anomali quali, a titolo di esempio, il download di file di grosse dimensioni, ovvero attività eccezionali dei server al di fuori degli orari di operatività sociale;
- predisporre e mantenere adeguate difese fisiche a protezione dei server della Fondazione e più in generale a protezione di ogni sistema informatico societario

anche attraverso la predisposizione di un sistema di controllo degli accessi alle sale server prevedendo, ove possibile, controlli per prevenire l'ingresso e l'uscita di materiale non autorizzato.

Principi procedurali specifici.

Al fine di applicare ed attuare le norme comportamentali sopra elencate, devono essere attuati i seguenti principi procedurali:

- informare adeguatamente gli utilizzatori di sistemi informatici dell'importanza di mantenere i propri dati di accesso (username e password) confidenziali e di non divulgare gli stessi a soggetti terzi;
- informare gli utilizzatori di sistemi informatici della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e della convenienza di bloccarli, qualora si dovessero allontanare dalla postazione di lavoro, con i propri codici di accesso;
- impostare i sistemi informatici stessi in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente;
- l'accesso da e verso l'esterno (connessione alla rete Internet) deve essere autorizzato e deve essere effettuato solo con le modalità consentite ed ai fini di utilizzo per scopi lavorativi;
- dotare la stanza server di porta con un controllo di accesso fisico consentito solo al personale autorizzato;
- proteggere ogni sistema informatico societario, al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi hardware in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di impedirle o interromperle;
- fornire ogni sistema informatico di adeguato software firewall e antivirus e far sì che, ove possibile, questi non possano venire disattivati;
- vietare l'installazione e l'utilizzo di software (programmi) non approvati dalla Fondazione e non correlati con l'attività professionale espletata da parte dei destinatari o degli utilizzatori;
- limitare l'accesso alle aree ed ai siti Internet particolarmente sensibili poiché veicolo per la distribuzione e diffusione di programmi infetti (c.d. virus) capaci di danneggiare o distruggere sistemi informatici o dati in questi contenuti;
- vietare, in particolare, l'installazione e l'utilizzo, sui sistemi informatici delle

Fondazione, di software mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete Internet ogni tipologia di *file* (quali filmati, documenti, canzoni, ecc.) senza alcuna possibilità di controllo da parte della Fondazione;

- qualora per la connessione alla rete si utilizzino collegamenti wireless (ossia senza fili, mediante *routers* dotati di antenna *WiFi*), sarà importante proteggere gli stessi impostando una chiave d'accesso, onde impedire che soggetti terzi, esterni alla Fondazione, possano illecitamente collegarsi alla rete Internet tramite i *routers* della stessa e compiere illeciti ascrivibili ai dipendenti;

- prevedere, ove possibile, un procedimento di autenticazione mediante username e password al quale corrisponda un profilo limitato della gestione di risorse di sistema, specifico per ogni destinatario o categoria di destinatari.

In particolare, ciascun esponente della Fondazione :

- dovrà utilizzare (senza poterne dare comunicazioni a terzi), con le modalità indicate, lo User ID e la *password* individuale di autorizzazione all'accesso al Sistema informatico della Fondazione, o gli eventuali sistemi di identificazione ed autenticazione alternativi (es. utilizzo di lettori di impronte digitali e *smart card*) in modo personale, garantendo quindi la segretezza degli stessi; è vietato l'uso, dei suddetti dispositivi da parte di soggetti diversi dall'intestatario;
- dovrà utilizzare personalmente le credenziali che consentono l'accesso all'Intranet della Fondazione ed ai relativi servizi, senza poterle condividere o cedere a terzi;
- dovrà operare sui computer della fondazione esclusivamente per lo svolgimento di attività lavorative, salve specifiche autorizzazioni rilasciate dal Responsabile di riferimento. In particolare, è vietato l'ascolto di programmi e *files* video, audio o musicali, se non a fini prettamente lavorativi;
- dovrà navigare in Internet e utilizzare la posta elettronica per finalità legate all'espletamento delle proprie mansioni. E' tollerato l'uso personale esclusivamente se occasionale e sempre che non abbia effetti negativi in ordine al livello della performance dei Sistemi o dell'attività lavorativa generale;
- non dovrà visitare siti Internet, né inviare e-mail contenenti materiale illegale (ad esempio, materiale pedopornografico), né scaricare, senza espressa autorizzazione da parte delle strutture competenti, software gratuiti (*freeware* e *shareware*) prelevati da siti Internet (tutti i *files* di provenienza incerta o esterna, ancorché attinenti all'attività lavorativa, devono essere sottoposti al controllo antivirus), né caricare, scaricare o trasmettere in qualsiasi modo *software* o altro

materiale in violazione alle leggi sul *copyright* o dei diritti riservati del legittimo proprietario;

- non dovrà scambiare (ad es. con il meccanismo *Peer to Peer*) a qualsiasi titolo, anche se non a scopo di lucro, materiale audiovisivo, cinematografico, fotografico, artistico, letterario, informatico ecc., protetto da *copyright*;
- prima di utilizzare una fonte, un'informazione, testi o immagini, all'interno dei propri lavori, dovrà richiedere l'autorizzazione della fonte, citandola esplicitamente nel proprio documento, come previsto dalla legge sul diritto d'autore;
- non è consentita l'effettuazione di transazioni finanziarie, ivi comprese le operazioni di *remote banking*, acquisti online e simili, se non ai soggetti formalmente incaricati nell'Area Amministrazione e nel rispetto delle normali procedure di acquisto;
- dovrà controllare i file allegati alla posta elettronica prima del loro utilizzo e non eseguire *download* di file eseguibili; ove sia dubbia l'attendibilità del mittente è vietato aprire i messaggi senza aver contattato il Responsabile dei Sistemi Informatici della Fondazione;
- non dovrà sollecitare corrispondenza elettronica senza relazioni con le attività aziendali, né promuovere affari estranei all'oggetto dell'attività della Fondazione, anche a fini di lucro o di profitto personale;
- non dovrà utilizzare il servizio di posta per condurre attacchi a computer esterni alla rete, o inficiare la corretta operatività di sistemi altrui, o per diffondere software "illegale" (virus, ecc.);
- non dovrà utilizzare, né installare *software* atti ad intercettare, falsificare, alterare il contenuto di documenti informatici;
- non dovrà modificare la configurazione hardware e software della postazione di lavoro (fissa e/o mobile), aggiungendo o rimuovendo componenti, modificando lo standard della Fondazione, al fine di non danneggiare e/o interrompere il sistema informativo o telematico dell'azienda.

I delitti di criminalità informatica estendono la responsabilità delle persone giuridiche ai c.d. Reati di falso.

In particolare, tutti i Destinatari rispettano principi tali da evitare la possibilità che siano commessi i Reati di falso in generale e attraverso una modalità informatica in particolare.

E' pertanto assolutamente vietata la trasmissione di qualsiasi atto non veritiero,

contraffatto o non autentico attraverso un invio telematico.

I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli anche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'O.d.V. effettua periodicamente controlli a campione sulle attività sociali potenzialmente a rischio di Delitti informatici e trattamento illecito dei dati, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere. A tal fine, si ribadisce, all'O.d.V. viene garantito libero accesso a tutta la documentazione rilevante.

Tra le funzioni peculiari dell'Organismo in detto ambito si segnala:

- esame di eventuali segnalazioni specifiche, anche rese in via anonima ed assunzione delle iniziative necessarie od opportune;
- verifica specifica in caso di modifica dell'assetto organizzativo e del Sistema delle deleghe di poteri vigenti;
- coordinamento e flusso informativo con il Responsabile del Sistema Informativo nella definizione delle procedure di gestione informatica.

I Responsabili delle Aree aziendali interessate – nell'ambito delle proprie competenze e funzioni – devono inviare all'O.d.V. con cadenza periodica semestrale, ovvero con tempestività ove ricorra un fatto di rilievo, ogni dato, informazione, documentazione aggiornamento, avente rilevanza fattuale o di natura giuridica, attinente, strumentale od oggetto dell'azione prevenzionistica della commissione dei reati di cui all'artt. 24 e 24 bis D. Lgs. cit..

I risultati dell'attività di vigilanza e controllo in *subiecta materia* sono comunicati dall'O.d.V. all'Organo di gestione nella propria Relazione annuale, ovvero tempestivamente allorquando ricorrano particolari esigenze o a discrezione dell'O.d.V. stesso.

PARTE SPECIALE 3

I REATI SOCIETARI

(Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D.Lgs. n.38/2017]

I reati societari richiamati dall'articolo 25-ter del D. Lgs. 231/2001.

I Reati previsti dall'art. 25-25-ter del D. Lgs. 231/2001 sono i seguenti:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015];
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015];
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005];
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D. Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019];
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D. Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019];
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.).
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D. Lgs. 19/2023) [aggiunto dal D. Lgs. n. 19/2023].

Le norme i cui al citato art. 25-ter previste non sono tecnicamente applicabili – ad accezioni della fattispecie di corruzione fra privati- alle Fondazioni, non essendo queste ultime annoverabili tra gli enti destinatari delle disposizioni in questione.

Tuttavia, la Fondazione ha ritenuto ugualmente di predisporre una Parte Speciale avente ad oggetto i c.d. reati societari al preciso fine di dettare a tutti i destinatari del Modello i principi e le norme di comportamento che devono essere seguite negli ambiti sotto indicati.

Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.) Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

Integra il reato di Corruzione tra privati (introdotto con Legge del 6 novembre 2012, n. 190, e modificato con D.Lgs. 38/2017), rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001, la condotta degli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, di società o enti privati che sollecitano o ricevono, anche per interposta persona, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone di cui sopra, è punito con le pene ivi previste. Il reato di Istigazione alla corruzione tra privati, introdotto con D.Lgs. 38/2017, si realizza mediante: – l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità non dovuti ai soggetti apicali o aventi funzione direttive in società o enti privati finalizzata al compimento o alla omissione di un atto in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà, quando la l'offerta o la promessa non sia accettata (art. 2635-bis, comma 1, c.c.); – la sollecitazione per sé o per altri, anche per interposta persona, di una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione stessa non sia accettata (art. 2635-bis, comma 2, c.c.). Esempio Tale fattispecie si potrebbe configurare mediante dazione o promessa di denaro o altra utilità, un esponente apicale/ soggetto con funzioni direttive presso una società privata, anche per interposta persona e/o nel caso in cui la dazione/ offerta/ promessa di utilità non venga accettata, al fine di ottenere un vantaggio per la Fondazione.

Funzione della Parte Speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali, dai dipendenti, nonché dai consulenti, coinvolti nelle fattispecie di attività

sensibili.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali soggetti mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

Le fattispecie di attività sensibili

I principali Processi Sensibili individuati sono i seguenti:

- predisposizione delle comunicazioni ai soci (quali a titolo esemplificativo, bilancio d'esercizio, relazione sulla gestione, relazioni trimestrali e semestrale, cc.);
- predisposizione dei prospetti informativi;
- gestione dei rapporti con il revisore;
- gestione e comunicazione di dati/notizie verso l'esterno relativi alle Fondazione (ad es. rapporti con banche);
- amministrazione contributi e/o sovvenzioni pubbliche da parte delle Fondazione.

1. Il sistema in linea generale

Nello svolgimento delle operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al Modello e, in particolare, a quelle indicate ai successivi paragrafi, i componenti degli Organi Sociali (e i Dipendenti e Consulenti nell'ambito delle attività da essi svolte) devono conoscere e rispettare:

- in generale, la normativa italiana e straniera applicabile;
- il Modello, il Codice Etico e le Procedure aziendali in particolare quella contabile-societaria e quella dei rapporti con l'Organismo di Vigilanza.
- le disposizioni inerenti la struttura organizzativa della Fondazione e il sistema di controllo della gestione;
- le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, e finanziario;
- i principi contabili nazionali ed internazionali.

Principi generali di comportamento.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali (in via diretta), dei lavoratori dipendenti e dei consulenti delle Fondazione

(limitatamente e rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e nel Codice Etico e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente – integrino, direttamente o indirettamente, la fattispecie di reato rientrante nella categoria dei reati societari applicabile alla Fondazione;
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale comporta, conseguentemente, l’obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti ed in particolare di:

- i. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un’informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione;
- ii. assicurare il regolare funzionamento degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- iii. evitare di porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla Fondazione;

Nell’ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare di:

- con riferimento al precedente punto 1.:
 1. rappresentare o trasmettere per l’elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione;
 2. omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione;
 3. porre la massima attenzione ed accuratezza nell’acquisizione, custodia, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni sociali;
 4. garantire la tracciabilità della trasmissione dei dati, anche mediante un

Sistema informatico di gestione e controllo.

- con riferimento al precedente punto 3.:

a) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo;

- con riferimento al precedente punto 4.:

a) pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio, aventi ad oggetto la situazione economica, finanziaria e patrimoniale delle Fondazione;

Inoltre, è fatto espresso obbligo di:

- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti (cartacei od informatici) o l'uso di altri mezzi fraudolenti o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione;
- compiere azioni o tentare comportamenti che possano anche solo essere interpretati quali pratiche di corruzione, favori illegittimi o che possano generare privilegi per sé e/o altri;
- effettuare spese di rappresentanza che prescindano dagli obiettivi della Fondazione, non espressamente previste nel budget di periodo approvato;
- ammettere compensi non correlati al tipo di incarico svolto sulla base del contratto sottoscritto;

Protocolli di controllo specifici

Ai fini di una decisa attività di prevenzione dal rischio di commissione di illeciti, al Fondazione ha predisposto una serie di regole comportamentali e procedure operative, nonché appositi protocolli in relazione alle attività ritenute a maggior esposizione al rischio.

Sono stabiliti i seguenti principi procedurali:

- predisposizione delle comunicazioni ai soci, relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle Fondazione.

I suddetti documenti devono essere redatti in base alle specifiche procedure, prassi e logiche aziendali in essere che:

- a) determinano con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ogni funzione interessata deve fornire e i criteri contabili per l'elaborazione dei dati;
 - b) prevedono la definizione delle suddette funzioni, idonee scadenze, gli argomenti oggetto di comunicazione e informativa, l'organizzazione dei relativi flussi e l'eventuale rilascio di apposite certificazioni;
 - c) prevedono la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consente la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
 - d) prevedono la tempestiva messa a disposizione di tutti i componenti del C.d.A. del bilancio, prima della riunione del C.d.A. per l'approvazione dello stesso;
- gestione dei rapporti con il revisore.

Nei rapporti tra la Fondazione ed il revisore sono adottate le seguenti misure integrative:

- a) salvo gli incarichi ed i compiti previsti per legge, al revisore non possono essere attribuiti ulteriori diversi incarichi;
 - b) istituzione di riunioni periodiche tra il revisore e l'Organismo di Vigilanza per verificare i comportamenti tenuti dagli Amministratori.
- altre regole finalizzate alla prevenzione dei reati societari in genere:
- a) attivazione di un programma di formazione-informazione periodica del personale rilevante sui reati societari;
 - b) previsione di riunioni periodiche dell'O.d.V. con il revisore

I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo effettua specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle attività della Fondazione e sui Processi Sensibili, diretti a verificare la corretta implementazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello. A tal fine, si ribadisce, all'O.d.V. viene garantito libero accesso a tutta la documentazione della Fondazione rilevante. Di detti controlli l'Organismo riferisce al Consiglio di Amministrazione.

Tra le funzioni peculiari dell'Organismo in detto ambito si segnala:

1. monitoraggio continuativo della funzionalità delle Procedure interne e, in coordinamento con l'Organo Amministrativo;
2. esame di eventuali segnalazioni specifiche, rese anche in via anonima ed assunzione delle iniziative necessarie od opportune;
3. esame e parere consultivo su richiesta dell'Organo amministrativo su qualsiasi operazione di gestione straordinaria, od ordinaria che per valore o per tipologia risulti di particolare interesse o rischio per la Fondazione;
4. verifica specifica in caso di modifica dell'assetto organizzativo e del Sistema delle deleghe di poteri vigenti;

L'Organo amministrativo e i Responsabili delle Aree aziendali interessate – nell'ambito delle proprie competenze e funzioni – devono inviare all'O.d.V. con tempestività ove ricorra un fatto di rilievo, ogni dato, informazione, documentazione aggiornamento, avente rilevanza fattuale o di natura giuridica, attinente, strumentale od oggetto dell'azione prevenzionistica della commissione dei reati di cui all'art. 25 ter, D. Lgs. cit..

I risultati dell'attività di vigilanza e controllo in *subiecta materia* sono comunicati dall'O.d.V. all'Organo amministrativo nella propria Relazione annuale, ovvero tempestivamente allorquando ricorrano particolari esigenze o a discrezione dell'O.d.V. stesso.

PARTE SPECIALE 5

REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI E GRAVISSIME, COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTIINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

(Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018]

Premessa

L'art. 9 della legge 3 agosto 2007, n. 123, sostituito dall'art. 300 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ha inserito nel corpus del D. Lgs. 231/2001 il nuovo articolo 25-septies. Tale norma estende la punibilità della Fondazione alle ipotesi di commissione dei delitti di *“omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro”*, di cui

agli artt. 589 e 590, terzo comma, c.p.

Le singole fattispecie di reato presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente.

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

La fattispecie in esame si realizza quando si cagiona per colpa la morte di una persona con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

- Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3, c.p.)

La fattispecie in esame si realizza quando si cagiona ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il delitto, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene sul lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale, è perseguibile d'ufficio.

Ai sensi dell'art. 583 c.p., la lesione personale è:

1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

E' gravissima se dal fatto deriva:

1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2. la perdita di un senso;
3. la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o delle capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Funzione della Parte Speciale - Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L'evento dannoso, sia esso rappresentato dalla lesione grave o gravissima o dalla morte, può essere perpetrato tramite un comportamento attivo (l'agente pone in essere una condotta con cui lede l'integrità di un altro individuo), ovvero mediante un atteggiamento omissivo (l'agente semplicemente non interviene a

impedire l'evento dannoso). Di norma, si ravviserà una condotta attiva nel dipendente che svolge direttamente mansioni operative e che materialmente danneggia altri, mentre la condotta omissiva sarà usualmente ravvisabile nel personale apicale che non ottempera agli obblighi di vigilanza e controllo e in tal modo non interviene ad impedire l'evento da altri causato.

Sotto il profilo soggettivo, l'omicidio o le lesioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti dovranno essere realizzati mediante colpa.

In base alle novità normative introdotte dal legislatore, la condotta lesiva perpetrata dall'agente dovrà essere necessariamente aggravata, ossia conseguire alla violazione di norme antinfortunistiche e concernenti la tutela dell'igiene e la salute sul lavoro.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- evidenziare il sistema formalizzato di nomine adottato dalla Fondazione come strumento organizzativo che permette di definire i ruoli, i compiti e gli incarichi operativi dei vari soggetti aziendali, con particolare riferimento a quelli relativi alle attività di prevenzione e di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- indicare le regole procedurali che tutti i soggetti aziendali della Fondazione sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con esso, gli strumenti esecutivi e le informazioni necessarie per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

Tenendo conto delle attività di rilevazione e valutazione dei rischi, dei sistemi di controllo previsti dalla legge, dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione ai fini di tutelare i dipendenti e garantire la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, tale processo ha portato all'individuazione di alcune attività (c.d. attività sensibili), che, per la loro natura o per l'organizzazione nel cui contesto sono svolte, potrebbero in concreto comportare il rischio di configurazione di fattispecie di reati quali l'omicidio o le lesioni colposi.

Elemento fondamentale per l'individuazione dei rischi relativi al compimento dei reati in questione è il cosiddetto "Documento di valutazione dei rischi", già indicato dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i. ("Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro") nel quale vengono indicati i rischi eventuali in relazione alle norme

infortunistiche ed alla tutela nei luoghi di lavoro.

Sulla base di quanto emerge dalla valutazione dei rischi effettuata dalla Fondazione, in ragione delle prescrizioni del decreto legislativo n. 81/2008, sono stati, quindi, individuati i principi di comportamento e i protocolli di prevenzione che devono essere attuati per prevenire, per quanto ragionevolmente possibile, l'omissione di presidi alla sicurezza e alla salute nei luoghi di lavoro e la conseguente commissione della descritta tipologia di reati.

Le fattispecie di attività sensibili in relazione ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "*sensibili*", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001.

Sulla base di quanto analizzato e indicato dai documenti di valutazione dei rischi predisposti ed aggiornati dalla Fondazione in ottemperanza a quanto previsto dalla legge, sono state individuate presso di esse le seguenti attività sensibili in relazione ai reati di cui all'art. 25- septies del D. Lgs. 231/2001.

In particolare:

1. attività di installazione, gestione, manutenzione e riparazione degli impianti presenti all'interno della struttura (attività svolta da società terza che concede in comodato la sede);
2. attività di manutenzione e movimentazione di mobili, arredi e delle attrezzature ad uso della Fondazione;
3. attività lavorative con utilizzo di videoterminali;
4. accesso, transito e permanenza nei locali in uso alla Fondazione, nello svolgimento delle sue attività da parte di dipendenti e soggetti esterni;
5. lavori civili/edili presso le sedi della Fondazione (attività svolta da società terza che concede in comodato la sede) ;
6. Attività di accoglienza durante i corsi.

Il sistema in linea generale

Tutti i Destinatari del Modello adottano regole di condotta conformi ai principi

contenuti nel Codice Etico e nella normativa vigente in materia di antinfortunistica, tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, al fine di prevenire il verificarsi di reati quali l'omicidio e le lesioni colpose.

Principi generali di comportamento

Nello svolgimento delle proprie attività, oltre alle regole di cui al Modello e, in particolare, a quelle indicate ai successivi paragrafi, i componenti degli Organi Sociali di Dipendenti, i Consulenti e i partner (nell'ambito delle attività da essi svolte) devono conoscere e rispettare:

- in generale, la normativa di cui al D. Lgs. 123/2007 e le principali norme in tema di sicurezza sul lavoro T.U. 81/08.
- il Codice Etico;
- le disposizioni inerenti la struttura organizzativa della Fondazione
- il sistema di controllo della gestione.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo a carico dei destinatari di seguire i seguenti principi generali di comportamento:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività che possono presentare rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- promuovere e applicare operativamente la cultura della sicurezza e della prevenzione nell'espletamento delle rispettive attività; ogni lavoratore deve in particolare prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute, nonché di quella delle altre persone presenti sui luoghi di lavoro, sulle quali possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni;
- rispettare il sistema di nomine formalizzato ed esercitare con diligenza i poteri attribuiti, segnalando tempestivamente ogni difficoltà o criticità nell'esercizio delle proprie attribuzioni;
- favorire il continuo miglioramento delle prestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, partecipando alle attività di monitoraggio, valutazione e riesame dell'efficacia ed efficienza delle misure implementate;
- segnalare all'Organismo di Vigilanza gli interventi realizzati e le misure tecnico- organizzative adottate per migliorare lo stato dei luoghi lavorativi e per ridurre i rischi connessi allo svolgimento delle attività aziendali.

Fermo restando quanto sopra i Destinatari del presente Modello devono:

Attenersi alle seguenti condotte:

- osservare rigorosamente leggi, regolamenti e procedure in materia di sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro che disciplinano l'accesso, il transito e lo svolgimento delle attività lavorative presso i locali in uso alla Fondazione;
- partecipare ai corsi organizzati dalla Fondazione in materia di sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro e sullo svolgimento delle specifiche mansioni;
- fornire adeguati dispositivi di protezione individuale ai propri dipendenti, ove richiesti dalla legge, conformi alle normative vigenti e in funzione delle mansioni da essi svolte;
- identificare e delimitare il perimetro delle aree di lavoro interessate alle attività a rischio di manutenzione e nuova realizzazione in modo da impedire l'accesso a tali aree a soggetti non autorizzati ai lavori;
- i Fornitori e gli altri Destinatari esterni alla Fondazione, ove richiesto da norme e regolamenti, in base alla natura del bene e servizio prestato, devono dare evidenza del rispetto da parte loro delle normative sulla sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro;
- segnalare alle funzioni competenti eventuali inefficienze dei dispositivi di protezione individuali, ove richiesti dalla legge, ovvero di altri presidi a tutela della sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro ove imposti dalla normativa applicabile..

Principi procedurali specifici

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate nel paragrafo precedente, devono rispettarsi, oltre alle regole e ai principi generali già contenuti nella Parte Generale del presente Modello, i principi come qui di seguito descritti:

- Pianificazione - attività volta a realizzare le attività di miglioramento scaturite dal DVR o da segnalazioni specifiche;
- Organizzazione e responsabilità – DDL (Datore di lavoro): individuazione della

figura del Datore di lavoro che tiene conto della struttura organizzativa della singola Fondazione.

- Organizzazione e responsabilità – RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione) / Medico competente/ Incaricati Emergenze: esistenza di disposizioni organizzative relative alla designazione del RSPP, del Medico Competente e degli Incaricati delle Emergenze.
- Individuazione e valutazione dei rischi – Ruoli e responsabilità: esistenza di documentazione aziendale che identifichi ruoli, responsabilità e modalità per lo svolgimento, l'approvazione ed aggiornamento della Valutazione dei rischi.
- Documento di Valutazione dei Rischi (DVR): esistenza del documento di relazione sulla Valutazione dei Rischi
- Gestione delle Emergenze: esistenza di una procedura/policy della Fondazione per la gestione delle emergenze.
- Consultazione e comunicazione: esistenza di un calendario che preveda riunioni periodiche di tutte le figure competenti per la verifica della situazione nella gestione delle tematiche riguardanti salute e sicurezza.
- Gestione degli asset: esistenza di procedure/policy aziendali che disciplinino le attività di manutenzione /ispezione degli asset affinché ne sia sempre garantita l'integrità ed adeguatezza.

I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli anche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'O.d.V. effettua periodicamente controlli a campione sulle attività sociali potenzialmente a rischio di Reati di omicidio colposo e di lesioni personali colpose, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

A tal fine, si ribadisce, all'O.d.V. viene garantito libero accesso a tutta la documentazione della Fondazione rilevante.

PARTE SPECIALE 6

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA

(Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs. n. 195/2021]

Premessa

I reati presupposto previsti dalla presente parte speciale sono i seguenti:

- Ricettazione (art. 648 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]

Ai sensi dell'art. 25-octies, l'ente è punibile pure per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di capitali illeciti, anche se compiuti in ambito prettamente nazionale, sempreché ne derivi un vantaggio o un interesse per l'ente medesimo.

La finalità del decreto n. 231/2007 consiste nella protezione del sistema finanziario dal suo utilizzo ai fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Tale tutela viene attuata con la tecnica della prevenzione per mezzo di apposite misure e obblighi di comportamento per una vasta platea di soggetti che comprende, oltre alle banche e agli intermediari finanziari, anche gli altri soggetti a cui erano già stati estesi gli obblighi antiriciclaggio dal D. Lgs. n. 56/2004: revisori contabili, professionisti e, in generale, gli operatori che svolgono attività il cui esercizio è subordinato a licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi/registri o dichiarazioni di inizio attività richieste da norme di legge.

A tal proposito, merita di essere considerato l'obbligo a carico dei diversi organi di controllo di gestione, tra cui l'Organismo di Vigilanza, esistenti negli enti destinatari della disciplina, a vigilare sull'osservanza della normativa antiriciclaggio e a comunicare le violazioni delle relative disposizioni di cui vengono a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti o di cui abbiano altrimenti notizia.

Tali obblighi di comunicazione riguardano in particolar modo le possibili infrazioni relative alle operazioni di registrazione, segnalazione e all'uso di strumenti di pagamento e di deposito e, sono destinati ad avere effetto sia verso l'interno dell'ente (titolare dell'attività o legale rappresentante) che verso l'esterno

(autorità di vigilanza di settore, Ministero dell'Economia e Finanze, Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d'Italia).

La responsabilità amministrativa dell'ente per i reati previsti dagli art. 648, 648-bis e 648-ter e 648 .ter 1 c.p. è limitata all'ipotesi in cui il reato sia commesso nell'interesse o vantaggio dell'ente medesimo. Considerato che le fattispecie delittuose in questione possono essere realizzate da chiunque (c.d. reati comuni), si dovrebbe ritenere che la ricorrenza del requisito oggettivo dell'interesse o vantaggio vada escluso ogni qualvolta non vi sia attinenza tra la condotta incriminata e l'attività d'impresa esercitata dall'ente.

Le singole fattispecie di reato presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente

- Ricettazione (art. 648 c.p.)

Il reato in oggetto incrimina chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

Le disposizioni di questo articolo si applicano *“anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”*.

Lo scopo della norma incriminatrice in questione è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale.

Ulteriore obiettivo della incriminazione consiste nell'evitare la commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi.

- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

L'art. 648-bis c.p. incrimina chiunque *“fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa”*.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale ed è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da

delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

La disposizione è applicabile *“anche quando l'autore del delitto, da cui provengono il denaro o le cose, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”*.

Passando alle condotte incriminate, la norma ne individua tipicamente due e, cioè, la *“sostituzione”* e il *“trasferimento”* di denaro, beni o altre utilità di provenienza delittuosa, accanto alle quali, però, prevede anche, con formula residuale, il compimento di qualsiasi altra operazione tale da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di detto denaro o beni.

La *“sostituzione”* si riferisce ad attività mediante le quali i proventi illeciti vengono appunto sostituiti o cambiati con denaro *“pulito”* o altri valori.

Il *“trasferimento”* si può attuare spostando il provento illecito da un luogo ad un altro per conto degli autori del reato, ovvero ponendo in essere passaggi artificiosi per celare la provenienza illecita del denaro e la sua appartenenza, come nel caso in cui un soggetto terzo acquisti con somme provento di delitto un immobile e, quindi, lo riceda al vero destinatario.

Infine, per consentire la punibilità di qualsiasi altra operazione, diversa dal sostituire o trasferire, che consenta di dissimulare l'origine del denaro o bene, è prevista la condotta di ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa.

- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

L'art. 648-ter c.p. reprime la condotta di *“chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648-bis c.p., impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o utilità provenienti da delitto”*.

Anche per questo reato è contemplata la circostanza aggravante dell'esercizio di un'attività professionale.

L'inserimento nel codice del delitto in esame nasce dal rilievo che i profitti della criminalità organizzata debbono essere contrastati tenendo conto di un a duplice prospettiva: mentre in un primo momento occorre impedire che il c.d. *“denaro sporco”* venga trasformato in denaro pulito, in un secondo momento è necessario fare in modo che il capitale, pur così emendato dal vizio di origine, non possa trovare un legittimo impiego.

La condotta, espressa dall'inciso *“impiegata in attività economiche o finanziarie”*,

consente due rilievi. Da un lato il riferimento specifico alle attività finanziarie intende con evidenza coinvolgere la vasta cerchia di intermediari, bancari e non, i quali operano in questo campo

Le fattispecie di attività sensibili in relazione ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Qui di seguito sono elencati i processi rilevati unitamente alle attività sensibili identificate al loro interno:

1. Gestione degli acquisti di beni e servizi;
2. Gestione delle attività di vendita di beni e servizi;
3. Gestione delle risorse finanziarie.

Regole generali.

Tale Parte Speciale si riferisce ai comportamenti posti in essere da Amministratori e Dipendenti della Fondazione, nonché dai Consulenti e Partner esterni con esse operanti sulla base di un rapporto contrattuale, anche temporaneo, consistenti nell'acquisizione, a qualsiasi titolo, di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita, attuati nella consapevolezza di tale origine delittuosa.

L'obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire il verificarsi dei reati in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare le procedure che i Dipendenti, gli Organi Sociali, i Consulenti e Partner sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con lui, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

In particolare, nell'espletamento delle proprie attività, è espressamente vietato ai Destinatari di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie dei reati di cui alla presente Parte Speciale.

Principi generali di comportamento.

Nello svolgimento delle proprie attività, oltre alle regole di cui al Modello e, in

particolare, a quelle indicate ai successivi paragrafi, gli Amministratori e di dipendenti, nonché i Consulenti e i Partner nell'ambito delle attività da essi svolte devono conoscere e rispettare:

- in generale, la normativa di cui al Decreto di Antiriciclaggio;
- il Modello di gestione ed organizzazione;
- il Codice Etico;

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo a carico dei destinatari di seguire i seguenti principi generali di comportamento, ovvero di:

- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta e/o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori/clienti/partner stranieri (di seguito *"i soggetti da identificare"*);
- segnalare all'Organismo di Vigilanza l'operazione che presenti indici di anomalia e, ove necessario, previa opportuna consultazione con il proprio responsabile sospendere/interrompere il rapporto con il cliente medesimo. Le segnalazioni nonché le eventuali interruzioni dei rapporti devono essere effettuate con la massima tempestività;
- non accettare pagamenti in contanti e prestare particolare attenzione ai pagamenti derivanti da istituti di credito stranieri, soprattutto qualora gli stessi abbiano sede nei paradisi fiscali o provengano da persone elencate all'interno della *black list* antiterrorismo.

Principi procedurali specifici.

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente paragrafo, devono rispettarsi, oltre alle regole e ai principi generali già contenuti nella Parte Generale del presente Modello, i principi procedurali qui di seguito descritti.

- Identificazione e valutazione della clientela o dei terzi che contribuiscono al fondo di gestione (c.d. terzo datore) in funzione del rischio riciclaggio.

In fase di acquisizione del cliente o del terzo datore le funzioni Commerciali competenti ne dovranno valutare anche i profili di “*rischio riciclaggio*” connessi.

In fase di apertura anagrafica, la funzione Amministrazione dovrà valutare i profili di “*rischio riciclaggio*” connessi a ciascun cliente e/o terzo datore.

La valutazione del profilo può fondarsi sui seguenti “*elementi di attenzione*”:

- settore di attività e professione del cliente/settore di attività ed oggetto sociale (in caso di persona giuridica);
- operatività canalizzata da conti corrente esteri;
- residenza/sede sociale del cliente in paradisi fiscali o in paesi non cooperativi di cui alle liste GAFI.

Nella valutazione del profilo dovranno altresì, essere presi in considerazione gli indici di anomalia rilevanti al fine della segnalazione delle operazioni sospette.

Si ritiene di dover limitare gli accertamenti sopra indicati ai soli casi previsti dalla Legge.

Periodicamente, sentito l'O.d.V., la Fondazione valuterà l'opportunità di continuare il rapporto contrattuale con soggetti appartenenti alla categoria a “*rischio alto*”.

- Indici di anomalia

Qui di seguito si forniscono alcuni indici di anomalia in presenza dei quali la singola operazione commerciale deve ritenersi “*sospetta*” e pertanto potenziale veicolo della commissione del reato di riciclaggio:

- il cliente ha sede in paesi esteri noti come centri *off-shore* o caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o del segreto bancario, ovvero indicati dal GAFI come non cooperativi;
- il pagamento dell'operazione avviene tramite finanziamento da parte di una banca insediata in uno dei paesi indicati al punto precedente;
- il cliente intende regolare il pagamento dell'operazione con una somma di denaro leggermente inferiore alla soglia di legge, ovvero con libretti di deposito bancari o postali al portatore o con titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) in Euro o in valuta estera oppure con strumenti estranei alle normali prassi commerciali;

- il cliente effettua transazioni di ammontare appena inferiore alla soglia legale;
- il cliente intende regolare il pagamento dell'operazione mediante assegni con numeri di serie progressivi o più assegni dello stesso importo con la stessa data;
- il cliente insiste affinché l'operazione venga chiusa rapidamente.

Prima di intraprendere qualsiasi operazione avente uno degli indici di anomalia sopra indicati dovrà essere informato il responsabile della funzione competente per la gestione dell'operazione a rischio considerata.

I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli anche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'O.d.V. effettua periodicamente controlli campione sulle attività sociali potenzialmente a rischio di Reati di Riciclaggio, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere. A tal fine, si ribadisce, all'O.d.V. viene garantito libero accesso a tutta la documentazione della Fondazione rilevante.

PARTE SPECIALE 7

DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

(Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

Premessa

I nuovi reati presupposto introdotti nel 2009

Reati previsti dall'art. 25-novies – Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore (articolo aggiunto dalla L. del 23 luglio 2009, n. 99)

in relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis) e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote, unitamente alla sanzione interdittiva fino ad un anno.

Identificazione delle attività sensibili

Le fattispecie interessate sono le seguenti:

L'art. 171, primo comma lettera a-bis e terzo comma, punisce la condotta di chiunque, senza averne diritto, mette a disposizione del pubblico, immettendola su reti informatiche, una copia dell'opera protetta; il terzo comma, in particolare, prevede un'aggravante qualora il reato sia commesso su un'opera altrui non destinata alla pubblicazione o con usurpazione della paternità dell'opera ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima.

L'Art. 171-bis sanziona chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla (SIAE), anche se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori; e chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

L'art. 171-ter sanziona i comportamenti di abusiva riproduzione, trasmissione, diffusione di opere dell'ingegno (letterarie, cinematografiche, musicali, audiovisive assimilate, sequenze di immagini in movimento, drammatiche, scientifiche, didattiche, multimediali, musicali o drammatico musicali), realizzate ad uso non personale e con fini di lucro (vendita o il noleggio di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo o cinematografico, dischi, nastri ecc di opere musicali, cinematografiche o audiovisive (duplicazione abusiva e relative condotte di diffusione e commercializzazione), la fabbricazione o importazione attrezzature o componenti per eludere le misure tecnologiche di protezione di opere d'autore, ovvero rimozione o alterazione informazioni elettroniche e la fabbricazione, commercializzazione ed utilizzo di apparati illegittimi atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato.

Gli artt. 171-septies e octies puniscono i produttori o importatori di supporti non soggetti al contrassegno che non rispettino le disposizioni concernenti le comunicazioni da effettuarsi alla S.I.A.E. e chiunque riproduce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

Si ritiene rilevante la sola fattispecie di riproduzione, trasferimento su altro supporto del contenuto di una banca dati

Le attività *sensibili* individuate sono le seguenti:

- acquisto, gestione e utilizzo del sistema informatico e delle licenze software: si tratta delle attività connesse alla gestione del sistema informatico e delle attività di gestione dei sistemi software utilizzati dalla Fondazione;
- gestione delle attività di acquisto del materiale coperto da diritto d'autore: si tratta delle attività di acquisto e utilizzo di opere protette dal diritto d'autore da utilizzare a fini pubblicitari e promozionali (ad esempio software o file musicali da installare sui terminali, musica riprodotta e diffusa durante la pubblicità);

Principi generali di comportamento

Dovranno necessariamente trovare applicazione tutti i principi generali di comportamento già previsti ed espressi per tutte le altre parti speciali di cui al presente Modello di organizzazione, gestione e controllo, cui si fa integrale rimando, in quanto compatibili (il riferimento va, soprattutto, alla parte speciale disciplinante i reati informatici).

In particolare, dovranno essere osservate le disposizioni contenute nel Codice Etico relativamente ai rapporti con i terzi (clienti-fornitori).

Si riportano alcune delle principali norme di condotta già riportate nelle altre parti speciali che, necessariamente, debbono trovare applicazione anche a prevenzione dei reati commessi con violazione delle norme in materia di diritto d'autore:

- ruoli e responsabilità definiti;
- segregazione dei compiti;

- attività di controllo;
- tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali, così che emergano in maniera chiara le motivazioni a sostegno di una determinata scelta organizzativa e/o operativa.

Protocolli di controllo specifici

Per le operazioni riguardanti **l'acquisto e gestione del sistema informatico e delle licenze software ed in generale l'acquisto e gestione di opere dell'ingegno**, i protocolli prevedono che:

- è vietato il download e l'utilizzo di software non licenziati;
- sono definiti i criteri e le modalità per la gestione dei sistemi software che prevedono la compilazione e manutenzione di un inventario aggiornato del software in uso presso la Fondazione;
- sono definiti e attivati criteri e modalità per controllare l'uso di software formalmente autorizzato e certificato ed è prevista l'effettuazione di verifiche periodiche sui software installati e sulle memorie di massa dei sistemi in uso al fine di controllare la presenza di software proibiti e/o non licenziato e/o potenzialmente nocivi;
- sono implementati meccanismi di monitoraggio del traffico e di tracciatura degli eventi di sicurezza sulle reti (ad es. accessi anomali per frequenza, modalità, temporalità);
- la documentazione riguardante ogni singola attività è archiviata allo scopo di garantire la completa tracciabilità della stessa;
- sono definiti formalmente dei requisiti di autenticazione ai sistemi per l'accesso ai dati e per l'assegnazione dell'accesso remoto agli stessi da parte di soggetti terzi quali consulenti e fornitori;
- gli accessi effettuati dagli utenti, in qualsiasi modalità, ai dati, ai sistemi ed alla rete sono oggetto di verifiche periodiche;
- le applicazioni tengono traccia delle modifiche ai dati ed ai sistemi compiute dagli utenti;
- sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione, la modifica e la cancellazione dei profili utente;

PARTE SPECIALE 9

REATI AMBIENTALI

**(Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs n. 121/2011,
modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]**

Premessa

I nuovi reati presupposto introdotti nel 2011

Reati ambientali (art. 25-undecies, D. Lgs. n. 231/01)

Reati previsti dal Codice penale

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

Reati previsti dal Codice dell'Ambiente di cui al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

- Inquinamento idrico (art. 137)
 1. scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (co. 2)
 2. scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da autorità competenti (co. 3)
 3. scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente (co. 5, primo e secondo periodo)
 4. violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (co. 11)
 5. scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato da autorità competente (co. 13)
- Gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256)
 1. raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, co. 1, lett. a) e b)

2. realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, co. 3, primo periodo)
 3. realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, co. 3, secondo periodo)
 4. attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, co. 5)
 5. deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, co. 6)
- Siti contaminati (art. 257)
 1. inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (sempre che non si provveda a bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente) e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (co. 1 e 2). La condotta di inquinamento di cui al co. 2 è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose.
 - Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (artt. 258 e 260-bis)
 1. predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso (per quanto riguarda le informazioni relative a natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti) e uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, co. 4, secondo periodo)
 2. predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti falso, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI; inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, co. 6)
 3. trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI - Area movimentazione o del certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni circa i rifiuti trasportati in ambito SISTRI (art. 260-bis, co. 6 e 7, secondo e terzo periodo)
 4. trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI - Area movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260-bis, co. 8, primo e secondo periodo). La condotta di cui al co. 8, secondo periodo, è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi
 - Traffico illecito di rifiuti (artt. 259 e 260)
 1. spedizione di rifiuti costituente traffico illecito (art. 259, co. 1). La condotta è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi
 2. attività organizzate, mediante più operazioni e allestimento di mezzi e

attività continuative, per il traffico illecito di rifiuti (art. 260). Delitto, caratterizzato da dolo specifico di ingiusto profitto e pluralità di condotte rilevanti (cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione o gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti). La pena è aggravata in caso di rifiuti ad alta radioattività (co. 2)

- Inquinamento atmosferico (art. 279)

1. violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (co. 5)

Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi

- importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti); detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione; commercio illecito di piante riprodotte artificialmente (art. 1, co. 1 e 2 e art. 2, co. 1 e 2). Le condotte di cui agli artt. 1, co. 2, e 2, co. 2, sono aggravate nel caso di recidiva e di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa.
- falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, co. 1)
- detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, co. 4)

Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente

- Inquinamento dell'ozono: violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione,

commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, co. 6)

Reati previsti dal D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202, in materia di inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi

- sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, co. 1 e 2)
- sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, co. 1 e 2)

Le condotte di cui agli artt. 8, co. 2 e 9, co. 2 sono aggravate nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste

Identificazione delle attività sensibili

Si ritiene che l'unico reato presupposto astrattamente rilevante è rappresentato dai delitti colposi contro l'ambiente.

Le attività *sensibili*, sono quelle di seguito indicate:

- attività di acquisto/ immagazzinamento delle apparecchiature elettroniche;
- attività di smaltimento delle apparecchiature elettroniche non più utilizzabili;
- smaltimento dei rifiuti non pericolosi (carta, cartone, ecc.) prodotti nel corso dello svolgimento attività della Fondazione;

Principi generali di comportamento

Dovranno necessariamente trovare applicazione tutti i principi generali di comportamento già previsti ed espressi per tutte le altre parti speciali di cui al presente Modello di organizzazione, gestione e controllo, cui si fa integrale rimando, in quanto compatibili.

In particolare, dovranno essere osservate le disposizioni contenute nel Codice Etico relativamente ai rapporti con i terzi (clienti-fornitori).

Si riportano alcune delle principali norme di condotta già riportate nelle altre parti

speciali che, necessariamente, debbono trovare applicazione anche a prevenzione dei reati commessi con violazione delle norme in materia di ambiente:

- ruoli e responsabilità definiti;
- segregazione dei compiti;
- attività di controllo;
- tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali, così che emergano in maniera chiara le motivazioni a sostegno di una determinata scelta organizzativa e/o operativa.

In particolare, per le operazioni riguardanti l'**attività di acquisto / immagazzinamento degli apparati elettronici**, si prescrive che:

- tale attività sia effettuata da personale autorizzato che provveda alla verifica dell'integrità esterna degli involucri contenenti gli apparecchi elettronici, affinché vengano scartati quelli che presentano evidenti segni rotture;
- gli apparati scartati nella fase sopra descritta vengano inviati per la restituzione al fornitore, avendo cura di segnalare le ragioni della restituzione e gli eventuali pericoli in relazione ai reati ambientali.

Per le operazioni riguardanti lo **smaltimento degli apparati telefonici non più utilizzabili** i protocolli prevedono che:

- tale attività sia eseguita tramite specifica azienda esterna all'uopo incaricata, secondo le normative vigenti in tema di smaltimento delle apparecchiature suddette;
- il ricorso all'appalto/subappalto per tale attività e la selezione dell'appaltatore/subappaltatore siano conformi alle normative vigenti in materia;
- i contratti che regolano i rapporti con la terza parte prevedano apposite clausole che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto degli eventuali obblighi contrattuali derivanti dall'accettazione dei principi fondamentali del Codice Etico e del Modello;
- il Responsabile della funzione interessata dall'operazione segnali immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali anomalie nelle prestazioni rese dalla terza parte, particolari richieste avanzate alla Fondazione o il coinvolgimento della terza parte in sanzioni previste dal D. Lgs. 231/2001.

Per quanto concerne l'**attivista di smaltimento di rifiuti non pericolosi** (carta, cartone, ecc.) prodotti nel corso dello svolgimento delle attività, si prescrive che essa avvenga nel rispetto della normativa nazionale e locale.

PARTE SPECIALE 10

I REATI TRIBUTARI

(Art. 25-quinquiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]

Funzione della parte speciale

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare i criteri e di regolamentare ruoli, responsabilità e norme comportamentali cui i Destinatari, nonché i Consulenti, i Collaboratori ed i Fornitori, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste dall'art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima legalità, integrità, correttezza e lealtà, rispetto della normativa emanata dagli organismi di vigilanza e di tutte le leggi e le norme nazionali ed internazionali vigenti, nonché tracciabilità delle attività. Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- definire le procedure che i destinatari della fondazione devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- supportare l'O.d.V nell'espletamento delle attività di controllo, monitoraggio e verifica.

Attività sensibili

Le principali Attività Sensibili nell'ambito dei reati tributari di cui alla presente Parte Speciale, rilevate nella Fondazione sono le seguenti:

- relazioni con rappresentanti della Pubblica Amministrazione in occasione di visite ispettive/sopralluoghi presso la sede della Fondazione (ad es. Agenzia delle Entrate);
- gestione degli adempimenti verso la Pubblica Amministrazione (ad es. Agenzia delle Entrate);

– gestione della contabilità, nonché tutte le attività riguardanti la redazione del bilancio della Fondazione, e, in generale, la predisposizione di comunicazioni dirette al pubblico riguardo alla situazione economica, patrimoniale, finanziaria della stessa.

Si specifica che: – i rapporti con la Pubblica Amministrazione in generale (tra cui anche l’Agenzia delle Entrate) sono disciplinati nell’ambito della Parte Speciale I, a cui si rimanda,

Regole per la prevenzione dei rischi di commissione dei reati principi generali di comportamento.

Le leggi vigenti, lo Statuto, il Codice Etico, i valori e le politiche della Fondazione, nonché le regole contenute nel presente Modello devono essere le linee guida per qualsiasi operatività posta in essere.

In particolare, all’interno della Fondazione:

- devono essere definite linee di riporto gerarchico, basate sulla separatezza dei ruoli e sulla definizione delle responsabilità, nonché sui poteri di rappresentanza e di delega;
- deve essere prevista una chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti e dei poteri di ciascun soggetto;
- la comunicazione tra i vari soggetti deve avvenire secondo una condivisa formalizzazione e chiarezza espositiva;
- per ogni fase dei processi deve essere possibile ricostruire i passaggi, quindi dovrà essere presente una tracciabilità sostanziale (cartacea o informatica) e formale (autorizzazioni e verifiche), da qui l’importanza di una formalizzazione comune e condivisa.

Al fine della prevenzione dei rischi di commissione dei reati tributari, tutti i Destinatari sono tenuti a rispettare:

- le regole stabilite nella presente Parte Speciale del Modello;
- il Codice Etico;
- la normativa esterna in materia;
- la normativa interna, tempo per tempo vigente, in materia;
- i contratti di outsourcing.

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili ai Destinatari nonché a quanti - pur non rientrando nelle predette

categorie - sono tenuti al rispetto delle seguenti regole.

È fatto divieto di porre in essere comportamenti, collaborare o darne causa alla realizzazione, che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini dell'articolo 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001.

Sono altresì proibite le violazioni dei principi e delle regole previsti nella presente Parte Speciale.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto in particolare divieto di:

- esibire documenti incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre le Autorità Fiscali in errore;
- procedere con il pagamento di una fattura senza verificare preventivamente l'effettività, la qualità, la congruità e tempestività della prestazione ricevuta e l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla controparte;
- emettere fatture o rilasciare altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi di commettere un'evasione fiscale;
- occultare scritture contabili o altri documenti di cui è obbligatoria la conservazione.

principi procedurali specifici.

Al fine della prevenzione dei rischi di commissione dei reati tributari, tutti i Destinatari, nonché i Consulenti, i Collaboratori e i Fornitori, come definiti nella Parte Generale - nelle rispettive competenze - sono, in particolare, tenuti a rispettare gli strumenti di prevenzione avverso la commissione delle condotte rilevanti. In particolare, devono essere rispettate le seguenti regole di comportamento:

- mantenere un rapporto collaborativo e trasparente con l'Autorità Fiscale (anche qualora sia un soggetto terzo ad interfacciarsi con l'Autorità Fiscale) garantendo a quest'ultima, tra l'altro, la piena comprensione dei fatti sottesi all'applicazione delle norme fiscali;
- stabilire rapporti di cooperazione con le amministrazioni fiscali (anche qualora sia un soggetto terzo ad interfacciarsi con l'Autorità Fiscale), ispirati alla trasparenza e fiducia reciproca e volti a prevenire i conflitti, riducendo quindi la possibilità di controversie;
- eseguire gli adempimenti fiscali nei tempi e nei modi definiti dalla normativa o dall'autorità fiscale;
- interpretare le norme in modo conforme al loro spirito e al loro scopo rifuggendo da strumentalizzazioni

della loro formulazione letterale;

- astenersi dal porre in essere qualsiasi comportamento volto ad evadere, o consentire ad altri di evadere, le imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- assicurare la veridicità dei dati contenuti nelle dichiarazioni fiscali e garantire che le stesse siano predisposte nel rispetto dei principi di completezza, competenza e trasparenza;
- garantire che nella gestione degli approvvigionamenti di beni, servizi e consulenze, siano rispettate le norme fiscali applicabili e che il contratto, la fornitura, la fatturazione e i pagamenti intercorrano tra la Fondazione e la vera controparte del rapporto contrattuale;
- assicurare che le attività attinenti al processo fiscale, compresi i servizi prestati da professionisti esterni, siano svolte con diligenza, professionalità, trasparenza e correttezza.

PARTE SPECIALE 11

REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE (ART. 25 DUODECIES)

LE FATTISPECIE DI REATO

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, richiamati dagli art. 25 duodecies del D. Lgs.231/2001 ed in particolare riporta le singole fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità amministrativa della Fondazione. Individua inoltre le cosiddette attività “sensibili” (quelle dove è teoricamente possibile la commissione del reato e che sono state individuate nell’ambito dell’attività di *risk assessment*) specificando i principi comportamentali ed i presidi di controllo operativi per l’organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell’ambito delle sopracitate attività “sensibili”.

In considerazione dell’analisi dei rischi effettuata, è risultato potenzialmente realizzabile nel contesto della Fondazione seguenti reati:

IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART.3 CO. 12-BIS D. LGS. 286/1998)

Il delitto di “impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare” è stato introdotto nel novero dei c.d. “Reati Presupposto” del Decreto 231, all’articolo l’art. 25-

duodecies, dal D. Lgs. 16 luglio 2012, n.109, il quale, entrato in vigore il 9 agosto 2012, disciplina l'attuazione della Direttiva 2009/52/CE.

Tale reato si configura qualora il soggetto che riveste la qualifica di datore di lavoro occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, o sia stato revocato o annullato, laddove ricorrano le specifiche circostanze aggravanti previste dall'art. 22, comma 12-bis, del D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, quali:

- a) Se i lavoratori occupanti sono in numero superiore a tre;
- b) Se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) Se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis, c.p.

In particolare le condizioni lavorative di cui al punto c) che precede riguardano l'esposizione dei lavoratori a situazioni di grave pericolo con riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

L'attività che la Fondazione ha individuato come sensibile è la seguente:

Tali attività sono di seguito riepilogate:

- Assunzione e gestione del personale dipendente di origine extra-comunitaria.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D. Lgs.231/2001 e del Codice di Comportamento adottati dalla Fondazione, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

In via generale, è fatto espresso divieto, di assumere dipendenti extracomunitari che non siano in regola con i requisiti richiesti dalla legge per soggiornare e svolgere attività lavorativa all'interno del territorio nazionale.

A tutti i Destinatari del presente Modello, sono rivolti i seguenti divieti, quali principi generali di comportamento:

- divieto di assumere lavoratori privi di permesso di soggiorno, o il cui permesso sia scaduto senza che ne sia stato richiesto il rinnovo, ovvero revocato o annullato;
- divieto assoluto di favorire, in qualsiasi modo, forme di ingresso e di permanenza illecita nel territorio dello stato italiano di migranti e/o procacciare illegalmente forza lavoro attraverso il traffico di migranti e la tratta degli schiavi né in alcun modo facilitarne il finanziamento o la sua realizzazione;

PROCEDURE DI CONTROLLO

Inoltre, ad integrazione della regola comportamentale di carattere generale indicata in precedenza, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione del reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, con particolare riferimento al processo strumentale alla commissione dei reati quale selezione, assunzione e gestione del personale.

In particolare tali principi trovano specifica attuazione nelle procedure adottate dalla Fondazione.

Selezione, assunzione e gestione del personale

- La competente funzione gestisce correttamente e tempestivamente tutti gli adempimenti con gli Enti Pubblici competenti previsti da legge per l'assunzione di personale extracomunitario;
- La competente funzione verifica la posizione di regolare permesso di soggiorno del neoassunto e/o il rinnovo del permesso di soggiorno secondo i termini di scadenza indicati dalla legge;
- La competente funzione effettua attività di verifica e monitoraggio dei permessi di soggiorno dei dipendenti provenienti da paesi extracomunitari, in particolare per quanto riguarda le date di scadenza ed i termini di rinnovo.

Allegati:

- 1) D. Lgs 231 / 2001;
- 2) Codice etico;
- 3) Funzionigramma;

- 4) Mappatura dei rischi;
- 5) Modello di segnalazione all'O.d.V..

FUNZIONIGRAMMA

F.FRI

ORGANISMO DI VIGILANZA

Avv. A. Albano

PRESIDENTE

Dott. A. Masotti

CDA



ARCHIVI e PUNTO SOSTENIBILITA'

E. Zini

FORMAZIONE

F. Morgana

(Responsabile Gestione Qualità)
PREPOSTO)

"G. Carrari
(Segreteria didattica e CDA)

"R. Scolari
(Segreteria Didattica)

COMUNICAZIONE

E. Cristiani

(RLS)
(Preposto)

(Addetto SQ, AI.)
(Addetto SQ, PS)

In STAFF:

-Area didattica

COORDINATORE DIDATTICO

FORMAZIONE A MERCATO
UNIVERSITA'
SCUOLE
ITS
CORSI FINANZIARI

UFFACQUISTI

In STAFF :
-Area Didattica
-Comunicazione
-Progetti speciali
-Tutor d'aula

Servizi Esteri (c. consulenza assistenza)

Funzioni: Amm.va / Legale / Personale / ICT (NUTE PARTECIPAZIONI SPA)

RSPP – esterno M. Schiumarini

AUDITOR interno – consul. esterno c/o Sidei

MEDICO COMPETENTE – esterno Dott. M. Luisa Ranieri

Alberto Masotti

Modello di gestione, organizzatone e controllo ex D. Lgs 231 / 2001

MAPPATURA DEI RISCHI

RISK ANALYSIS

La metodologia di Risk Analysis utilizzata si articola nelle seguenti fasi:

1) Analisi dell'ambiente di controllo: integrità, valori etici, condotta esemplare e capacità di guida dei soggetti apicali, filosofia e stile di direzione del management, struttura organizzativa, attribuzione dei poteri e delle responsabilità, politiche e prassi aziendali. L'ambiente di controllo costituisce la componente più importante del sistema di controllo interno, in quanto rappresenta le fondamenta delle altre componenti, influenzando la struttura dei processi di business, la definizione degli obiettivi, la valutazione dei rischi, le attività di controllo, l'efficacia della comunicazione e il monitoraggio dei rischi;

2) identificazione delle attività sensibili, ossia astrattamente a rischio di commissione dei reati presupposti;

3) individuazione delle procedure e delle attività di controllo esistenti con conseguente valutazione del rischio potenziale, inteso come rischio "lordo" (allo stato dell'arte) e quindi valutazione del rischio residuo in seguito all'implementazione del sistema di controllo interno. La valutazione del livello del rischio è stata attraverso i seguenti criteri:

**RP rischio potenziale (lordo) =
probabilità x impatto**

RR rischio residuo (netto) = rischio potenziale – controlli interni

Di seguito le Tabelle di valutazione della Probabilità e Impatto con relativa Matrice di Significatività.

1	2	3	4	5
raro	basso	medio	molto probabile	quasi certo

Fattori di valutazione (range da 0 a 100):

- Potenziale vantaggio/opportunità ottenibile con il reato (da 0 a 40)
- Assenza o inefficacia di controlli (da 0 a 30)
- Frequenza dell'attività sensibile (da 0 a 30)

Rating probabilità:

- 5 per un punteggio superiore a 90
- 4 per un punteggio compreso tra 65-89
- 3 per un punteggio compreso tra 40-64
- 2 per un punteggio compreso tra 20-39
- 1 per un punteggio inferiore a 20

Valutazione del grado di impatto:

1	2	3	4	5
trascurabile	basso	medio	alto	grave

Fattori di valutazione:

DESCRIZIONE	VALORE
reati con sanzione pecuniaria fino a 200 quote	1
reati con sanzione pecuniaria da 201 a 500 quote	2
reati con sanzione pecuniaria da 501 a 600 quote	3
reati con sanzione interdittiva + sanzione pecuniaria da 601 a 900 quote	4
reati con sanzione interdittiva + sanzione pecuniaria da 901 a 1000 quote	5

Nota: Eventuali previsioni di risarcimento o rimessa in pristino aumentano il valore di 1 punto ogni €100.000,00
Eventuale previsione di sanzioni interdittive aumenta il valore di 1 punto

IMPATTO	grave		5-medio	10-alto	15-grave	20-grave	25-estremo
	alto		4-medio	8-medio	12-alto	16-grave	20-grave
	medio		3-basso	6-medio	9-alto	12-alto	15-grave
	basso		2-basso	4-medio	6-medio	8-medio	10-alto
	trascurabile		1-basso	2-basso	3-basso	4-medio	5-medio
N – NON CONFIGURABILE			1	2	3	4	5
			raro	basso	medio	molto probabile	quasi certo
			PROBABILITA'				

P: Probabilità
D: Danno
R: Rischio

Rif. Art. D.Lgs 231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Rischio lordo			Azioni adottate	Rischio residuo		
				P	D	R		P	D	R
Art. 24	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	Malversazione a danno dello stato o dell'Unione Europea	Art. 316-bis c.p.	2	3	6	Codice Etico Norme di comportamento Procedure interne	1	2	2
Art. 24	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente o della Comunità Europea	Art. 316-ter c.p.	2	3	6	Codice Etico Norme di comportamento Procedure interne	1	2	2
Art. 24	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o della Comunità Europea	Art. 640, comma 2, n. 1 c. p.	2	3	6	Codice Etico Norme di comportamento Procedure interne	1	2	2
Art. 24	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	Art. 640-bis c.p.	2	3	6	Codice Etico Norme di comportamento Procedure interne	1	2	2
Art. 24	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico	Art. 640-ter c.p.	2	3	6	Codice Etico Norme di comportamento Procedure interne	1	2	2
Art. 24	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	Frode nelle pubbliche forniture	Art. 365 c.p.			N	Codice Etico Norme di comportamento			N
Art. 24	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	Frode in danno del fondo agricolo europeo	art. 2. L. 23/12/1986, n.898			N	Codice Etico Norme di comportamento			N

Rif. Art. D.Lgs 231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Rischio lordo			Azioni adottate	Rischio residuo		
				P	D	R		P	D	R
Art. 24-bis	Reati informatici e di trattamento illecito di dati	Falsità in un documento informatico o pubblico avente efficacia probatoria	Art. 491-bis c.p.	1	3	3	Codice Etico Norme di comportamento Procedure interne	1	2	2
Art. 24-bis	Reati informatici e di trattamento illecito di dati	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	Art. 615-ter c.p.	1	3	3	Codice Etico Norme di comportamento Procedure interne	1	2	2
Art. 24-bis	Reati informatici e di trattamento illecito di dati	Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici	Art. 615-quater c.p.	1	3	3	Codice Etico Norme di comportamento Procedure interne	1	2	2
Art. 24-bis	Reati informatici e di trattamento illecito di dati	Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	Art. 615-quinquies c.p.			N				N

Art. 24-bis	Reati informatici e di trattamento illecito di dati	Intercezione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	Art. 617-quater c.p.			N				N
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche	Art. 617-quinquies c.p.			N				N
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	Art. 635-bis c.p.	1	3	3	Codice Etico Norme di comportamento Procedure interne	1	2	2
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità	Art. 635-ter c.p.	1	3	3	Codice Etico Norme di comportamento Procedure interne	1	2	2
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamenti illeciti di dati	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici	Art. 635-quater c.p.	1	3	3	Codice Etico Norme di comportamento Procedure interne	1	2	2
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità	Art. 635-quinquies c.p.			N				N
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Frode informatica	Art. 640-ter c. p.	1	3	3	Codice Etico Norme di comportamento Procedure interne	1	2	2
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Frode informatica nel certificatore di firma elettronica	Art. 640-quinquies c.p.			N				N
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica	Art. 1 comma 11			N				N
Rif. Art. D.Lgs 231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	P	D	R	Azioni adottate	P	D	R
Art. 24-ter	Reati di criminalità organizzata	Associazione per delinquere	Art. 416 c.p. (ad eccezione del sesto comma)			N				N
Art. 24-ter	Reati di criminalità organizzata	Associazione di tipo mafioso anche straniera	Art. 416-bis c.p.			N				N
Art. 24-ter	Reati di criminalità organizzata	Associazione di tipo mafioso anche straniera	Art. 416-bis.1 c.p.			N				N
Art. 24-ter	Reati di criminalità organizzata	Scambio elettorale politico-mafioso	Art. 416-ter c.p.			N				N
Art. 24-ter	Reati di criminalità	Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla	Art. 7, D.L. n. 152 del 13.05. 1991			N				N
	organizzata	criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa								
Art. 24-ter	Reati di criminalità organizzata	Sequestro di persona a scopo di estorsione	Art. 630 c.p.			N				N

Art. 24-ter	Reati di criminalità organizzata	Associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	Art. 74 DPR 309/90		N		N
-------------	----------------------------------	--	--------------------	--	---	--	---

Rif. Art. D.Lgs 231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Rischio lordo			Azioni adottate	Rischio residuo		
				P	D	R		P	D	R

Rif. Art. D.Lgs 231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Rischio lordo			Azioni adottate	Rischio residuo		
				P	D	R		P	D	R
Art. 25	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	Concussione	Art. 317 c.p.			N				N
Art. 25	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	Corruzione per un atto d'ufficio	Art. 318 c.p.	2	2	4	Codice Etico Norme di comportamento Procedure interne	1	2	2
Art. 25	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio	Art. 319 c.p.	2	3	6	Codice Etico Norme di comportamento Procedure interne	1	2	2
Art. 25	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	Circostanze aggravanti	Art. 319-bis c.p.	2	4	8	Codice Etico Norme di comportamento Procedure interne	1	3	3
Art. 25	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	Corruzione in atti giudiziari	Art. 319-ter c.p.	2	3	6	Codice Etico Norme di comportamento Procedure interne	1	2	2
Art. 25	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	Induzione indebita a dare o promettere utilità	Art. 319-quater c.p.	2	4	8	Codice Etico Norme di comportamento Procedure interne	1	3	3
Art. 25	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio	Art. 320 c.p.	2	4	6	Codice Etico Norme di comportamento Procedure interne	1	3	3
Art. 25	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	Pene per il corruttore	Art. 321 c.p.	2	4	8	Codice Etico Norme di comportamento Procedure interne	1	3	3
Art. 25	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	Istigazione alla corruzione	Art. 322 c.p.	2	3	6	Codice Etico Norme di comportamento Procedure interne	1	3	3
Art. 25	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri	Art. 322-bis c.p.	1	4	4	Codice Etico Norme di comportamento Procedure interne	1	3	3
Art. 25	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	Traffico di influenze illecite	Art. 346-bis c.p.	2	2	4	Codice Etico Norme di comportamento Procedure interne	1	2	2
Art. 25	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	Abuso d'ufficio	Art. 323 bis c.p.			N				N
Art. 25	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	Peculato - Peculato mediante profitto dell'errore altrui	Art. 314, comma I, e 316 c.p.			N				N

Rif. Art. D.Lgs 231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Rischio lordo			Azioni adottate	Rischio residuo		
				P	D	R		P	D	R
Art. 25-bis	Falsità in monete	Falsificazione di monete, spendita ed introduzione nello stato, previo concerto, di monete falsificate	Art. 453 c.p.			N				N
Art. 25-bis	Falsità in monete	Alterazione di monete	Art. 454 c.p.			N				N

Art. 25-bis	Falsità in monete	Spendita ed introduzione nello stato, senza concerto, di monete falsificate	Art. 455 c.p.	N			N
Art. 25-bis	Falsità in monete	Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede	Art. 457 c.p.	N			N
Art. 25-bis	Falsità in monete	Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello stato, acquisto,	Art. 459 c.p.	N			N

		detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati					
Art. 25-bis	Falsità in monete	Contraffazione di carte filigranate in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo	Art. 460 c.p.	N			N
Art. 25-bis	Falsità in monete	Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carte filigranate	Art. 461 c.p.	N			N
Art. 25-bis	Falsità in monete	Uso di valori di bollo contrarratti o alterati	Art. 464 c.p.	N			N
Art. 25-bis	Falsità in monete	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e di segni	Art. 473 c.p.	N			N
Art. 25-bis	Falsità in monete	Introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi	Art. 474 c.p.	N			N

Rif. Art. D.Lgs 231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Rischio lordo			Azioni adottate	Rischio residuo		
				P	D	R		P	D	R
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria ed il commercio	Turbata libertà dell'industria o del commercio	Art. 513 c.p.			N				N
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria ed il commercio	Illecita concorrenza con minaccia o violenza	Art. 513-bis c.p.			N				N
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria ed il commercio	Frodi contro l'industria nazionale	Art. 514 c.p.			N				N
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria ed il commercio	Frode nell'esercizio del commercio	Art. 515 c.p.			N				N
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria ed il commercio	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine	Art. 516 c.p.			N				N
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria ed il commercio	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	Art. 517 c.p.			N				N
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria ed il commercio	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	Art. 517-ter c.p.			N				N
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria ed il commercio	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agro alimentari	Art. 517-quater c.p.			N				N

Rif. Art. D.Lgs 231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Rischio lordo			Azioni adottate	Rischio residuo		
				P	D	R		P	D	R
Art. 25-ter	Reati societari	False comunicazioni sociali	Art. 2621 c.c.			N				N

Art. 25-ter	Reati societari	False comunicazioni sociali - Ileve entità	Art. 2621 bis c.c.	N			N
Art. 25-ter	Reati societari	False comunicazioni sociali in danno delle società quotate	Art. 2622 c.c.	N			N
Art. 25-ter	Reati societari	Impedito controllo	Art. 2625 c.c.	N			N
Art. 25-ter	Reati societari	Indebita restituzione dei conferimenti	Art. 2626 c.c.	N			N
Art. 25-ter	Reati societari	Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	Art. 2627 c.c.	N			N
Art. 25-ter	Reati societari	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante	Art. 2628 c.c.	N			N

Art. 25-ter	Reati societari	Operazioni in pregiudizio dei creditori	Art. 2629 c.c.		N			N		
Art. 25-ter	Reati societari	Omessa comunicazione del conflitto di interessi	Art. 2629-bis c.c.		N			N		
Art. 25-ter	Reati societari	Formazione fittizia del capitale	Art. 2632 c.c.		N			N		
Art. 25-ter	Reati societari	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori	Art. 2633 c.c.		N			N		
Art. 25-ter	Reati societari	Corruzione tra privati	Art. 2635 c.c.	2	3	6	Codice Etico Norme di comportamento Procedure	1	2	2
Art. 25-ter	Reati societari	Istigazione alla corruzione tra privati	Art. 2635-bis c.c.	2	2	4	Codice Etico Norme di comportamento Procedure	1	2	2
Art. 25-ter	Reati societari	Illecita influenza sull'assemblea	Art. 2636 c.c.		N					N
Art. 25-ter	Reati societari	Aggiotaggio	Art. 2637 c.c.		N					N
Art. 25-ter	Reati societari	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	Art. 2638 c.c.		N					

Rif. Art. D.Lgs 231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Rischio lordo			Azioni adottate	Rischio residuo		
				P	D	R		P	D	R
Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Associazioni sovversive	Art. 270 c.p.			N				N
Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico	Art. 270 bis c.p.			N				N
Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Circostanze aggravanti e attenuanti	Art. 270 bis.1 c.p.			N				N
Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Assistenza agli associati	Art. 270 ter c.p.			N				N
Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale	Art. 270 quater c.p.			N				N

Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo	Art. 270 quater 1 c.p.	N			N
Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Addestramento e attività con finalità di terrorismo anche internazionali	Art. 270 quinquies c.p.	N			N
Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Condotte con finalità di terrorismo	Art. 270 sexies c.p.	N			N
Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Attentato per finalità terroristiche o di eversione	Art. 280 c.p.	N			N
Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi	Art. 280 bis c.p.	N			N
Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione	Art. 289 bis c.p.	N			N
Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione	Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello stato	Art. 302 bis c.p.	N			N

	dell'ordine democratico						
Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione	Artt. 304 e 305 c.p.	N			N
Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Banda armata, formazione e partecipazione; assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata	Artt. 306 e 307 c.p.	N			N
Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo o danneggiamento installazioni a terra	Artt.1- 2 Legge n.342 del 10 maggio 1976	N			N
Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Impossessamento, dirottamento e distruzione o danneggiamento delle installazioni di una nave	Art.3 Legge n.422 del 28 dicembre 1989	N			N
Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Pentimento operoso	Art.5 D.Lgs n.625 del 1979	N			N
Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti da leggi penali speciali	-	N			N
Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Delitti con finalità di terrorismo previsti dall'art.2 della convenzione di New York	Previsti dall'art.2 della convenzione di New York del 9 dicembre 1999	N			N

				Rischio lordo						Rischio residuo		
Rif. Art. D.Lgs 231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	P	D	R	Azioni adottate	P	D	R		
Art. 25-quater.1	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	Art. 583-bis c.p.			N				N		

				Rischio lordo			Rischio residuo			
Rif. Art. D.Lgs 231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	P	D	R	Azioni adottate	P	D	R

Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù	Art. 600 c.p.	N		N
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Prostituzione minorile	Art. 600-bis c.p.	N		N
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Pornografia minorile	Art. 600-ter c.p.	N		N
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Detenzione di materiale pornografico	Art. 600-quater c.p.	N		N
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Pornografia virtuale	Art. 600-quater.1 c.p.	N		N
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile	Art. 600-quinquies c.p.	N		N
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Tratta di persone	Art. 601 c.p.	N		N
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Traffico di organi prelevati da persona vivente	Art. 601-bis c.p.	N		N
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Acquisto e alienazione di schiavi	Art. 602 c.p.	N		N
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	Art. 603 bis c.p.	N		N
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Adescamento di minorenni	Art. 609 undecies c.p.	N		N
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Tortura	Art. 613-bis c.p.	N		N
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura	Art. 613 ter c.p.	N		N

				Rischio lordo						Rischio residuo		
Rif. Art. D.Lgs 231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	P	D	R	Azioni adottate	P	D	R		
Art. 25-sexies	Reati finanziari o abusi di mercato	Abuso di informazioni privilegiate	Art. 184 D.Lgs n.58/98 (T.U.F.)			N				N		
Art. 25-sexies	Reati finanziari o abusi di mercato	Manipolazione del mercato	Art. 185 D.Lgs n.58/98 (T.U.F.)			N				N		
Art. 25-sexies	Reati finanziari o abusi di mercato	Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate	Art. 187 bis D.Lgs n.58/98 (T.U.F.)			N				N		
Art. 25-sexies	Reati finanziari o abusi di mercato	Manipolazione del mercato	Art. 187 ter D.Lgs n.58/98 (T.U.F.)			N				N		
Art. 25-sexies	Reati finanziari o abusi di mercato	Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014	Art. 187 ter.1 D.Lgs n.107/ 2018			N				N		
Art. 25-sexies	Reati finanziari o abusi di mercato	Responsabilità dell'ente	Art. 187 quinquies D.Lgs n.58/98 (T.U.F.)			N				N		

				Rischio lordo			Rischio residuo			
Rif. Art. D.Lgs 231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	P	D	R	Azioni adottate	P	D	R
Art. 25-septies	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Omicidio colposo	Art. 589 c.p.	1	5	5	Codice etico Formazione lavoratori Documento di valutazione dei rischi Addestramento dei lavoratori Procedure di emergenza (Vigilanza a cura dei preposti)	1	2	2
Art. 25-septies	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Omicidio colposo con omessa valutazione dei rischi e adozione DVR	Art. 55 – D.Lgs. 81/08	1	5	5	Formazione lavoratori Codice etico Documento di valutazione dei rischi Addestramento dei lavoratori Procedure di emergenza (Vigilanza a cura dei preposti)	1	2	2

Art. 25-septies	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Lesioni personali colpose gravi e gravissime	Art. 590 co. 3 c.p.	1	5	5	Formazione lavoratori Codice etico Procedure di emergenza Documento di valutazione dei rischi Addestramento dei lavoratori (Vigilanza a cura dei preposti)	1	2	2
-----------------	---	--	---------------------	----------	----------	----------	---	----------	----------	----------

Rif. Art. D.Lgs 231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Rischio lordo			Azioni adottate	Rischio residuo		
				P	D	R		P	D	R
Art. 25-octies	Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita-Autoriciclaggio	Ricettazione	Art. 648 c.p.	2	4	8	Codice Etico Norme di comportamento procedure	1	3	3
Art. 25-octies	Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita-Autoriciclaggio	Riciclaggio	Art. 648-bis c.p.	2	4	8	Codice Etico Norme di comportamento procedure	1	3	3
Art. 25-octies	Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita-Autoriciclaggio	Impiego di denari, beni o utilità di provenienza illecita	Art. 648-ter c.p.	2	4	8	Codice Etico Norme di comportamento procedure	1	3	3
Art. 25-octies	Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita-Autoriciclaggio	Autoriciclaggio	Art. 648-ter 1 c.p.	2	4	8	Codice Etico Norme di comportamento procedure	1	3	3

Rif. Art. D.Lgs 231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Rischio lordo			Azioni adottate	Rischio residuo		
				P	D	R		P	D	R
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Messa a disposizione del pubblico di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa	Art. 171 – L. n.633 22/04/41 comma 1, lett a) bis			N	Codice Etico Norme di comportamento Procedure			N
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Reati commessi su opera altrui non destinata alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore/reputazione	Art. 171 – L. n.633 22/04/41 comma 3			N	Codice Etico Norme di comportamento Procedure			N
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Abusiva applicazione contenuta in supporti non contrassegnati dalla SIAE	Art. 171 bis – L. n.633 22/04/41 comma 1			N	Codice Etico Norme di comportamento procedure			N
Art. 25-novies	Delitti in materia di	Riproduzione,	Art. 171 bis – L. n.633	1	2	2	Codice Etico	1	1	1

	violazione del diritto d'autore	trasferimento su altro supporto del contenuto di una banca dati	22/04/41 comma 2				Norme di comportamento procedure			
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Abusiva duplicazione di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, etc.	Art. 171 ter – L. n.633 22/04/41			N				N
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti	Art. 171 septies – L. n.633 22/04/41			N	Codice Etico Norme di comportamento Procedure			N
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Fraudolenta produzione, vendita o importazione di apparati di decodifica	Art. 171 octies – L. n.633 22/04/41			N				N

Rif. Art. D.Lgs 231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Rischio lordo			Azioni adottate	Rischio residuo		
				P	D	R		P	D	R
Art. 25-decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Reato di induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Art. 377-bis c.p.	2	2	4	Codice Etico Norme di comportamento	1	2	2

Rif. Art. D.Lgs 231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Rischio lordo			Azioni adottate	Rischio residuo		
				P	D	R		P	D	R
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Inquinamento ambientale	Art. 452-bis c.p.			N	Codice Etico Norme di comportamento Procedure			N
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Disastro ambientale	Art. 452-quater c.p.			N				N
		Delitti colposi contro l'ambiente	Art. 452-quinquies c.p.	2	3	6	Codice Etico Norme di comportamento procedure	1	2	2
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività	Art. 452-sexies c.p.			N				N
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Inquinamento e disastro ambientali commessi in associazione per delinquere o mafiosa	Art. 452-octies c.p.			N				N
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette	Art. 727- bis c.p.			N				N
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto	Art. 733-bis c.p.			N				N
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche	Artt. 1,2,3 bis 6 – L. 150/92			N				N
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Scarichi di acque reflue- Sanzioni penali	Art.137 D.Lgs n.152/06			N				N
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Attività di gestione di rifiuti non autorizzata	Art. 256 D.Lgs n.152/06			N				N
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Bonifica dei siti	Art. 257 D.Lgs n.152/06			N				N
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari	Art. 258 D.Lgs n.152/06			N	Codice Etico Norme di comportamento procedure			N
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Traffico illecito di rifiuti	Art. 259 D.Lgs n.152/06			N				N
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	Art. 260 D.Lgs n.152/06			N				N

Art. 25-undecies	Reati ambientali	Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti	Art. 260 bis D.Lgs n.152/06			N				N
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Sanzioni per superamento valori limite di emissione	Art. 279 D.Lgs n.152/06			N				N
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Inquinamento doloso provocato da navi	Art. 8 – D.Lgs. 202/07			N				N
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Inquinamento colposo provocato da navi	Art. 9 – D.Lgs. 202/07			N				N
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive	Art. 3 – L. 549/93			N				N

Rif. Art. D.Lgs 231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Rischio lordo			Azioni adottate	Rischio residuo		
				P	D	R		P	D	R

Art. 25-duodecies	Impiego irregolare di lavoratori stranieri	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	Art. 22 comma 12, 12 bis e 12 ter del D.Lgs. 286/98	2	1	2	Codice Etico Norme di comportamento Procedure	1	1	1
Art. 25-duodecies	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine	Art. 12 comma 1,1-bis,1 ter,1 –quater, 3-bis del D.Lgs. 286/98	2	1	2	Codice Etico Norme di comportamento Procedure	1	1	1

Rif. Art. D.Lgs 231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Rischio lordo			Azioni adottate	Rischio residuo		
				P	D	R		P	D	R
Art. 25-terdecies	Reati di razzismo e xenofobia	Reati di razzismo e xenofobia	Art. 3 Legge n.654/1975 modificato dalla L.167/2017			N				N
Art. 25-terdecies	Reati di razzismo e xenofobia	Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa	Art. 604-bis c.p.			N				N
Art. 25-terdecies	Reati di razzismo e xenofobia	Circostanza aggravante	Art. 604-ter c.p.			N				N

Rif. Art. D.Lgs 231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Rischio lordo			Azioni adottate	Rischio residuo		
				P	D	R		P	D	R
Art. 25-quaterdecies	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	Illeciti amministrativi degli enti in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa.	Art. 1 Legge n.401/1989 modificato dal DL 119/2014			N				N
Art. 25-quaterdecies			Art. 4 Legge n.401/1989 con ultima modifica art. 24, L.88/2009			N				N

Rif. Art. D.Lgs 231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Rischio lordo			Azioni adottate	Rischio residuo		
				P	D	R		P	D	R
Art. 25-quinquedecies	Reati tributari	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	Art. 2 D.Lgs 74/2000	2	3	6	Codice Etico Norme di comportamento Procedure	1	2	2
Art. 25-quinquedecies		Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	Art. 3 D.Lgs 74 / 2000	2	3	6	Codice Etico Norme di comportamento Procedure	1	2	2
Art. 25-quinquedecies	Reati tributari	Dichiarazione infedele	Art. 4 D.Lgs 74/2000	2	3	6	Codice Etico Norme di comportamento Procedure	1	2	2
Art. 25-quinquedecies	Reati tributari	Omessa dichiarazione	art. 5 D. Lgs. n.74/2000	2	3	6	Codice Etico Norme di comportamento Procedure	1	2	2
Art. 25-quinquedecies	Reati tributari	Indebita compensazione	Art. 10quater D.Lgs n.74/2000	2	3	6	Codice Etico Norme di comportamento Procedure	1	2	2
Art. 25-quinquedecies	Reati tributari	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	Art. 8 D.Lgs 74/2000	2	3	6	Codice Etico Norme di comportamento Procedure	1	2	2
Art. 25-quinquedecies	Reati tributari	Occultamento o distruzione di documenti contabili	Art. 10 D.Lgs 74/2000	2	3	6	Codice Etico Norme di comportamento Procedure	1	2	2
Art. 25-quinquedecies	Reati tributari	Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte	Art. 11 D.Lgs 74/2000	2	3	6	Codice Etico Norme di comportamento Procedure	1	2	2

L. 146/2006	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Rischio lordo			Azioni adottate	Rischio residuo		
				P	D	R		P	D	R
L.n.146/2006	Reati transnazionali	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine	Art.12 comma 3, 3-bis,3-ter e 5 del T.U. D.Lgs. 286/98			N				N

L.n.146/2006	Reati transnazionali	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	Art. 74 del testo unico di cui al DPR n.309 del 9/10/90		N			N
L.n.146/2006	Reati transnazionali	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine-	Art. 291 quater del testo unico di cui al DPR n.43 del 23 /01/73		N			N
L.n.146/2006	Reati transnazionali	Induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Art. 377 bis c.p.		N			N
L.n.146/2006	Reati transnazionali	Favoreggiamento personale	Art.378 c.p.		N			N
L.n.146/2006	Reati transnazionali	Associazione per delinquere	Art.416 c.p.		N			N
L.n.146/2006	Reati transnazionali	Associazione di tipo mafioso	Art.416 bis c.p.		N			N
L.n.146/2006	Reati transnazionali	Circostanze aggravanti e attenuanti	Art.416 bis.1 c.p.		N			N
L.n.146/2006	Reati transnazionali	Operazioni sotto copertura	Art. 9 L. n 146 del 16 marzo 2006		N			N

				Rischio lordo						Rischio residuo		
L. 9/2013	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	P	D	R	Azioni adottate	P	D	R		
L. n. 9/2013 art.12	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato	Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari	Art.440 c.p.			N				N		
L. n. 9/2013 art.12	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato	Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate	Art.442 c.p.			N				N		
L. n. 9/2013 art.12	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato	Commercio di sostanze alimentari nocive	Art.444-ter c.p.			N				N		
L. n. 9/2013 art.12	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato	Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere di ingegno o di prodotti industriali	Art.473 c.p.			N				N		
L. n. 9/2013 art.12	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato	Introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi	Art.474 c.p.			N				N		
L. n. 9/2013 art.12	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato	Frode nell'esercizio del commercio	Art.515 c.p.			N				N		
L. n. 9/2013 art.12	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine	Art. 516 c.p.			N				N		
L. n. 9/2013 art.12	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato	Vendita di prodotti alimentari con segni mendaci	Art. 517 c.p.			N				N		
L. n. 9/2013 art.12	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato	Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	Art. 517-quater c.p.			N				N		

Modulo di segnalazione		
DATI DEL SEGNALANTE (Facoltativo)		
Cognome e nome del segnalante:		
Qualifica e incarico:		
Telefono:		
Email:		
Dati e informazioni Segnalazione		
Data o periodo in cui si è verificato il fatto:		
Luogo in cui si è verificato il fatto:		
Soggetto che ha commesso il fatto: Nome,Cognome, Qualifica (uno o più nomi)		
Eventuali soggetti coinvolti:		
Eventuali imprese coinvolte:		
Modalità con cui è venuto a conoscenza del fatto:		
Eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto (Nome, cognome, qualifica, recapiti)		
Se 'Altro', specificare		
Descrizione del fatto:		
Segnalazione già stata effettuata	NO	
	SI	Se SI indicare soggetto a cui è stata fatta la segnalazione